

**275. Decreto legge 1 marzo 1995 n. 59. Disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e della radiodiffusione, nonché di prosecuzione dell'attività per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito locale.**

*Questo decreto legge è stato pubblicato in GU 1 marzo 1995 n. 50, è entrato in vigore l'1 marzo 1995, ma non è stato convertito nei termini di legge. Il suoi effetti sono stati fatti salvi dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1996 n. 650.*

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di conformare la disciplina in materia di bilanci delle imprese operanti nei settori dell'editoria e della radiodiffusione alle normative comunitarie di cui al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e di assicurare altresì al Garante per la radiodiffusione e l'editoria l'acquisizione di notizie e dati specifici necessari per l'esercizio delle funzioni istituzionali, uniformando i flussi informativi provenienti dagli operatori del settore editoriale e da quelli del settore radiotelevisivo;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di garantire l'ulteriore prosecuzione dell'esercizio degli impianti televisivi e sonori, in ambito locale, da parte delle emittenti autorizzate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 aprile 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

Emana seguente decreto legge:

**8. Ulteriori rappresentazioni non considerate pubbliche.** – 1. All'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Non è altresì considerata pubblica l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera nell'ambito normale dei centri sociali o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti, nonché delle associazioni di volontariato, purché destinata ai soli soci ed invitati e sempre che non venga effettuata a scopo di lucro.”.

**10. Entrata in vigore.** – 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**276. Decreto legge 29 marzo 1995 n. 97. Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport.**

*Questo decreto legge è stato pubblicato in GU 1 aprile 1995 n. 77, è entrato in vigore il 2 aprile 1995, ed è stato convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 1995 n.203.*

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che, in esito al referendum popolare, è stata abrogata la legge istitutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 marzo 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Emana il seguente decreto legge:

**10. Disposizioni particolari** – 1. Il comma 6 del decreto legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, è sostituito dal seguente:

“6. I beni risultanti dalla realizzazione dei progetti, fino alla scadenza del finanziamento agevolato di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b), sono sottoposti a vincoli di destinazione e d'uso con l'obbligo, per il concessionario che intenda trasferire o alienare i beni stessi, di preventiva autorizzazione da parte del concedente. Tale autorizzazione non è richiesta per gli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari. Alla data di scadenza del finanziamento il concessionario può estinguere i vincoli versando il corrispettivo predeterminato nell'atto di concessione in misura non inferiore all'ammontare del 10 per cento del contributo pubblico complessivamente goduto”.

2. All'articolo 2 del decreto legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153, il quarto capoverso è sostituito dal seguente:

“4. Per “film lungometraggio di produzione nazionale” si intende il film di durata superiore a 75 minuti, postsincronizzato in lingua italiana, realizzato da imprese produttrici nazionali con troupe italiana, che presenti complessivamente almeno due delle componenti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), due delle componenti di cui alle lettere d), e) ed f), tre delle componenti di cui alle lettere g), h), i), l) e m), e due delle componenti di cui alle lettere o), p) e q) del medesimo comma.”

3. Le autorizzazioni di cui al comma 3 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, possono essere concesse anche a gruppi di artisti costituiti in associazione per lo svolgimento di una autonoma attività, purché sulla base di una convenzione approvata dal consiglio di amministrazione dell'ente ed ispirata alle finalità di incentivare la professionalizzazione del rapporto di lavoro delle masse artistiche e sempre che la stessa non comporti nocumento diretto o indiretto per l'ente, costituisca un vantaggio economico per lo stesso in termini di concessione, totale o parziale, dei diritti radiofonici e televisivi, e preveda la eventuale trasformazione programmata del rapporto di lavoro da dipendente ad autonomo.

4. Gli enti lirici e le istituzioni concertistiche assimilate possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, negli anni 1995 e 1996, nei limiti dei contingenti accertati ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1977, n. 426, e successive modifiche, per documentate imprescindibili esigenze di funzionamento; a tal fine gli enti e le istituzioni devono essere autorizzati dall'autorità statale competente in materia di spettacolo, previa dimostrazione della copertura in bilancio della relativa spesa, sentiti il dipartimento della funzione pubblica e il Ministero del tesoro. Gli enti e le istituzioni, nel rispetto delle procedure di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono stipulare nei limiti delle disponibilità di bilancio e sentito il parere del Ministro del tesoro, contratti aziendali integrativi del contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, a partire da quello che sarà stipulato dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. La banca nazionale del lavoro e' autorizzata a utilizzare il fondo istituito dall'articolo 3 della legge 13 luglio 1984, n. 313, al fine della concessione di contributi in

conto interessi a favore delle attività teatrali di prosa, per il calcolo degli interessi passivi del triennio 1991-1993 fino al 50 per cento, secondo quanto previsto dall'articolo 2, quarto comma, della legge 10 maggio 1983, n. 182, come modificato dalla legge 13 luglio 1984, n. 311, per le operazioni comunque intrattenute dalla banca nazionale del lavoro - sezione per il credito cinematografico e teatrale S.p.A.

6. All'articolo 4 del decreto legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

"3bis. in sede di prima applicazione sono ammessi al concorso per il rilascio degli attestati di qualità per l'esercizio 1994 sia i film per i quali e' stata già presentata istanza prima della data di entrata in vigore del presente decreto e che a tale data non siano stati proiettati in pubblico, sia i film per i quali la copia campione sia stata presentata alla autorità di governo competente in materia di spettacolo prima della medesima data. in tale caso il termine per la presentazione delle domande e' prorogato al 30 giugno 1994".

7. Al comma 5 dell'articolo 17 del decreto legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "in alternativa al mutuo sul fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, o del fondo di sostegno di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni, può essere concesso, a valere sullo stesso fondo", sono sostituite dalle seguenti: "in aggiunta al mutuo sul fondo di intervento di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, o del fondo di sostegno di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni, può essere concesso sul fondo di cui all'articolo 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, relativamente alla produzione e sui richiamati fondi di intervento - con esclusione della quota parte del fondo di cui al secondo comma, numero 2, dell'articolo 2 della citata legge n. 819 del 1971, che resta destinata ad interventi per il consolidamento della produzione e della distribuzione cinematografica nazionale e delle industrie tecniche - e di sostegno, rispettivamente per le industrie tecniche e le sale cinematografiche,";

b) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "il tasso di riferimento di cui al presente articolo e' pari a quello in vigore alla data di stipula del contratto di mutuo".

8. All'articolo 11, comma nono, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, le parole: "per lo stesso numero di sale" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo di tre anni dalla prima proiezione in pubblico".

9. Gli interventi di riqualificazione delle strutture ricettive ammessi a contributo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 30 dicembre 1989, n. 424, riguardano anche la realizzazione di nuove strutture che qualificano l'offerta ricettiva regionale, ove tale inclusione sia prevista nei programmi predisposti dalle regioni interessate ai sensi del comma 8 del citato articolo 1.

10. Per la realizzazione delle iniziative per la celebrazione del centenario della fondazione dell'Ente autonomo La Biennale di Venezia, è concesso, in favore dell'ente stesso, un contributo straordinario di lire 10 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995.

11. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**13. Entrata in vigore** - 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**277. Comunicato del Ministero di grazia e giustizia 29 aprile 1995. Mancata conversione del decreto legge 1 marzo 1995, n. 59, recante “Disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell’editoria e della radiodiffusione, nonché di prosecuzione dell’attività per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito locale”.**

*Questo comunicato è stato pubblicato in GU 29 aprile 1995 n. 99.*

Il decreto legge 1 marzo 1995, n. 59, recante “Disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell’editoria e della radiodiffusione, nonché di prosecuzione dell’attività per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito locale” non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 50 del 1 marzo 1995.

**278. Decreto legge 29 aprile 1995 n. 137. Disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e della radiodiffusione, nonché di prosecuzione dell'attività per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito locale.**

*Questo decreto legge è stato pubblicato in GU 29 aprile 1995 n. 99, è entrato in vigore il 29 aprile 1995, ma non è stato convertito nei termini di legge. I suoi effetti sono stati fatti salvi dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1996 n. 650.*

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di conformare la disciplina in materia di bilanci delle imprese operanti nei settori dell'editoria e della radiodiffusione alle normative comunitarie di cui al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e di assicurare altresì al Garante per la radiodiffusione e l'editoria l'acquisizione di notizie e dati specifici necessari per l'esercizio delle funzioni istituzionali, uniformando i flussi informativi provenienti dagli operatori del settore editoriale e da quelli del settore radiotelevisivo;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di garantire l'ulteriore prosecuzione dell'esercizio degli impianti televisivi e sonori, in ambito locale, da parte delle emittenti autorizzate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

Emana seguente decreto legge:

**8. Ulteriori rappresentazioni non considerate pubbliche.** – 1. All'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Non è altresì considerata pubblica l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera nell'ambito normale dei centri sociali o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti, nonché delle associazioni di volontariato, purché destinata ai soli soci ed invitati e sempre che non venga effettuata a scopo di lucro.”.

**10. Entrata in vigore.** – 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**279. Legge 30 maggio 1995 n. 203. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 marzo 1995, n. 97, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport.**

*Questa legge è stata pubblicata in GU 30 maggio 1995 n. 124, ed è entrata in vigore il 31 maggio 1995.*

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;  
Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

**1.** Il decreto legge 29 marzo 1995, n. 97, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 agosto 1993, n. 273, 2 ottobre 1993, n. 394, 4 dicembre 1993, n. 495, 2 febbraio 1994, n. 80, 31 marzo 1994, n. 219, 31 maggio 1994, n. 329, 30 luglio 1994, n. 477, 30 settembre 1994, n. 562, 30 novembre 1994, n. 661, e 31 gennaio 1995, n. 29.

**2.** In materia di spettacolo il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) trasferire competenze e funzioni alle regioni, fino all'entrata in vigore delle leggi-quadro riguardanti i singoli settori di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legge 29 marzo 1995, n. 97;

b) disciplinare i criteri, gli organi e le procedure per l'esercizio, in concorso con le regioni, delle competenze di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legge 29 marzo 1995, n. 97, nonché per l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento;

c) trasferire alle regioni, anche con criteri perequativi le risorse finanziarie nonché il personale connessi alle competenze trasferite.

**2.** Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuzione allo Stato delle competenze relative a soggetti, attività, obiettivi e funzioni di prioritario interesse nazionale. A tal fine sono riconosciuti come soggetti di prioritario interesse nazionale gli enti, associazioni o istituzioni pubbliche o private che svolgano attività di rilevanza nazionale per dimensione, anche finanziaria, tradizione e bacino di utenza, nonché quelli che costituiscono anche di fatto il circuito di distribuzione di manifestazioni nazionali e internazionali;

b) omogeneità ed organicità delle funzioni trasferite alle regioni;

c) ripartizione delle risorse finanziarie fra lo Stato e regioni nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) e di eventuali fondi aggiuntivi sulla base di una intesa fra il Governo e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e graduale trasferimento, da iniziare il 31 dicembre 1996 e da completare entro il 31 dicembre 1997, delle risorse di competenza regionale, alle regioni che abbiano provveduto a regolamentare l'esercizio delle funzioni loro assegnate ed abbiano individuato idonee risorse finanziarie;

d) il trasferimento del personale avrà luogo secondo quanto disposto dall'art. 1 commi 4 e 5, del decreto legge 29 marzo 1995, n. 97.

e) previsione di poteri sostitutivi in caso di inerzie delle amministrazioni regionali;

f) attribuzioni alle province, ai comuni e agli altri enti locali, territoriali delle funzioni di carattere esclusivamente locale;

g) previsione di una verifica triennale ed eventuale modifica del riconoscimento di cui alla lettera a);

h) previsione che, in sede di prima ripartizione dei fondi alle regioni di cui alla lettera c), il trasferimento avverrà tenendo conto dell'attività storicamente svolta.

**3.** Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, sentite le regioni, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, per il parere da parte delle commissioni parlamentari competenti.

Le commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO LEGGE 29 MARZO  
1995, N. 97

L'art. 10 è sostituito dal seguente:

“Art. 10. (*Disposizioni particolari*). – 1. Il comma 6 dell'articolo 2 del decreto legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, è sostituito dal seguente:

“6. I beni risultanti dalla realizzazione dei progetti, fino alla scadenza del finanziamento agevolato di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b), sono sottoposti a vincoli di destinazione e d'uso con l'obbligo, per il concessionario che intenda trasferire o alienare i beni stessi, di preventiva autorizzazione da parte del concedente. Tale autorizzazione non è richiesta per gli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari. Alla data di scadenza del finanziamento il concessionario può estinguere i vincoli versando il corrispettivo predeterminato nell'atto di concessione in misura non inferiore all'ammontare del 10 per cento del contributo pubblico complessivamente goduto”.

2. All'articolo 4 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153, il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Per 'film lungometraggio di produzione nazionale' si intende il film di durata superiore a 75 minuti postsincronizzato in lingua italiana, realizzato da imprese produttrici nazionali con troupe italiana, che presenti complessivamente almeno due delle componenti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), due delle componenti di cui alle lettere d), e) ed f), tre delle componenti di cui alle lettere g), h), i), l) e m), e due delle componenti di cui alle lettere o), p) e q), del medesimo comma”.

3. Al comma 4 dell'articolo 30 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come sostituito dall'articolo 24 del decreto legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153, le parole: "a decorrere dal 1 febbraio 1995" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1 gennaio 1997".

4. Le autorizzazioni di cui al comma 3 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, possono essere concesse anche a gruppi di artisti costituiti in associazione per lo svolgimento di una autonoma attività, purché sulla base di una convenzione approvata dal consiglio di amministrazione dell'ente ed ispirata alle finalità di incentivare la professionalizzazione del rapporto di lavoro delle masse artistiche e sempre che la stessa non comporti nocimento diretto o indiretto per l'ente, costituisca un vantaggio economico per lo stesso in termini di concessione, totale o parziale, dei diritti radiofonici e televisivi, e preveda la eventuale trasformazione programmata del rapporto di lavoro da dipendente ad autonomo.

5. Gli enti lirici e le istituzioni concertistiche assimilate possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, negli anni 1995 e 1996, nei limiti dei contingenti accertati ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1977, n. 426, e successive modificazioni, per documentate imprescindibili esigenze di funzionamento; a tal fine gli enti e le istituzioni devono essere autorizzati dall'autorità statale competente in materia di spettacolo, previa dimostrazione della copertura in bilancio della relativa spesa, sentiti il dipartimento della funzione pubblica e il Ministero del tesoro. Gli enti e le istituzioni, nel rispetto delle procedure di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono stipulare nei limiti delle disponibilità di bilancio e sentito il parere del Ministro del tesoro, contratti aziendali integrativi del contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, a partire da quello che sarà stipulato dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per la realizzazione di manifestazioni musicali e di balletto, gli enti lirici e tutte le istituzioni musicali possono, altresì, nei limiti delle disponibilità di bilancio, stipulare contratti di prestazione professionale sulla base delle modalità stabilite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento dello spettacolo, con cantanti concertisti, direttori di orchestra, registi, scenografi, coreografi, ballerini e solisti; detti contratti possono essere stipulati direttamente con gli artisti ovvero per il tramite di agenti o rappresentanti iscritti in apposito albo da istituirsi, entro il 31 dicembre 1995, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro di grazia e giustizia. Per l'anno 1995 è fatto divieto agli enti lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate di procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, salvo che si tratti di personale artistico e tecnico da impiegare per singole opere o spettacoli, nei limiti delle disponibilità di bilancio. Per l'anno 1995 è consentita agli enti pubblici del settore dello spettacolo, nei limiti delle disponibilità di bilancio, l'assunzione di personale a tempo determinato anche con mansioni amministrative esclusivamente per esigenze connesse con la realizzazione di manifestazioni ufficiali

nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, previa autorizzazione dell'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, sentiti il dipartimento della funzione pubblica e il Ministero del tesoro.

6. La Banca nazionale del lavoro è autorizzata a utilizzare il fondo istituito dall'articolo 3 della legge 13 luglio 1984, n. 313, al fine della concessione di contributi in conto interessi a favore delle attività teatrali di prosa, per il calcolo degli interessi passivi del triennio 1991-1993 fino al 50 per cento, secondo quanto previsto dall'articolo 2, quarto comma, della legge 10 maggio 1983, n. 182, come modificato dalla legge 13 luglio 1984, n. 311, per le operazioni comunque intrattenute dalla Banca nazionale del lavoro - sezione per il credito cinematografico e teatrale s.p.a.

7. All'articolo 4 del decreto legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3bis. In sede di prima applicazione sono ammessi al concorso per il rilascio degli attestati di qualità per l'esercizio 1994 sia i film per i quali è stata già presentata istanza prima della data di entrata in vigore del presente decreto e che a tale data non siano stati proiettati in pubblico, sia i film per i quali la copia campione sia stata presentata alla autorità di governo competente in materia di spettacolo prima della medesima data. in tale caso il termine per la presentazione delle domande e' prorogato al 30 giugno 1994".

8. All'articolo 27, comma 4, del decreto legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153, dopo le parole: "una quota di 20 miliardi del suddetto fondo è utilizzata" sono inserite le seguenti: "nell'esercizio finanziario 1995-1996".

9. All'articolo 17, comma 4, del decreto legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "la quota dei proventi destinata all'ammortamento del mutuo deve essere imputata in primo luogo a copertura della parte di mutuo non assistita dal fondo di garanzia. l'istituto mutuante resta titolare dei diritti di utilizzazione acquisiti nelle percentuali di assegnazione del mutuo e dei relativi proventi fino a totale rimborso del mutuo".

10. Al comma 5 dell'articolo 17 del decreto legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "in alternativa al mutuo sul fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, o del fondo di sostegno di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni, può essere concesso, a valere sullo stesso fondo", sono sostituite dalle seguenti: "in aggiunta al mutuo sul fondo di intervento di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, o del fondo di sostegno di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni, può essere concesso sul fondo di cui all'articolo 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, relativamente alla produzione e sui richiamati fondi di intervento - con esclusione della quota parte del fondo di cui al secondo comma, numero 2, dell'articolo 2 della citata legge n. 819 del 1971, che resta destinata ad interventi per il consolidamento della produzione e della distribuzione cinematografica nazionale e delle industrie tecniche - e di sostegno, rispettivamente per le industrie tecniche e le sale cinematografiche,";

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "il tasso di riferimento di cui al presente articolo e' pari a quello in vigore alla data di stipula del contratto di mutuo".

11. Per l'anno 1995 i termini per l'esercizio della facoltà di opzione previsti dal penultimo comma dell'articolo 34 e dal quinto comma dell'articolo 74 del decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono differiti al trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; entro lo stesso termine può essere revocata l'opzione precedentemente esercitata.

12. All'articolo 17 del decreto legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153, dopo il comma 6 e' inserito il seguente:

"6 bis. la garanzia tipica per le operazioni di credito cinematografico volte a incentivare la produzione nazionale cinematografica, e' rappresentata dal film al quale il mutuo si riferisce e si articola nelle modalità di erogazione del medesimo per stati di avanzamento a partire dalla preparazione. il produttore, che abbia garantito, per la parte non assistita dal fondo di garanzia, il mutuo o i mutui da lui ottenuti, con i soli proventi del film e, successivamente, non abbia, entro il termine di cinque anni, estinto tali mutui, non potrà ottenere ulteriore ammissione al fondo di garanzia per il triennio successivo alla data del mancato pagamento. analogo impedimento vale per le imprese o società di produzione che annoverino, tra gli amministratori o i soci, amministratori o soci di altra



impresa o società di produzione che non abbia ammortizzato integralmente il mutuo".

13. All'articolo 11, comma nono, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, le parole: "per lo stesso numero di sale" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo di tre anni dalla prima proiezione in pubblico".

14. Gli interventi di riqualificazione delle strutture ricettive ammessi a contributo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 30 dicembre 1989, n. 424, riguardano anche la realizzazione di nuove strutture che qualifichino l'offerta ricettiva regionale, ove tale inclusione sia prevista nei programmi predisposti dalle regioni interessate ai sensi del comma 8 del citato articolo 1.

15. Per la realizzazione delle iniziative per la celebrazione del centenario della fondazione dell'Ente autonomo La Biennale di Venezia, è concesso, in favore dell'ente stesso, un contributo straordinario di lire 10 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Entro il 30 aprile 1996, l'ente e' tenuto a presentare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, che la trasmette alle Camere, una relazione che dia conto dettagliatamente dell'utilizzazione del contributo.

16. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(omissis)

**280. Decreto legge 28 giugno 1995 n.254. Disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e della radiodiffusione, nonché di prosecuzione dell'attività per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito locale.**

*Questo decreto legge è stato pubblicato in GU 29 giugno 1995 n. 150, è entrato in vigore il 29 giugno 1995, ma non è stato convertito nei termini di legge. Il suoi effetti sono stati fatti salvi dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1996 n. 650.*

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di conformare la disciplina in materia di bilanci delle imprese operanti nei settori dell'editoria e della radiodiffusione alle normative comunitarie di cui al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e di assicurare altresì al Garante per la radiodiffusione e l'editoria l'acquisizione di notizie e dati specifici necessari per l'esercizio delle funzioni istituzionali, uniformando i flussi informativi provenienti dagli operatori del settore editoriale e da quelli del settore radiotelevisivo;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di garantire l'ulteriore prosecuzione dell'esercizio degli impianti televisivi e sonori, in ambito locale, da parte delle emittenti autorizzate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

Emana il seguente decreto legge:

**8. Ulteriori rappresentazioni non considerate pubbliche** – 1. All'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Non è altresì considerata pubblica l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera nell'ambito normale dei centri sociali o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti, nonché delle associazioni di volontariato, purché destinata ai soli soci ed invitati e sempre che non venga effettuata a scopo di lucro”.

**10. Durata della protezione del diritto d'autore.** – 1. I termini di durata di protezione dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno di cui al titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, previsti dagli articoli 25, 26, 27, 31, 32 e 32bis della stessa legge, sono elevati a settanta anni.

2. I termini di durata di protezione dei diritti dei produttori di dischi fonografici ed apparecchi analoghi di cui all'articolo 75 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono elevati a cinquanta anni.

3. Il termine di durata di protezione dei diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento di cui all'articolo 78bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono elevati a cinquanta anni.

4. Il termine di protezione dei diritti di coloro che esercitano l'attività di emissione radiofonica o televisiva di cui all'articolo 79 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è elevato a cinquanta anni.

5. Il termine di durata di protezione dei diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori previsto all'articolo 85 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è elevato a cinquanta anni.

6. È abrogato il termine di proroga di protezione previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.

7. I termini di durata di protezione disciplinati nei commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche alle opere ed ai diritti non più protetti sulla base dei termini previgenti, sempreché, per effetto dell'applicazione dei termini di cui ai citati commi, dette opere e diritti ricadano in protezione alla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. Ai fini del prolungamento della durata di protezione di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo si applicano, salvo diverso accordo tra gli autori, loro eredi e legatari ed i rispettivi cessionari, le norme contenute negli articoli 2, 3, 4, 5 e nell'articolo 6, comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.

9. La disciplina prevista negli articoli 2, 3, 4, 5 e 6, comma secondo, del decreto

legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440, si estende alle opere ed ai diritti la cui protezione è ripristinata a norma del comma 7 e la comunicazione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 22 luglio 1945, n. 440, viene fatta entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'applicazione della disciplina prevista dal presente comma è cessionario chi ha acquistato i diritti prima della loro estinzione.

10. Restano salvi gli atti e le operazioni compiuti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativamente alle opere oggetto dei diritti di cui al comma 7.

**12. *Entrata in vigore.*** – 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**281. Comunicato del Ministero di grazia e giustizia 29 giugno 1995. Mancata conversione del decreto legge 29 aprile 1995, n. 137, recante “Disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell’editoria e della radiodiffusione, nonché di prosecuzione dell’attività per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito locale”.**

*Questo comunicato è stato pubblicato in GU 29 giugno 1995 n. 150.*

Il decreto legge 29 aprile 1995, n. 137, recante “Disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell’editoria e della radiodiffusione, nonché di prosecuzione dell’attività per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito locale” non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 99 del 29 aprile 1995.

**282. Legge 13 luglio 1995 n. 295. Differimento dei termini previsti da disposizioni legislative in materia di affari esteri e difesa.**

*Questa legge è stata pubblicata in GU 24 luglio 1995 n. 171, ed è entrata in vigore il 25 luglio 1995. Il termine fissato dall'art. 6 è stato prorogato al 31 marzo 1996 dalla legge 22 febbraio 1996 n. 73.*

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;  
Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

**6. Delega al Governo.** – 1. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'art. 3 della legge 29 dicembre 1994, n. 747, è prorogato al 30 ottobre 1995. I relativi decreti legislativi sono emanati su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro degli affari esteri.

**8.** 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

**283. Decreto legge 28 agosto 1995 n.356. Disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e della radiodiffusione, nonché di prosecuzione dell'attività per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito locale.**

*Questo decreto legge è stato pubblicato in GU 29 agosto 1995 n. 201, è entrato in vigore il 29 agosto 1995, ma non è stato convertito nei termini di legge. I suoi effetti sono stati fatti salvi dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1996 n. 650.*

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di conformare la disciplina in materia di bilanci delle imprese operanti nei settori dell'editoria e della radiodiffusione alle normative comunitarie di cui al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e di assicurare altresì al Garante per la radiodiffusione e l'editoria l'acquisizione di notizie e dati specifici necessari per l'esercizio delle funzioni istituzionali, uniformando i flussi informativi provenienti dagli operatori del settore editoriale e da quelli del settore radiotelevisivo;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di garantire l'ulteriore prosecuzione dell'esercizio degli impianti televisivi e sonori, in ambito locale, da parte delle emittenti autorizzate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

Emana il seguente decreto legge:

**8. Ulteriori rappresentazioni non considerate pubbliche** – 1. All'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Non è altresì considerata pubblica l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera nell'ambito normale dei centri sociali o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti, nonché delle associazioni di volontariato, purché destinata ai soli soci ed invitati e sempre che non venga effettuata a scopo di lucro”.

**10. Durata della protezione del diritto d'autore.** – 1. I termini di durata di protezione dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno di cui al titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, previsti dagli articoli 25, 26, 27, 31, 32 e 32bis della stessa legge, sono elevati a settanta anni.

2. I termini di durata di protezione dei diritti dei produttori di dischi fonografici ed apparecchi analoghi di cui all'articolo 75 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono elevati a cinquanta anni.

3. Il termine di durata di protezione dei diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento di cui all'articolo 78bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono elevati a cinquanta anni.

4. Il termine di protezione dei diritti di coloro che esercitano l'attività di emissione radiofonica o televisiva di cui all'articolo 79 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è elevato a cinquanta anni.

5. Il termine di durata di protezione dei diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori previsto all'articolo 85 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è elevato a cinquanta anni.

6. È abrogato il termine di proroga di protezione previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.

7. I termini di durata di protezione disciplinati nei commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche alle opere ed ai diritti non più protetti sulla base dei termini previgenti, sempreché, per effetto dell'applicazione dei termini di cui ai citati commi, dette opere e diritti ricadano in protezione alla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. Ai fini del prolungamento della durata di protezione di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo si applicano, salvo diverso accordo tra gli autori, loro eredi e legatari ed i rispettivi cessionari, le norme contenute negli articoli 2, 3, 4, 5 e nell'articolo 6, comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.

9. La disciplina prevista negli articoli 2, 3, 4, 5 e 6, comma secondo, del decreto

legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440, si estende alle opere ed ai diritti la cui protezione è ripristinata a norma del comma 7 e la comunicazione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 22 luglio 1945, n. 440, viene fatta entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'applicazione della disciplina prevista dal presente comma è cessionario chi ha acquistato i diritti prima della loro estinzione.

10. Restano salvi gli atti e le operazioni compiuti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativamente alle opere oggetto dei diritti di cui al comma 7.

**11. *Entrata in vigore.*** – 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**284. Comunicato del Ministero di grazia e giustizia 29 agosto 1995. Mancata conversione del decreto legge 28 giugno 1995, n. 254, recante “Disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell’editoria e della radiodiffusione, nonché di prosecuzione dell’attività per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito locale”.**

*Questo comunicato è stato pubblicato in GU 29 agosto 1995 n. 150.*

Il decreto legge 28 giugno 1995, n. 254, recante “Disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell’editoria e della radiodiffusione, nonché di prosecuzione dell’attività per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito locale” non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 150 del 29 giugno 1995.



**285. Comunicato del Ministero degli affari esteri 16 ottobre 1995. Atti internazionali entrati in vigore nel periodo 16 giugno – 15 settembre 1995 non soggetti a legge di autorizzazione di ratifica.**

*Questo comunicato è stato pubblicato in GU 16 ottobre 1995 n. 120 supplemento ordinario.*

Vengono qui riprodotti i testi originali degli Accordi entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 giugno - 15 settembre 1995 e non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 della Costituzione o a decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 settembre 1995.

L'elenco di detti Accordi risulta dalla tabella n. 1.

In tale tabella sono indicati anche gli Accordi entrati in vigore precedentemente al 16 giugno 1995, i cui testi originali non erano in possesso del Ministero degli affari esteri in tale data.

Eventuali altri Accordi entrati in vigore nel periodo 16 giugno – 15 settembre 1995 i cui testi non sono ancora pervenuti al Ministero degli affari esteri saranno pubblicati nel prossimo supplemento trimestrale alla Gazzetta Ufficiale datato 15 gennaio 1996.

Quando fra i testi facenti fede non è contenuto un testo in lingua italiana, si è pubblicato sia il testo in lingua straniera facente fede, sia il testo in lingua italiana se esistente come testo ufficiale. In mancanza del quale si è pubblicata una traduzione non ufficiale in lingua italiana del testo facente fede.

Per comodità di consultazione è stata altresì predisposta la tabella n. 2 nella quale sono indicati gli Atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica entrati in vigore per l'Italia recentemente, per i quali non si riproduce il testo, essendo lo stesso già stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (di cui si riportano, per ciascun Accordo gli estremi).

**TABELLA N. 2**

**ATTI INTERNAZIONALI SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA  
E APPROVATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
RECENTEMENTE ENTRATI IN VIGORE**

Data, luogo della firma, titolo

Data di entrata in vigore

Accordo di Marrakech che istituisce  
l'Organizzazione Mondiale per il Commercio  
(Marrakech 15 aprile 1995)  
(vedi legge n. 747 del 29 dicembre 1994 nel S.O n. 1  
alla G.U. n. 7 del 10 gennaio 1995)  
(omissis)

1 gennaio 1995

**286. Legge 26 ottobre 1995 n. 447. Legge quadro sull'inquinamento acustico.**

*Questa legge è stata pubblicata in GU 30 ottobre 1995 n. 254 supplemento ordinario, ed è entrata in vigore il 29 dicembre 1995. L'art. 12 è entrato in vigore il 29 dicembre 1996.*

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;  
Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

**12.** 1. All'art. 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

“2bis. È fatto divieto alla concessionaria pubblica e ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva di trasmettere sigle e messaggi pubblicitari con potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi”.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dodici mesi dopo la data di entrata in vigore della presente legge. La vigilanza e le sanzioni sono disposte ai sensi del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74.

**17.** La presente legge entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

**287. Decreto legge 27 ottobre 1995 n. 442. Disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del diritto d'autore.**

*Questo decreto legge è stato pubblicato in GU 28 ottobre 1995 n. 253, è entrato in vigore il 28 ottobre 1995, ma non è stato convertito nei termini di legge. I suoi effetti sono stati fatti salvi dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1996 n. 650.*

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di conformare la disciplina in materia di bilanci delle imprese operanti nei settori dell'editoria e della radiodiffusione alle normative comunitarie di cui al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e di assicurare altresì al Garante per la radiodiffusione e l'editoria l'acquisizione di notizie e dati specifici necessari per l'esercizio delle funzioni istituzionali, uniformando i flussi informativi provenienti dagli operatori del settore editoriale e da quelli del settore radiotelevisivo;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di garantire l'ulteriore prosecuzione dell'esercizio degli impianti televisivi e sonori, in ambito locale, da parte delle emittenti autorizzate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

Emana il seguente decreto legge:

**7. Ulteriori rappresentazioni non considerate pubbliche.** – 1. All'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Non è altresì considerata pubblica l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera nell'ambito normale dei centri sociali o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti, nonché delle associazioni di volontariato, purché destinata ai soli soci ed invitati e sempre che non venga effettuata a scopo di lucro”.

**9. Durata della protezione del diritto d'autore.** – 1. I termini di durata di protezione dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno di cui al titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, previsti dagli articoli 25, 26, 27, 31, 32 e 32bis della stessa legge, sono elevati a settanta anni.

2. I termini di durata di protezione dei diritti dei produttori di dischi fonografici ed apparecchi analoghi di cui all'articolo 75 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono elevati a cinquanta anni.

3. Il termine di durata di protezione dei diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento di cui all'articolo 78bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è elevato a cinquanta anni.

4. Il termine di protezione dei diritti di coloro che esercitano l'attività di emissione radiofonica o televisiva di cui all'articolo 79 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è elevato a cinquanta anni.

5. Il termine di durata di protezione dei diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori previsto all'articolo 85 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è elevato a cinquanta anni.

6. È abrogato il termine di proroga di protezione previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.

7. I termini di durata di protezione disciplinati nei commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche alle opere ed ai diritti non più protetti sulla base dei termini previgenti, sempreché, per effetto dell'applicazione dei termini di cui ai citati commi, dette opere e diritti ricadano in protezione alla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. Ai fini del prolungamento della durata di protezione di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo si applicano, salvo diverso accordo tra gli autori, loro eredi e legatari ed i rispettivi cessionari, e norme contenute negli articoli 2, 3, 4, 5 e nell'articolo 6, comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.

9. La disciplina prevista negli articoli 2, 3, 4, 5 e 6, comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440, si estende alle opere ed ai diritti la cui

protezione è ripristinata a norma del comma 7 e la comunicazione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 22 luglio 1945, n. 440, viene fatta entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'applicazione della disciplina prevista dal presente comma è cessionario chi ha acquistato i diritti prima della loro estinzione.

10. Restano salvi gli atti e le operazioni compiuti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativamente alle opere oggetto dei diritti di cui al comma 7.

**11. *Entrata in vigore.*** – 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**288. Comunicato del Ministero di grazia e giustizia 28 ottobre 1995. Mancata conversione del decreto legge 28 agosto 1995, n. 356, recante “Disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell’editoria e della radiodiffusione, nonché di prosecuzione dell’attività per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito locale”.**

*Questo comunicato è stato pubblicato in GU 28 ottobre 1995 n. 253.*

Il decreto legge 28 agosto 1995, n. 356, recante “Disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell’editoria e della radiodiffusione, nonché di prosecuzione dell’attività per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito locale” non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 201 del 29 agosto 1995.

**289. Decreto legge 23 dicembre 1995 n. 544. Disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del diritto d'autore.**

*Questo decreto legge è stato pubblicato in GU 28 dicembre 1995 n. 301, è entrato in vigore il 28 dicembre 1995, ma non è stato convertito nei termini di legge. I suoi effetti sono stati fatti salvi dalla legge 23 dicembre 1996 n. 650.*

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di conformare la disciplina in materia di bilanci delle imprese operanti nei settori dell'editoria e della radiodiffusione alle normative comunitarie di cui al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e di assicurare altresì al Garante per la radiodiffusione e l'editoria l'acquisizione di notizie e dati specifici necessari per l'esercizio delle funzioni istituzionali, uniformando i flussi informativi provenienti dagli operatori del settore editoriale e da quelli del settore radiotelevisivo;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di garantire l'ulteriore prosecuzione dell'esercizio degli impianti televisivi e sonori, in ambito locale, da parte delle emittenti autorizzate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

Emana il seguente decreto legge:

**7. Ulteriori rappresentazioni non considerate pubbliche.** – 1. All'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Non è altresì considerata pubblica l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera nell'ambito normale dei centri sociali o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti, nonché delle associazioni di volontariato, purché destinata ai soli soci ed invitati e sempre che non venga effettuata a scopo di lucro”.

**9. Durata della protezione del diritto d'autore.** – 1. I termini di durata di protezione dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno di cui al titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, previsti dagli articoli 25, 26, 27, 31, 32 e 32bis della stessa legge, sono elevati a settanta anni.

2. I termini di durata di protezione dei diritti dei produttori di dischi fonografici ed apparecchi analoghi di cui all'articolo 75 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono elevati a cinquanta anni.

3. Il termine di durata di protezione dei diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento di cui all'articolo 78bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è elevato a cinquanta anni.

4. Il termine di protezione dei diritti di coloro che esercitano l'attività di emissione radiofonica o televisiva di cui all'articolo 79 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è elevato a cinquanta anni.

5. Il termine di durata di protezione dei diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori previsto all'articolo 85 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è elevato a cinquanta anni.

6. È abrogato il termine di proroga di protezione previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.

7. I termini di durata di protezione disciplinati nei commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche alle opere ed ai diritti non più protetti sulla base dei termini previgenti, sempreché, per effetto dell'applicazione dei termini di cui ai citati commi, dette opere e diritti ricadano in protezione alla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. Ai fini del prolungamento della durata di protezione di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo si applicano, salvo diverso accordo tra gli autori, loro eredi e legatari ed i rispettivi cessionari, e norme contenute negli articoli 2, 3, 4, 5 e nell'articolo 6, comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.

9. La disciplina prevista negli articoli 2, 3, 4, 5 e 6, comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440, si estende alle opere ed ai diritti la cui protezione è ripristinata a norma del comma 7 e la comunicazione di cui all'articolo 5 del

decreto legislativo luogotenenziale 22 luglio 1945, n. 440, viene fatta entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'applicazione della disciplina prevista dal presente comma è cessionario chi ha acquistato i diritti prima della loro estinzione.

10. Restano salvi gli atti e le operazioni compiuti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativamente alle opere oggetto dei diritti di cui al comma 7.

**10. Entrata in vigore.** – 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**290. Comunicato del Ministero di grazia e giustizia 28 dicembre 1995. Mancata conversione del decreto legge 27 ottobre 1995, n. 442, recante “Disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell’editoria e di protezione del diritto di autore”.**

*Questo comunicato è stato pubblicato in GU 28 dicembre 1995 n. 301.*

Il decreto legge 27 ottobre 1995, n. 442, recante “Disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell’editoria e di protezione del diritto di autore” non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 253 del 28 ottobre 1995.



**291. Legge 6 febbraio 1996 n. 52 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1994.**

*Questa legge è stata pubblicata in GU 10 febbraio 1996 n. 34 supplemento ordinario, è entrata in vigore il 25 febbraio 1996, ed è stata modificata dalla legge 23 dicembre 1996 n. 650.*

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;  
Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

**TITOLO I**

**DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI  
COMUNITARI**

1. *Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie.* – Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A. Ove ricorrano deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comunitarie o sia prevista l'emanazione di regolamenti attuativi, tra i principi e i criteri generali dovranno sempre essere previsti quelli della piena trasparenza e della imparzialità dell'attività amministrativa, al fine di garantire il diritto di accesso alla documentazione e ad una corretta informazione dei cittadini, nonché, nei modi opportuni, i diritti dei consumatori e degli utenti.

2. Se per effetto di direttive notificate nel secondo semestre dell'anno di cui al comma 1 la disciplina risultante da direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A è modificata senza che siano introdotte nuove norme di principio, la scadenza del termine è prorogata di sei mesi.

3. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, congiuntamente ai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia e di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, se non proponenti.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi, entro il termine di cui al comma 1 o al comma 2, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono adottati. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto al comma 1 o al comma 2, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.

5. Entro i due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, con la procedura indicata nei commi 3 e 4.

3. *Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa.* – 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri generali:

a) le amministrazioni interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;

c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire duecento milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledono o espongono a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno del tipo di quelli tutelati dagli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali

casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire cinquantamila e non superiore a lire duecento milioni sarà prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli suindicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni suindicate saranno determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni medesime;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'articolo 11ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362;

e) sarà previsto, se non in contrasto con la disciplina comunitaria, che l'onere di prestazioni o controlli da eseguirsi a cura di uffici pubblici in applicazione delle direttive da attuare sia posto a carico dei soggetti interessati;

f) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo si provvederà, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

g) i decreti legislativi potranno disporre la delegificazione della disciplina di materie non coperte da riserva assoluta di legge, le quali siano suscettibili di modifiche non attinenti ai principi informativi delle direttive e degli stessi decreti legislativi, autorizzando, ai fini delle suddette modifiche, l'esercizio della potestà normativa, anche di carattere regolamentare, delle autorità competenti;

h) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega.

## TITOLO II

### DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA

#### CAPO I

##### LIBERA CIRCOLAZIONE E DIRITTI FONDAMENTALI

**16. Diritto d'autore e diritti connessi nella radiodiffusione via satellite e ritrasmissione via cavo: criteri di delega.** – 1. L'attuazione della direttiva 93/83/CEE del Consiglio sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) sarà disciplinato l'esercizio del diritto esclusivo dell'autore di autorizzare mediante contratto la comunicazione al pubblico via satellite o via cavo delle opere protette;

b) saranno emanate disposizioni per estendere nei casi di comunicazione al pubblico via satellite la protezione prevista dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, ai diritti degli artisti interpreti ed esecutori, nonché dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione;

c) saranno emanate disposizioni che prevedano un equo compenso a favore degli artisti interpreti ed esecutori che abbiano svolto le loro interpretazioni in opere cinematografiche e audiovisive per l'utilizzazione delle stesse nelle emittenti televisive che trasmettono via etere, via cavo e via satellite;

d) l'equo compenso di cui alla lettera c) è riconosciuto anche agli autori delle opere cinematografiche e audiovisive in caso di cessione al produttore dei diritti esclusivi e qualora vi sia utilizzazione delle stesse nelle emittenti televisive che trasmettono via etere, via cavo e via satellite;

e) dovranno essere introdotte disposizioni tese ad assicurare che il diritto dell'autore e dei titolari dei diritti connessi di autorizzare un cablodistributore alla ritrasmissione via cavo sia esercitato esclusivamente per il tramite di una società di gestione collettiva. Da tali disposizioni saranno esonerati gli organismi di radiodiffusione per le proprie emissioni;

f) dovranno essere previste disposizioni transitorie in conformità dell'articolo 7 della direttiva 93/83/CEE.

**17. Durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi: disposizioni dirette e criteri di delega.** – 1. I termini di durata di protezione dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno di cui al titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, previsti agli articoli 25, 26, 27 27bis, 31, 32 e 32bis della legge medesima, sono elevati a 70 anni. Del pari il termine di durata di protezione dei diritti dei produttori di dischi fonografici e di apparecchi analoghi di cui al titolo II, capo I, della suindicata legge, previsto all'articolo 75 della legge stessa, è elevato a 50 anni. È inoltre elevato a 50 anni il termine di durata di protezione dei diritti di coloro che esercitano l'attività di emissione radiofonica o televisiva di cui al titolo II, capo II, della legge citata, previsto all'articolo 79 della legge stessa. È altresì elevato a 50 anni il termine di durata di protezione dei diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori di cui al titolo II, capo III, della legge citata, previsto dall'articolo 85 della legge medesima. È abrogato il termine di proroga di protezione previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440. È altresì elevato a cinquanta anni il termine di durata di protezione dei diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento di cui al titolo II, capo Ibis, previsto dall'art. 78bis della legge 22 aprile 1941, n. 633<sup>315</sup>. In nessun caso l'elevazione della durata di protezione dei diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, nonché dei produttori di opere fonografiche, potrà comportare l'automatica estensione dei termini di cessione dei diritti di utilizzo economico delle opere dell'ingegno effettuata dai loro autori. Nel rispetto dell'autonomia contrattuale delle parti, tale estensione dovrà risultare da una esplicita pattuizione tra di esse<sup>316</sup>.

2. I termini di durata di protezione disciplinati nel comma 1 si applicano anche alle opere ed ai diritti non più protetti sulla base dei termini previgenti sempreché per effetto dell'applicazione di tali termini, detti opere e diritti ricadano in protezione alla data del 29 giugno 1995<sup>317</sup>.

3. Ai fini del prolungamento della durata di protezione di cui al comma 1 si applicano, salvo diverso accordo tra gli autori, loro eredi e legatari ed i rispettivi cessionari, le norme contenute negli articoli da 2 a 5 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.

4. Restano pienamente salvi e impregiudicati gli atti e contratti fatti o stipulati anteriormente al 29 giugno 1995<sup>318</sup>, anche in deroga, per i contratti stipulati dopo il 30 giugno 1990, all'articolo 119, terzo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, nonché i diritti legittimamente acquisiti ed esercitati dai terzi in conseguenza dei medesimi. In particolare sono fatte salve:

a) la distribuzione e la riproduzione delle edizioni di opere cadute in pubblico dominio secondo la disciplina previgente, limitatamente alla composizione grafica ed alla veste editoriale con le quali la pubblicazione è avvenuta, effettuata da coloro che avevano intrapreso detta distribuzione e riproduzione prima della data di entrata in vigore della presente legge. Tale distribuzione e riproduzione consentita senza corrispettivi si estende anche agli aggiornamenti futuri che la natura delle opere richiede;

---

<sup>315</sup> Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 1 co. 52 del decreto legge 23 ottobre 1996 n. 545 (convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996 n. 650).

<sup>316</sup> Gli ultimi due periodi di questo comma sono stati aggiunti dall'art. 1 co. 53 del decreto legge 23 ottobre 1996 n. 545 (convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996 n. 650).

<sup>317</sup> Le parole "semprechè, per effetto dell'applicazione di tali termini, detti opere e diritti ricadano in protezione alla data del 29 giugno 1995" sono state aggiunte dall'art. 1 co. 54 del decreto legge 23 ottobre 1996 n. 545 (convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996 n. 650).

<sup>318</sup> Le parole "anteriormente al 29 giugno 1995" sono state sostituite alle parole "anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge" dall'art. 1 co. 54 del decreto legge 23 ottobre 1996 n. 545 (convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996 n. 650).

b) la distribuzione, limitatamente al periodo di tre mesi successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, dei dischi fonografici ed apparecchi analoghi, i cui diritti di utilizzazione siano scaduti secondo la disciplina previgente, effettuata da coloro che hanno riprodotto e messo in commercio i predetti supporti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

5. Per quanto non disciplinato dai commi da 1 a 4, l'attuazione della direttiva 93/98/CEE del Consiglio sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) saranno modificati, ove occorra, i termini iniziali di computo della protezione;

b) saranno riconosciuti e disciplinati i diritti relativi ad opere lecitamente pubblicate o comunicate per la prima volta dopo la scadenza di protezione del diritto d'autore, nonché alle edizioni critiche e scientifiche di opere in pubblico dominio, in conformità alle disposizioni degli articoli 4 e 5 della direttiva, nel quadro dei diritti tutelati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;

c) saranno previste disposizioni transitorie in relazione ai rapporti giuridici sorti anteriormente al 1 luglio 1995, al fine di salvaguardare i diritti acquisiti dai terzi;

d) per le opere cinematografiche e assimilate, tenuto conto del notevole prolungamento del termine di durata di protezione rispetto alle altre categorie di opere, sarà introdotta in via permanente una previsione di compenso non rinunciabile legata alla utilizzazione dell'opera stessa stabilita, in difetto di accordo fra le parti, con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.

6. È comunque consentita la prosecuzione dello sfruttamento, senza corrispettivo alcuno, dei diritti relativi alle opere per l'emissione radiofonica e televisiva, da parte dei concessionari del servizio di radiodiffusione che ne hanno intrapreso lo sfruttamento, ovvero iniziata la realizzazione, anteriormente al 1 luglio 1995.

(omissis)

**292. Legge 22 febbraio 1996 n. 73. Proroga del termine per l'esercizio della delega in materia di adeguamento alle prescrizioni dell'accordo Uruguay Round sui diritti di proprietà intellettuale.**

*Questa legge è stata pubblicata in GU 24 febbraio 1996 n. 46, ed è entrata in vigore il 25 febbraio 1996.*

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;  
Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

**1.** 1. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'art. 3 della legge 29 dicembre 1994, n. 747, già prorogato al 30 ottobre 1995 dall'art. 6 della legge 13 luglio 1995, n. 295, è ulteriormente prorogato al 31 marzo 1996.

**2.** 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

**293. Decreto legge 26 febbraio 1996 n. 77. Disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del diritto d'autore.**

*Questo decreto legge è stato pubblicato in GU 27 febbraio 1996 n. 48, è entrato in vigore il 27 febbraio 1996, ma non è stato convertito nei termini di legge. I suoi effetti sono stati fatti salvi dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1996 n. 650.*

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di conformare la disciplina in materia di bilanci delle imprese operanti nei settori dell'editoria e della radiodiffusione alle normative comunitarie di cui al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e di assicurare altresì al Garante per la radiodiffusione e l'editoria l'acquisizione di notizie e dati specifici necessari per l'esercizio delle funzioni istituzionali, uniformando i flussi informativi provenienti dagli operatori del settore editoriale e da quelli del settore radiotelevisivo;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di garantire l'ulteriore prosecuzione dell'esercizio degli impianti televisivi e sonori, in ambito locale, da parte delle emittenti autorizzate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

Emana il seguente decreto legge:

**7. Ulteriori rappresentazioni non considerate pubbliche** – 1. All'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Non è altresì considerata pubblica l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera nell'ambito normale dei centri sociali o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti, nonché delle associazioni di volontariato, purché destinata ai soli soci ed invitati e sempre che non venga effettuata a scopo di lucro”.

**9. Durata della protezione del diritto d'autore** – 1. I termini di durata di protezione dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno di cui al titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, previsti dagli articoli 25, 26, 27, 31, 32 e 32bis della stessa legge, sono elevati a settanta anni.

2. I termini di durata di protezione dei diritti dei produttori di dischi fonografici ed apparecchi analoghi di cui all'articolo 75 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono elevati a cinquanta anni.

3. Il termine di durata di protezione dei diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento di cui all'articolo 78bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è elevato a cinquanta anni.

4. Il termine di protezione dei diritti di coloro che esercitano l'attività di emissione radiofonica o televisiva di cui all'articolo 79 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è elevato a cinquanta anni.

5. Il termine di durata di protezione dei diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori previsto all'articolo 85 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è elevato a cinquanta anni.

6. È abrogato il termine di proroga di protezione previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.

7. I termini di durata di protezione disciplinati nei commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche alle opere ed ai diritti non più protetti sulla base dei termini previgenti, sempreché, per effetto dell'applicazione dei termini di cui ai citati commi, dette opere e diritti ricadano in protezione alla data del 29 giugno 1995.

8. Ai fini del prolungamento della durata di protezione di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo si applicano, salvo diverso accordo tra gli autori, loro eredi e legatari ed i rispettivi cessionari, e norme contenute negli articoli 2, 3, 4, 5 e nell'articolo 6, comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.

9. La disciplina prevista negli articoli 2, 3, 4, 5 e 6, comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440, si estende alle opere ed ai diritti la cui

protezione è ripristinata a norma del comma 7 e la comunicazione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 22 luglio 1945, n. 440, viene fatta entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'applicazione della disciplina prevista dal presente comma è cessionario chi ha acquistato i diritti prima della loro estinzione.

10. Restano salvi gli atti e le operazioni compiuti anteriormente alla data del 29 giugno 1995, relativamente alle opere oggetto dei diritti di cui al comma 7.

**10. *Entrata in vigore*** – 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**294. Comunicato del Ministero di grazia e giustizia 27 febbraio 1996. Mancata conversione del decreto legge 23 dicembre 1995, n. 544, recante “Disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell’editoria e di protezione del diritto di autore”.**

*Questo comunicato è stato pubblicato in GU 27 febbraio 1996 n. 48.*

Il decreto legge 23 dicembre 1995, n. 544, recante “Disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell’editoria e di protezione del diritto di autore” non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 301 del 28 dicembre 1995.



**295. Decreto legislativo 15 marzo 1996 n. 204. Modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685, in materia di diritto di noleggio ed altri diritti connessi al diritto d'autore.**

*Questo decreto è stato pubblicato in GU 24 aprile 1996 n. 96, ed è entrato in vigore il 9 maggio 1996.*

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685, recante attuazione della direttiva 92/100/CEE, del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale;

Considerata la necessità di emanare disposizioni integrative dell'art. 17 del citato decreto legislativo n. 685 del 1994;

Visti gli articoli 1, comma 5, e 6, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 1996;

Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e per i beni culturali e ambientali;

Emana il seguente decreto legislativo:

**1. 1.** All'art. 171ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'art. 17 del decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685, è aggiunto il seguente comma:

“3bis. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai commi 1 e 2 sono versati all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici.”.

**296. Decreto legislativo 15 marzo 1996 n. 205. Modificazioni al decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, in materia di tutela giuridica dei programmi per elaboratore.**

*Questo decreto è stato pubblicato in GU 24 aprile 1996 n. 96, ed è entrato in vigore il 9 maggio 1996.*

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, recante attuazione della direttiva 91/250/CEE, del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela dei programmi per elaboratore;

Considerata la necessità di emanare disposizioni correttive degli articoli 5, 8 e 10 del citato decreto legislativo n. 518 del 1992;

Visti gli articoli 1, comma 5, e 6, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 1996;

Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

Emana il seguente decreto legislativo:

**1.** Il secondo periodo del comma 3 dell'art. 64ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 1992 n. 518, è sostituito dal seguente: "Le clausole contrattuali pattuite in violazione del presente comma e del comma 2 sono nulle."

**2.** Il comma 3 dell'art. 64quater della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, è sostituito dal seguente: "3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1 e 2 sono nulle."

**3.** Nell'ultimo comma dell'art. 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, la parola: "esclusione", è sostituita dalla seguente: "elusione".

**4. 1.** Nel primo periodo del comma 1 dell'art. 171bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, le parole: "da L. 500.000 a L. 6.000.000.", sono sostituite dalle seguenti: "da lire 1.000.000 a lire 10.000.000."

Nel terzo periodo del comma 1 dell'art. 171bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, le parole: "L.1.000.000", sono sostituite dalle seguenti: "lire 3.000.000".

**297. Decreto legislativo 19 marzo 1996 n. 198. Adeguamento della legislazione interna in materia di proprietà industriale alle prescrizioni obbligatorie dell'accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale concernenti il commercio – Uruguay Round.**

*Questo decreto è stato emanato in base alla legge 29 dicembre 1994 n. 747 (i cui termini sono stati prorogati dalla legge 13 luglio 1995 n. 295 e dalla legge 22 febbraio 1996 n. 73), è stato pubblicato in GU 15 aprile 1996 n. 88 supplemento ordinario, ed è entrato in vigore il 16 aprile 1996.*

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 29 dicembre 1994, n. 747, recante ratifica ed esecuzione degli atti concernenti i risultati dei negoziati dell'Uruguay Round, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994, ed in particolare l'art. 3 recante delega al Governo per l'adequamento della legislazione interna in materia di proprietà industriale a tutte le prescrizioni obbligatorie dell'accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale concernenti il commercio;

Viste le leggi 13 luglio 1995, n. 295 e 22 febbraio 1996, n. 73;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 marzo 1996;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro degli affari esteri;

Emana il seguente decreto legislativo:

**CAPO V**

**MODIFICHE ALLA LEGGE 21 FEBBRAIO 1989, N. 70, IN MATERIA DI TOPOGRAFIE DI PRODOTTI A SEMICONDUTTORI**

**28.** 1. L'art. 5 della legge 21 febbraio 1989, n. 70, è sostituito dal seguente:

“Art. 5 (*Riconoscimento dei diritti*) 1. – I diritti esclusivi di cui all'art. 4 sono riconosciuti quando:

a) la topografia risponda ai requisiti di cui all'art. 2;

b) la topografia sia registrata in Italia ovvero, qualora la topografia sia stata oggetto di precedente sfruttamento commerciale in qualunque parte del mondo, la registrazione intervenga entro il termine di cui all'art. 7;

c) al momento del primo sfruttamento commerciale o della richiesta di registrazione il proprietario della topografia sia:

1) cittadino oppure persona giuridica italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;

2) cittadino o persona giuridica di altro Stato parte dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, adottato a Marrakech il 15 aprile 1994 o di una convenzione disciplinante la protezione di una topografia, a cui l'Italia abbia aderito;

3) cittadino o persona giuridica ovvero residente di altri Stati ai quali l'Italia, pur in assenza di convenzioni internazionali bilaterali per la protezione della topografia, concede il trattamento nazionale su base di reciprocità, se la protezione accordata dalla legge dell'altro Stato a favore di cittadini o persone giuridiche italiane è analoga alla protezione prevista dalla presente legge.

**29.** 1. All'art. 18 della legge 21 febbraio 1989, n. 70, il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Se gli atti indicati alle lettere a) e b) dell'art. 7 avvengono dopo il primo atto di sfruttamento commerciale di un prodotto a semiconduttori senza menzione di riserva, il titolare della topografia registrata ha diritto ad un equo compenso e l'autore della contraffazione ha diritto di ottenere una licenza ad eque condizioni per continuare a sfruttare la topografia nei limiti dell'uso fatto prima che fosse registrata. Qualora il titolare della registrazione si rifiuti di rilasciare una licenza contrattuale si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 54quater e 54quinquies del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.”.

**30.** 1. All'art. 19 della legge 21 febbraio 1989, n. 70, il comma 2 è sostituito dal seguente ed è aggiunto, in fine, il seguente comma 2bis:

“2. Nell’ipotesi di cui al comma 1 è consentita la prosecuzione dell’attività intrapresa, nei limiti dei contratti già stipulati e delle scorte esistenti, ma il titolare dei diritti esclusivi ha diritto alla corresponsione di un equo corrispettivo, a partire dal momento in cui abbia adeguatamente avvisato l’acquirente in buona fede che la topografia è stata riprodotta illegalmente.

2bis. In mancanza di accordo tra le parti, per la determinazione e le modalità di pagamento del compenso, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 50 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni.”.

**32.** 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

**298. Decreto legge 26 aprile 1996 n. 213. Disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del diritto d'autore.**

*Questo decreto legge è stato pubblicato in GU 27 aprile 1996 n. 98, è entrato in vigore il 28 aprile 1996, ma non è stato convertito nei termini di legge. I suoi effetti sono stati fatti salvi dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1996 n. 650.*

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di conformare la disciplina in materia di bilanci delle imprese operanti nei settori dell'editoria e della radiodiffusione alle normative comunitarie di cui al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e di assicurare altresì al Garante per la radiodiffusione e l'editoria l'acquisizione di notizie e dati specifici necessari per l'esercizio delle funzioni istituzionali, uniformando i flussi informativi provenienti dagli operatori del settore editoriale e da quelli del settore radiotelevisivo;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di garantire l'ulteriore prosecuzione dell'esercizio degli impianti televisivi e sonori, in ambito locale, da parte delle emittenti autorizzate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

Emana il seguente decreto legge:

**7. Ulteriori rappresentazioni non considerate pubbliche** – 1. All'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Non è altresì considerata pubblica l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera nell'ambito normale dei centri sociali o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti, nonché delle associazioni di volontariato, purché destinata ai soli soci ed invitati e sempre che non venga effettuata a scopo di lucro”.

**9. Durata della protezione del diritto d'autore** – 1. I termini di durata di protezione dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno di cui al titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, previsti dagli articoli 25, 26, 27, 31, 32 e 32bis della stessa legge, sono elevati a settanta anni.

2. I termini di durata di protezione dei diritti dei produttori di dischi fonografici ed apparecchi analoghi di cui all'articolo 75 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono elevati a cinquanta anni.

3. Il termine di durata di protezione dei diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento di cui all'articolo 78bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è elevato a cinquanta anni. 4. Il termine di protezione dei diritti di coloro che esercitano l'attività di emissione radiofonica o televisiva di cui all'articolo 79 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è elevato a cinquanta anni.

5. Il termine di durata di protezione dei diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori previsto all'articolo 85 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è elevato a cinquanta anni.

6. È abrogato il termine di proroga di protezione previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.

7. I termini di durata di protezione disciplinati nei commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche alle opere ed ai diritti non più protetti sulla base dei termini previgenti, sempreché, per effetto dell'applicazione dei termini di cui ai citati commi, dette opere e diritti ricadano in protezione alla data del 29 giugno 1995.

8. Ai fini del prolungamento della durata di protezione di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo si applicano, salvo diverso accordo tra gli autori, loro eredi e legatari ed i rispettivi cessionari, e norme contenute negli articoli 2, 3, 4, 5 e nell'articolo 6, comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.

9. La disciplina prevista negli articoli 2, 3, 4, 5 e 6, comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440, si estende alle opere ed ai diritti la cui

protezione è ripristinata a norma del comma 7 e la comunicazione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 22 luglio 1945, n. 440, viene fatta entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'applicazione della disciplina prevista dal presente comma è cessionario chi ha acquistato i diritti prima della loro estinzione.

10. Restano salvi gli atti e le operazioni compiuti anteriormente alla data del 29 giugno 1995, relativamente alle opere oggetto dei diritti di cui al comma 7

**10. *Entrata in vigore*** – 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**299. Comunicato del Ministero di grazia e giustizia 27 aprile 1996. Mancata conversione del decreto legge 26 febbraio 1996, n. 77, recante “Disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell’editoria e di protezione del diritto di autore”.**

*Questo comunicato è stato pubblicato in GU 27 aprile 1996 n. 98.*

Il decreto legge 26 febbraio 1996, n. 77, recante “Disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell’editoria e di protezione del diritto di autore” non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 48 del 27 febbraio 1996.

**300. Decreto legge 22 giugno 1996 n. 331. Disposizioni urgenti in materia di bilancio per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del diritto d'autore.**

*Questo decreto legge è stato pubblicato in GU 26 giugno 1996 n. 148, è entrato in vigore il 27 giugno 1996 ma non è stato convertito nei termini di legge. I suoi effetti sono stati fatti salvi dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1996 n. 650.*

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di conformare la disciplina in materia di bilanci delle imprese operanti nei settori dell'editoria e della radiodiffusione alle normative comunitarie di cui al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e di assicurare altresì al Garante per la radiodiffusione e l'editoria l'acquisizione di notizie e dati specifici necessari per l'esercizio delle funzioni istituzionali, uniformando i flussi informativi provenienti dagli operatori del settore editoriale e da quelli del settore radiotelevisivo;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assegnare contributi straordinari a favore del teatro dell'Opera di Roma, e del teatro della Scala di Milano, al fine di conseguire la ristrutturazione organizzativa ed il finanziamento necessario dei medesimi enti, nonché a favore del teatro comunale dell'Opera di Genova, al fine di assicurare il pieno funzionamento e la valorizzazione degli impianti;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire sulla disciplina di protezione del diritto di autore;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 giugno 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

Emana il seguente decreto legge:

**7. Ulteriori rappresentazioni non considerate pubbliche** – 1. All'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Non è altresì considerata pubblica l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera nell'ambito normale dei centri sociali o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti, nonché delle associazioni di volontariato, purché destinata ai soli soci ed invitati e sempre che non venga effettuata a scopo di lucro”.

**9. Durata della protezione del diritto d'autore.** – 1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “è altresì elevato a cinquanta anni il termine di durata di protezione dei diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento di cui al titolo II, capo 1bis, previsto dall'articolo 78bis della legge 22 aprile 1941, n. 633.”.

2. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “sempre che per effetto dell'applicazione di tali termini, detti opere e diritti ricadano in protezione alla data del 29 giugno 1995.”.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, si applicano a decorrere dal 29 giugno 1995.

4. Nel comma 4 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, le parole: “anteriores alla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “anteriores al 29 giugno 1995”.

5. La disciplina prevista negli articoli da 2 a 5 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440, si estende alle opere ed ai diritti la cui protezione è ripristinata a norma del comma 2 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e la comunicazione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440, viene fatta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'applicazione della disciplina prevista dal presente comma è cessionario chi ha acquistato i diritti prima della loro estinzione.

**10. Entrata in vigore** – 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.



**301. Comunicato del Ministero di grazia e giustizia 26 giugno 1996. Mancata conversione del decreto legge 26 aprile 1996, n. 213, recante “Disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell’editoria e di protezione del diritto di autore”.**

*Questo comunicato è stato pubblicato in GU 26 giugno 1996 n. 148.*

Il decreto legge 26 aprile 1996, n. 213, recante “Disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell’editoria e di protezione del diritto di autore” non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 98 del 27 aprile 1996.

**302. Decreto legge 8 agosto 1996 n. 439. Disposizioni urgenti in materia di bilancio per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del diritto d'autore.**

*Questo decreto legge è stato pubblicato in GU 26 agosto 1996 n. 199, è entrato in vigore il 26 agosto 1996, ma non è stato convertito nei termini di legge. I suoi effetti sono stati fatti salvi dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1996 n. 650.*

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di conformare la disciplina in materia di bilanci delle imprese operanti nei settori dell'editoria e della radiodiffusione alle normative comunitarie di cui al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e di assicurare altresì al Garante per la radiodiffusione e l'editoria l'acquisizione di notizie e dati specifici necessari per l'esercizio delle funzioni istituzionali, uniformando i flussi informativi provenienti dagli operatori del settore editoriale e da quelli del settore radiotelevisivo;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assegnare contributi straordinari a favore del teatro dell'Opera di Roma, e del teatro della Scala di Milano, al fine di conseguire la ristrutturazione organizzativa ed il finanziamento necessario dei medesimi enti, nonché a favore del teatro comunale dell'Opera di Genova, al fine di assicurare il pieno funzionamento e la valorizzazione degli impianti;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire sulla disciplina di protezione del diritto di autore;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

Emana il seguente decreto legge:

**7. Ulteriori rappresentazioni non considerate pubbliche** – 1. All'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Non è altresì considerata pubblica l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera nell'ambito normale dei centri sociali o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti, nonché delle associazioni di volontariato, purché destinata ai soli soci ed invitati e sempre che non venga effettuata a scopo di lucro”.

**9. Durata della protezione del diritto d'autore** - 1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “È altresì elevato a cinquanta anni il termine di durata di protezione dei diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento di cui al titolo II, capo 1bis, previsto dall'articolo 78bis della legge 22 aprile 1941, n. 633.”

2. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, semprechè per effetto dell'applicazione di tali termini, detti opere e diritti ricadano in protezione alla data del 29 giugno 1995.”

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, si applicano a decorrere dal 29 giugno 1995.

4. Nel comma 4 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, le parole: “anteriores alla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “anteriores al 29 giugno 1995”.

5. La disciplina prevista negli articoli da 2 a 5 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440, si estende alle opere ed ai diritti la cui protezione è ripristinata a norma del comma 2 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e la comunicazione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440, viene fatta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'applicazione della disciplina prevista dal presente comma è cessionario chi ha acquistato i diritti prima della loro estinzione.

**11. Entrata in vigore.** – 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**303. Comunicato del Ministero di grazia e giustizia 26 agosto 1996. Mancata conversione del decreto legge 22 giugno 1996, n. 331, recante “Disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell’editoria e di protezione del diritto di autore”.**

*Questo comunicato è stato pubblicato in GU 26 agosto 1996 n. 199.*

Il decreto legge 22 giugno 1996, n. 331, recante “Disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell’editoria e di protezione del diritto di autore” non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 148 del 26 giugno 1996.

**304. Decreto legge 23 ottobre 1996 n. 541. Disposizioni urgenti in materia di bilancio per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del diritto d'autore, nonché interventi per lo spettacolo.**

*Questo decreto legge è stato pubblicato in GU 23 ottobre 1996 n. 249, è entrato in vigore il 23 ottobre 1996, ma non è stato convertito nei termini di legge. I suoi effetti sono stati fatti salvi dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1996 n. 650.*

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di conformare la disciplina in materia di bilancio delle imprese operanti nei settori dell'editoria e della radiodiffusione alle normative comunitarie di cui al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e di assicurare altresì al Garante per la radiodiffusione e l'editoria l'acquisizione di notizie e dati specifici necessari per l'esercizio delle funzioni istituzionali, uniformando i flussi informativi provenienti dagli operatori del settore editoriale e da quelli del settore radiotelevisivo;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare alcune norme della legge 7 agosto 1990, n. 250, recante provvidenze per l'editoria;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di snellire la composizione delle commissioni consultive operanti presso il Dipartimento dello spettacolo della Presidenza del Consiglio e di istituire un Comitato per i problemi dello spettacolo;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assegnare contributi straordinari a favore del Teatro dell'Opera di Roma, e del Teatro alla Scala di Milano, al fine di conseguire la ristrutturazione organizzativa ed il risanamento finanziario dei medesimi enti, nonché a favore del Teatro comunale dell'Opera di Genova, al fine di assicurare il pieno funzionamento e la valorizzazione degli impianti;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire sulla disciplina di protezione del diritto d'autore;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle poste e delle telecomunicazioni, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport;

Emana il seguente decreto legge:

**7. Ulteriori rappresentazioni non considerate pubbliche** – 1. All'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Non è altresì considerata pubblica l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera nell'ambito normale dei centri sociali o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti, nonché delle associazioni di volontariato, purché destinata ai soli soci ed invitati e sempre che non venga effettuata a scopo di lucro".

**9. Durata della protezione del diritto d'autore** – 1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È altresì elevato a cinquanta anni il termine di durata di protezione dei diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento di cui al titolo II, capo Ibis, previsto dall'articolo 78bis della legge 22 aprile 1941, n. 633."

2. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In nessun caso l'elevazione della durata di protezione dei diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, nonché dei produttori di opere fonografiche, potrà comportare l'automatica estensione dei termini di cessione dei diritti di utilizzo economico delle opere dell'ingegno effettuata dai loro autori. Nel rispetto dell'autonomia contrattuale delle parti, tale estensione dovrà risultare da una esplicita pattuizione tra di esse."

3. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", semprechè, per effetto dell'applicazione di tali termini, detti opere e diritti ricadano in protezione alla data del 29 giugno 1995."

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, si applicano a decorrere dal 29 giugno 1995.

5. Nel comma 4 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, le parole: "anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle

seguenti: "anteriormente al 29 giugno 1995".

6. La disciplina prevista negli articoli da 2 a 5 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440, si estende alle opere ed ai diritti la cui protezione è ripristinata a norma del comma 2 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e la comunicazione di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo luogotenenziale viene fatta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'applicazione della disciplina prevista dal presente comma è cessionario chi ha acquistato i diritti prima della loro estinzione.

**13. *Entrata in vigore*** – 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**305. Decreto legge 23 ottobre 1996 n. 545. Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva.**

*Questo decreto legge è stato pubblicato in GU 23 ottobre 1996, è entrato in vigore il 23 ottobre 1996, ed è stato convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996 n. 650.*

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di evitare l'interruzione dell'attività di radiodiffusione da parte di soggetti attualmente autorizzati nelle more dell'approvazione del disegno di legge governativo che, in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale 7 dicembre 1994, n. 420, fissa nuovi indici di concentrazione consentita nel settore radiotelevisivo;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'attuazione delle direttive comunitarie finalizzate alla completa liberalizzazione dei servizi di telecomunicazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

Emana il seguente decreto legge:

**1. Esercizio dell'attività radiotelevisiva.** - 1. In attesa della riforma complessiva del sistema radiotelevisivo e delle telecomunicazioni, da attuare nel rispetto delle indicazioni date dalla Corte costituzionale con sentenza 7 dicembre 1994, n. 420, è consentita ai soggetti che legittimamente svolgono l'attività radiotelevisiva alla data del 27 agosto 1996 la prosecuzione dell'esercizio:

a) della radiodiffusione sonora in ambito nazionale e locale, nonché della radiodiffusione televisiva in ambito locale fino al 27 agosto 1997;

b) della radiodiffusione televisiva in ambito nazionale fino al 31 gennaio 1997.

**2. Direttive comunitarie.** - 1. Su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e in applicazione dell'articolo 4, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, sono adottati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i regolamenti per l'attuazione:

a) della direttiva 95/51/CE, riguardante l'uso di reti televisive via cavo per la fornitura di servizi di telecomunicazioni già liberalizzati;

b) della direttiva 95/62/CE sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale;

c) della direttiva 96/19/CE, che modifica la direttiva 90/388/CEE, al fine della completa apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni.

2. Con i regolamenti di cui al comma 1 si riconosce:

a) la soppressione dei diritti esclusivi e speciali;

b) il diritto di ciascuna impresa di svolgere servizi di telecomunicazioni e di installare reti di telecomunicazioni;

c) la sottoposizione delle imprese ad autorizzazione, salve le concessioni previste da legge.

3. I regolamenti di cui al presente articolo stabiliscono, secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, condizioni, requisiti e procedure per il rilascio delle autorizzazioni o concessioni, loro durata, onerosità, obblighi di interconnessione, di accesso e di fornitura del servizio universale.

**3. Abrogazione.** - 1. Sono abrogate le disposizioni del decreto legge 28 agosto 1996, n. 444.

**4. Entrata in vigore.** - 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**306. Decreto legislativo 23 ottobre 1996 n. 581. Attuazione della direttiva 93/98/CEE per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto di autore e di diritti connessi, applicabili alla radiodiffusione e alla ritrasmissione via cavo. Testo consolidato non ufficiale.**

*Questo decreto è stato emanato in base alla legge 6 febbraio 1996 n. 52, è stato pubblicato in GU 18 novembre 1996 n. 270, è entrato in vigore il 19 novembre 1996, ed è stato modificato dal decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 154.*

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, e, in particolare, gli articoli 1, 3, 16 e l'allegato A;

Vista la direttiva n. 93/83/CEE del Consiglio del 27 settembre 1993, concernente il coordinamento di alcune norme in materia di diritti d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 93;

Visto il decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 ottobre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, delle poste e delle telecomunicazioni, di grazia e giustizia, del tesoro e per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport;

Emana il seguente decreto legislativo:

1. L'art. 16 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“Art. 16. – 1. Il diritto esclusivo di diffondere ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radio, la televisione e altri mezzi analoghi e comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo.”.

2. Dopo l'art. 16 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è inserito il seguente:

“Art. 16bis. – 1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) satellite: qualsiasi satellite operante su bande di frequenza che, a norma della legislazione sulle telecomunicazioni, sono riservate alla trasmissione di segnali destinati alla ricezione diretta del pubblico o riservati alla comunicazione individuale privata purché la ricezione di questa avvenga in condizioni comparabili a quelle applicabili alla ricezione da parte del pubblico.

b) comunicazioni al pubblico via satellite: l'atto di inserire sotto il controllo e al responsabilità dell'organismo di radiodiffusione operante sul territorio nazionale i segnali portatori di programmi destinati ad essere ricevuti dal pubblico in una sequenza ininterrotta di comunicazioni diretta al satellite e poi a terra. Qualora i segnali di programma siano diffusi in forma codificata, vi è comunicazione al pubblico via satellite a condizione che i mezzi per la decodificazione della trasmissione siano messi a disposizione del pubblico a cura dell'organismo di radiodiffusione stesso o di terzi con il suo consenso. Qualora la comunicazione al pubblico via satellite abbia luogo nel territorio di uno stato nel quale non esista il livello di protezione che per detto sistema di comunicazione stabilisce la presente legge:

1) se i segnali ascendenti portatori di programmi sono trasmessi al satellite da una stazione situata nel territorio nazionale, la comunicazione al pubblico via satellite si considera avvenuta in Italia. I diritti riconosciuti dalla presente legge, relativi alla radiodiffusione via satellite, sono esercitati nei confronti del soggetto che gestisce la stazione;

2) se i segnali ascendenti sono trasmessi da una stazione non situata in uno Stato membro dell'Unione europea, ma la comunicazione al pubblico via satellite avviene su incarico di un organismo di radiodiffusione situato in Italia, la comunicazione al pubblico si considera avvenuta sul territorio nazionale purché l'organismo di radiodiffusione vi abbia la sua sede principale. I diritti stabiliti dalla presente legge,

relativi alla radiodiffusione via satellite, sono esercitati nei confronti del soggetto che gestisce l'organismo di radiodiffusione;

c) ritrasmissione via cavo: la ritrasmissione simultanea, invariata ed integrale, per il tramite di un sistema di redistribuzione via cavo o su frequenze molto elevate, destinata al pubblico, di un'emissione primaria radiofonica o televisiva comunque diffusa, proveniente da un altro Stato membro dell'Unione europea e destinata alla ricezione del pubblico.”.

**3.** 1. Dopo l'art. 46 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è inserito il seguente:

“Art. 46bis. – 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 45, agli autori di opere cinematografiche ed audiovisive in caso di cessione del diritto di diffusione al produttore, spetta, per ciascuna utilizzazione delle opere stesse a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite un equo compenso a carico del produttore o del cessionario dei suoi diritti. Salvo diverso accordo tra le parti, tale compenso è determinato, riscosso e ripartito secondo le norme di regolamento”.

**4.** 1. All'art. 61, primo comma, n. 3 della legge 22 aprile 1941, n. 633 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole “nonché di autorizzarne la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo.”.

All'art. 61, secondo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole “ nonché l'autorizzazione alla comunicazione al pubblico via satellite o alla ritrasmissione via cavo.”.

**5.** 1. All'art. 73, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633 le parole “della radiodiffusione, della cinematografia, della televisione” sono sostituite dalle seguenti “della diffusione radiofonica e televisiva ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, della cinematografia.”.

**6.** 1. All'art. 80, comma 2, lettera c), della legge 22 aprile 1941, n. 633, al primo periodo dopo le parole “in qualsivoglia forma e modo” sono aggiunte le seguenti “ivi compresa quella via satellite” e alla fine del secondo periodo sono aggiunte le seguenti parole: “ se la fissazione riguarda un'opera cinematografica o audiovisiva, all'artista interprete ed esecutore spetta, per ciascuna utilizzazione dell'opera stessa a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite, un equo compenso, a carico del produttore o del cessionario dei suoi diritti. Salvo di verso accordo tra le parti, tale compenso è determinato, riscosso, e ripartito secondo le norme di regolamento.”.

**7.** 1. All'art. 84, comma 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo la parola “radiodiffusione” sono aggiunte le seguenti “ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite”.

**8.** 1. Dopo l'art. 85 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è inserito il seguente:

“Art. 85bis. – 1. In aggiunta ai diritti già disciplinati nel presente capo e nei capi precedenti, ai detentori dei diritti connessi è riconosciuto il diritto di autorizzare la ritrasmissione via cavo secondo le disposizioni di cui all'art. 110bis.”.

**9.** 1. Dopo l'art. 110 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è inserito il seguente:

“Art. 110bis. – 1. L'autorizzazione alla ritrasmissione via cavo delle missioni di radiodiffusione è concessa mediante contratto tra i titolari del diritto di autore, i detentori di diritti connessi ed i cablodistributori.

2. In caso di mancata autorizzazione per la ritrasmissione via cavo di una emissione di radiodiffusione, le parti interessate possono far ricorso ad un terzo, scelto di comune accordo, per la formulazione di una proposta di contratto. In caso di mancato accordo la scelta viene effettuata dal presidente del tribunale ove ha sede una delle parti interessate.

3. La proposta del terzo si ritiene accettata se nessuna delle parti interessate vi si oppone entro novanta giorni dalla notifica.”.

**10.** 1. Al primo comma dell'art. 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633 dopo la parola “radiodiffusione” sono aggiunte le seguenti: “ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite.”.

**11.** 1. Dopo l'art. 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è inserito il seguente:

“Art. 180bis. – 1. Il diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via cavo è esercitato dai titolari dei diritti d'autore e dai detentori dei diritti connessi esclusivamente attraverso la Società italiana degli autori e degli editori. Per i detentori dei diritti connessi la Società italiana degli autori e degli editori agisce sulla base di apposite convenzioni da stipulare con l'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori per i diritti degli artisti interpreti esecutori ed eventualmente con altre società di gestione collettiva



appositamente costituite per amministrare, quale loro unica o principale attività, gli altri diritti connessi.”

2. Dette società operano anche nei confronti dei titolari non associati della stessa categoria di diritti con gli stessi criteri impiegati nei confronti dei propri associati.

3. I titolari non associati possono far valere i propri diritti entro il termine di tre anni dalla data di ritrasmissione via cavo che comprende la loro opera o altro elemento protetto.

4. Gli organismi di radiodiffusione sono esentati dall’obbligo dei cui al comma 1 per la gestione dei diritti delle proprie emissioni sia che si tratti di diritti propri sia che si tratti di titolarità acquisita.”:

**12.** 1. Ai fini della comunicazione al pubblico via satellite, i diritti relativi agli artisti interpreti ed esecutori, ai produttori di fonogrammi ed agli organismi di radiodiffusione sorti da contratti stipulati anteriormente alla data del 1 gennaio 1995, sono regolati dalle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Ai fini della comunicazione al pubblico via satellite, ai contratti relativi all’utilizzazione di opere e di altri elementi protetti dal diritto di autore, in vigore al 1 gennaio 1995, si applicano a partire dal 1 gennaio 2000 le disposizioni del presente decreto, se tali contratti scadono oltre quest’ultima data.

3. In un contratto di coproduzione internazionale, concluso prima del 1 gennaio 1995 tra un coproduttore di uno Stato membro e uno o più coproduttori di altri Stati membri o di Stati terzi, l’autorizzazione alla comunicazione al pubblico via satellite, da parte di uno dei coproduttori o dei suoi cessionari, richiede il consenso preventivo del detentore dell’esclusività territoriale o linguistica, sia esso un coproduttore o un cessionario, qualora in detto contratto coesistano le seguenti condizioni:

a) sia previsto espressamente un regime di ripartizione dei diritti di utilizzazione tra i coproduttori in base alla zona geografica per tutti i mezzi di comunicazione al pubblico;

b) non vi sia distinzione tra gli accordi applicabili alla comunicazione al pubblico via satellite e le disposizioni applicabili agli altri modi di comunicazione;

c) la comunicazione al pubblico via satellite delle coproduzioni pregiudichi l’esclusività, ed in particolare quella linguistica, di uno dei coproduttori o dei suoi cessionari in un dato territorio.

4. abrogato<sup>319</sup>.

**13.** 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

---

<sup>319</sup> Questo comma è stato abrogato dall’art. 17 del decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 154. Il testo iniziale del co. 4 disponeva che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri saranno apportate le eventuali modifiche al regolamento di esecuzione della legge 22 aprile 1941 n. 633, approvato con regio decreto 18 maggio 1942 n. 1369, relativamente agli articoli 3 e 6”.

**307. Comunicato del Ministero di grazia e giustizia 26 ottobre 1996. Mancata conversione del decreto legge 8 agosto 1996, n. 439, recante “Disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell’editoria e di protezione del diritto di autore”.**

*Questo comunicato è stato pubblicato in GU 26 ottobre 1996 n. 252.*

Si comunica che le disposizioni del decreto legge 8 agosto 1996, n. 439 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 199 del 26 agosto 1996), non convertito in legge, recante “Disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell’editoria e di protezione del diritto di autore” sono state abrogate dal decreto legge 23 ottobre 1996, n. 541 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 249 del 23 ottobre 1996).

**308. Legge 5 novembre 1996 n. 596. Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla coproduzione cinematografica, con annessi, fatta a Strasburgo il 2 ottobre 1992.**

*Questa legge è stata pubblicata in GU 23 novembre 1996 n. 275 supplemento ordinario, ed è entrata in vigore il 24 novembre 1996.*

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;  
Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

**1.** 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea sulla coproduzione cinematografica, con due annessi, fatta a Strasburgo il 2 ottobre 1992.

**2.** 1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 della convenzione.

**3.** 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

**309. Legge 23 dicembre 1996 n. 650. Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva. Interventi per il riordino della RAI S.p.A., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata.**

*Questa legge è stata pubblicata in GU 23 dicembre 1996 n. 300, è entrata in vigore il 23 dicembre 1996, ed è stata modificata dalla legge 7 agosto 1997 n. 266.*

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;  
Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

1. 1. Il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto legge 28 agosto 1996, n. 444.

3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 558, e delle sue successive reiterazioni, compreso il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 540, concernenti disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordinamento della RAI S.p.A.

4. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto legge 27 ottobre 1995, n. 443, e delle sue successive reiterazioni, compreso il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 544, concernenti disposizioni urgenti per assicurare l'attività delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonché per disciplinare le trasmissioni televisive in forma codificata.

5. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto legge 29 dicembre 1995, n. 558, e delle sue successive reiterazioni, compreso il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 544, concernenti i servizi audiotex e videotex.

6. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto legge 23 febbraio 1994, n. 129, e delle sue successive reiterazioni, compreso il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 541, concernenti disposizioni urgenti in materia di bilancio per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del diritto d'autore.

7. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

#### ALLEGATO

##### MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO LEGGE 23 OTTOBRE 1996, N. 545

Gli articoli 1, 2 e 3 sono sostituiti dal seguente:

Art. 1. - *Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni, interventi per il riordino della RAI s.p.a., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata.*

18. Il comma 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è sostituito dal seguente:

“8. La trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici da parte dei concessionari privati non può eccedere per ogni ora di programmazione, rispettivamente, il 18 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, il 20 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale, il 5 per cento per la radiodiffusione sonora nazionale o locale da parte di concessionaria a carattere comunitario. Un'eventuale eccedenza di messaggi pubblicitari, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o in quella successiva.”

48. Dopo l'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

“Art. 15bis. - 1. Agli autori spetta un compenso ridotto quando l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera avvengono nella sede dei centri o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti nonché delle associazioni di volontariato, purché

destinate ai soli soci ed invitati e sempre che non vengano effettuate a scopo di lucro. In mancanza di accordi fra la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni di categoria interessate, la misura del compenso sarà determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare sentito il Ministro dell'interno.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'individuazione delle circostanze soggettive ed oggettive che devono dar luogo alla applicazione della disposizione di cui al primo periodo del comma 1. In particolare occorre prescrivere:

a) l'accertamento dell'iscrizione da almeno due anni dei soggetti ivi indicati ai registri istituiti dall'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266;

b) le modalità per l'identificazione della sede dei soggetti e per l'accertamento della quantità dei soci ed invitati, da contenere in un numero limitato e predeterminato;

c) che la condizione di socio sia conseguita in forma documentabile e con largo anticipo rispetto alla data della manifestazione di spettacolo;

d) la verifica che la manifestazione di spettacolo avvenga esclusivamente a titolo gratuito da parte degli artisti, interpreti o esecutori, ed a soli fini di solidarietà nell'esplicazione di finalità di volontariato”.

52. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “È altresì elevato a cinquanta anni il termine di durata di protezione dei diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento di cui al titolo II, capo Ibis, previsto dall'articolo 78bis della legge 22 aprile 1941, n. 633.”.

53. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “In nessun caso l'elevazione della durata di protezione dei diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, nonché dei produttori di opere fonografiche, potrà comportare l'automatica estensione dei termini di cessione dei diritti di utilizzo economico delle opere dell'ingegno effettuata dai loro autori. Nel rispetto dell'autonomia contrattuale delle parti, tale estensione dovrà risultare da una esplicita pattuizione tra di esse.”.

54. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1996, n. 52, sono aggiunte, in fine, le parole: “, semprechè, per effetto dell'applicazione di tali termini, detti opere e diritti ricadano in protezione alla data del 29 giugno 1995.”.

55. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, si applicano a decorrere dal 29 giugno 1995.

56. Al comma 4 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, le parole: “anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “anteriormente al 29 giugno 1995”.

57. La disciplina prevista negli articoli da 2 a 5 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440, si estende alle opere ed ai diritti la cui protezione è ripristinata a norma del comma 2 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e la comunicazione di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo luogotenenziale viene fatta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'applicazione della disciplina prevista dal presente comma è cessionario chi ha acquistato i diritti prima della loro estinzione.

58. abrogato<sup>320</sup>

Al titolo del decreto legge sono aggiunte, in fine, le parole “e telecomunicazioni”.

---

<sup>320</sup> Questo comma è stato abrogato dalla legge 7 agosto 1997 n. 266. Il testo iniziale del co. 58 disponeva che “Il diritto di autore di opere del disegno industriale è ricompreso tra quelli tutelati dalla legge 22 aprile 1941 n. 633. Il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, è autorizzato ad emanare norme di attuazione e di coordinamento della disposizione del precedente periodo del presente comma con la normativa vigente in materia di disegno industriale. Lo schema di regolamento è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso sia espresso, entro venti giorni dalla data di assegnazione, il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso tale termine, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere”.

**310. Comunicato del Ministero di grazia e giustizia 23 dicembre 1996. Mancata conversione del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 541, recante “Disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell’editoria e di protezione del diritto di autore, nonché interventi per lo spettacolo”.**

*Questo comunicato è stato pubblicato in GU 23 dicembre 1996 n. 300.*

Il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 541, recante “Disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell’editoria e di protezione del diritto di autore, nonché interventi per lo spettacolo” non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 249 del 23 ottobre 1996.

**311. Decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669. Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997.**

*Questo decreto legge è stato pubblicato in GU 31 dicembre 1996 n. 305, è entrato in vigore l'1 gennaio 1997, ed è stato convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997 n.30.*

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di imposizione diretta e indiretta, di riscossione dei tributi, nonché in materia di contrasto all'evasione e di funzionamento dell'amministrazione finanziaria;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni integrative della manovra di finanza pubblica per il 1997, dirette ad assicurare il più efficace controllo dei flussi di spesa, nonché a completare la manovra stessa con le opportune disposizioni in materia finanziaria e contabile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, delle risorse agricole, alimentari e forestali, della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle poste e delle telecomunicazioni, di grazia e giustizia, dell'interno, dei lavori pubblici, del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

Emana il seguente decreto legge:

## CAPO I

### DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

**6. Altre disposizioni in materia di contrasto all'evasione, di beni e diritti dello Stato e di funzionamento dell'amministrazione finanziaria.** – 1. Il risarcimento del danno cagionato all'erario come diretta conseguenza della mancata corresponsione dei tributi, nell'ambito del procedimento penale, si effettua, sulla base di apposita dichiarazione, mediante versamento irripetibile al concessionario della riscossione, che riversa i relativi importi nei corrispondenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. Degli importi versati si tiene conto ai fini della determinazione delle imposte, sanzioni e interessi dovuti in base all'azione di accertamento tributario. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro, sono determinati il contenuto della dichiarazione e le modalità del versamento.

2. Il Ministero delle finanze può affidare le attività di recupero, deposito, redazione dell'inventario, alienazione e rottamazione di beni mobili iscritti in pubblici registri oggetto di provvedimento definitivo di confisca amministrativa ad uno o più concessionari. Per la scelta del concessionario si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, in materia di appalti pubblici di servizi. I rapporti tra il Ministero delle finanze e il concessionario sono disciplinati da apposita convenzione onerosa per il concessionario medesimo, conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro delle finanze.

3. Il comma 114 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, è sostituito dal seguente:

"114. I beni immobili ed i diritti reali sugli immobili appartenenti allo Stato, situati nei territori delle regioni a statuto speciale non possono essere conferiti nei fondi di cui al comma 86, né alienati o permutati. I suddetti beni e diritti sono trasferiti al patrimonio delle rispettive regioni, nonché alle province autonome di Trento e Bolzano, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti".

4. Gli articoli 175 e 176 della legge 22 aprile 1941, n. 633, riguardanti l'imposizione di un diritto demaniale sugli incassi derivanti da rappresentazioni, esecuzioni e radiodiffusioni di opere di pubblico dominio, sono abrogati.

5. L'attività degli uffici finanziari di cui alle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, e non ancora soppressi a norma dell'articolo 1 dello stesso decreto n. 644 del 1972, continua ad esplicarsi fino a data da determinare con decreto del Ministro delle finanze.

6. Per il pagamento del compenso a favore dei centri autorizzati di assistenza fiscale, previsto dall'articolo 78, comma 22, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, a valere sul capitolo 3479 del Ministero delle finanze, relativo alla assistenza prestata nel 1996 ai lavoratori dipendenti e pensionati, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 62, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni., dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevedono l'erogazione del predetto compenso direttamente dalla amministrazione finanziaria.

**30. *Entrata in vigore.*** – 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.



**312. Legge 28 febbraio 1997 n. 30. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997.**

*Questa legge è stata pubblicata in GU 1 marzo 1997. Le modifiche al decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669 sono entrate in vigore il 2 marzo 1997.*

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;  
Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

**1.** 1. Il decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

ALLEGATI  
MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO LEGGE  
31 DICEMBRE 1996, N. 669

(omissis)<sup>321</sup>

---

<sup>321</sup> Le modificazioni non riguardano l'art. 6 co. 4 del decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669, e sono qui omesse.

**313. Legge 15 marzo 1997 n. 59. Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa. Testo consolidato non ufficiale.**

*Questa legge è stata pubblicata in GU 17 marzo 1997 n. 63, ed è entrata in vigore l'1 aprile 1997. L'art. 11 è stato modificato dalle seguenti norme: legge 15 maggio 1997 n. 127 (in GU 17 maggio 1997 n. 113 supplemento ordinario); legge 16 giugno 1998 n. 191 (in GU 20 giugno 1998 n. 142 supplemento ordinario); legge 8 marzo 1999 n. 50 (in GU 9 marzo 1999 n. 6).*

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;  
Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

**CAPO I**

5. 1. È istituita una Commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari.

2. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della Commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle competenti Commissioni parlamentari.

3. La Commissione ha sede presso la Camera dei deputati. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.

4. La Commissione:

- a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
- b) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere.

**CAPO II**

11. 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 luglio 1999, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;

b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;

c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso.

2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione di cui all'articolo 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.

4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti principi e criteri direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre 1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilità

di direzione politica e compiti e responsabilità di direzione delle amministrazioni, nonché, ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera a), l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica;

c) semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui è conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;

d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e stabiliscano altresì una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca;

e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore;

f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che può richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;

g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorché concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti;

h) prevedere procedure facoltative di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro; i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalità di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonché l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole

amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalità di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica.

4bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

5. Il termine di cui all'articolo 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è riaperto fino al 31 luglio 1997.

6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera e) le parole: "ai dirigenti generali ed equiparati" sono soppresse; alla lettera i) le parole: "prevedere che nei limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia nazionale e decentrata" sono sostituite dalle seguenti: "prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato"; la lettera q) è abrogata; alla lettera t) dopo le parole: "concorsi unici per profilo professionale" sono inserite le seguenti: ", da espletarsi a livello regionale,".

7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato già pubblicato il bando di concorso<sup>322</sup>.

---

<sup>322</sup> Il testo iniziale dell'art. 11 disponeva che "1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a: a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo; b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, nonché gli enti privati, controllati direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale; c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche; d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso. - 2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione di cui all'articolo 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati. - 3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore. - 4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge e di coordinarle con i decreti legislativi emanati ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 dicembre 1997. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica e compiti e responsabilità di direzione delle amministrazioni, nonché, ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti principi e criteri direttivi: a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera a), l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica; c) semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui è conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti; d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e stabiliscano altresì una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca; e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione;

---

prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore; f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che può richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo; g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorché concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti; h) prevedere procedure di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro; i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalità di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonché l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalità di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica. - 5. Il termine di cui all'articolo 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è riaperto fino al 31 luglio 1997. - 6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera e) le parole: "ai dirigenti generali ed equiparati" sono soppresse; alla lettera i) le parole: "prevedere che nei limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia nazionale e decentrata" sono sostituite dalle seguenti: "prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato"; la lettera q) è abrogata; alla lettera t) dopo le parole: "concorsi unici per profilo professionale" sono inserite le seguenti: ", da espletarsi a livello regionale,". - 7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Questo testo è stato novellato una prima volta dall'art. 7 della legge 15 maggio 1997 n. 127. Il testo così novellato dell'art. 11 disponeva che "1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 luglio 1998, uno o più decreti legislativi diretti a: a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo; b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, nonché gli enti privati, controllati direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale; c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche; d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso. - 2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione di cui all'articolo 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati. - 3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore. - 4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti principi e criteri direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 marzo 1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica e compiti e responsabilità di direzione delle amministrazioni, nonché, ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti principi e criteri direttivi: a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui

---

rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera a), l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica; c) semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui è conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti; d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e stabiliscano altresì una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca; e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore; f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che può richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo; g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorché concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti; h) prevedere procedure di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro; i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalità di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonché l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalità di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica. - 5. Il termine di cui all'articolo 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è riaperto fino al 31 luglio 1997. - 6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera e) le parole: "ai dirigenti generali ed equiparati" sono soppresse; alla lettera i) le parole: "prevedere che nei limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia nazionale e decentrata" sono sostituite dalle seguenti: "prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato"; la lettera q) è abrogata; alla lettera t) dopo le parole: "concorsi unici per profilo professionale" sono inserite le seguenti: ", da espletarsi a livello regionale,". - 7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato già pubblicato il bando di concorso".

Questo testo è stato novellato una seconda volta dall'art. 1 della legge 16 giugno 1998 n. 191. Il testo così novellato dell'art. 11 disponeva che "1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o più decreti legislativi diretti a: a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo; b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale; c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei

---

risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche; d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso. – 2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione di cui all'articolo 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati. – 3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore. – 4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti principi e criteri direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre 1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica e compiti e responsabilità di direzione delle amministrazioni, nonché, ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti principi e criteri direttivi: a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera a), l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica; c) semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui è conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti; d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e stabiliscano altresì una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca; e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore; f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che può richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo; g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorché concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti; h) prevedere procedure facoltative di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro; i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalità di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonché l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalità di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica. - 4bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i

14. 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 11, il Governo perseguirà l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi amministrativi e si atterrà, oltrechè ai principi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dall'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) fusione o soppressione di enti con finalità omologhe o complementari, trasformazione di enti per i quali l'autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile in ufficio dello Stato o di altra amministrazione pubblica, ovvero in struttura di università, con il consenso della medesima, ovvero liquidazione degli enti inutili; per i casi di cui alla presente lettera il Governo è tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti;

b) trasformazione in associazioni o in persone giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonché di altri enti per il cui funzionamento non è necessaria la personalità di diritto pubblico; trasformazione in ente pubblico economico o in società di diritto privato di enti ad alto indice di autonomia finanziaria; per i casi di cui alla presente lettera il Governo è tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti;

c) omogeneità di organizzazione per enti omologhi di comparabile rilevanza, anche sotto il profilo delle procedure di nomina degli organi statutari, e riduzione funzionale del numero di componenti degli organi collegiali;

d) razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di vigilanza ministeriale, con esclusione, di norma, di rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione, e nuova disciplina del commissariamento degli enti;

e) contenimento delle spese di funzionamento, anche attraverso ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo di contraenti ovvero di organi, in analogia a quanto previsto dall'articolo 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) programmazione atta a favorire la mobilità e l'ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche.

(omissis)

---

decreti legislativi possono essere comunque emanati. – 5. Il termine di cui all'articolo 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è riaperto fino al 31 luglio 1997. – 6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera e) le parole: "ai dirigenti generali ed equiparati" sono soppresse; alla lettera i) le parole: "prevedere che nei limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia nazionale e decentrata" sono sostituite dalle seguenti: "prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato"; la lettera q) è abrogata; alla lettera t) dopo le parole: "concorsi unici per profilo professionale" sono inserite le seguenti: ", da espletarsi a livello regionale,". – 7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato già pubblicato il bando di concorso".

Il testo attuale dell'art. 11 qui pubblicato è stato poi introdotto dall'art. 9 della legge 8 marzo 1999 n. 50.



**314. Comunicato del Ministero degli affari esteri 21 marzo 1997. Entrata in vigore della Convenzione europea di coproduzione cinematografica, firmata a Strasburgo il 2 ottobre 1992.**

*Questo comunicato è stato pubblicato in GU 21 marzo 1997 n. 67.*

A seguito dell'emanazione della legge 5 novembre 1996, n. 596, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 23 novembre 1996 che ha autorizzato la ratifica italiana della Convenzione europea di coproduzione cinematografica, firmata a Strasburgo il 2 ottobre 1992, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica italiano, in data 14 febbraio 1997.

All'atto di deposito è stata formulata dall'Italia la seguente dichiarazione:

“En ce qui concerne l'article 5, paragraphe 5, de la Convention, l'Italie déclare que l'autorité compétente est la Presidenza del Consiglio - Dipartimento dello spettacolo - Roma”.

“Per ciò che concerne l'art. 5, paragrafo 5, della Convenzione, l'Italia dichiara che l'autorità competente è la Presidenza del Consiglio - Dipartimento dello spettacolo - Roma”.

Ai sensi dell'art. 17, l'atto sunnominato entrerà in vigore il 1°giugno 1997 nei rapporti tra Italia e Austria, Danimarca, Federazione Russa, Finlandia, Germania, Lettonia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Slovacca, Spagna, Svizzera e Ungheria.

**315. Decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 154. Attuazione della direttiva 93/98/CEE concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi.**

*Questo decreto è stato emanato in base alla legge 6 febbraio 1996 n. 52, è stato pubblicato in GU 13 giugno 1997 n. 136, ed è entrato in vigore il 14 giugno 1997.*

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria per il 1994, ed, in particolare, gli articoli 1 e 3, nonché l'articolo 17 che detta i criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva 93/98/CEE, del Consiglio del 29 ottobre 1993, concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente la protezione del diritto d'autore;

Visto il decreto legislativo 23 ottobre 1996, n. 581, recante attuazione della direttiva 93/83/CEE per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi, applicabili alla radiodiffusione e alla ritrasmissione via cavo;

Visto il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 541, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 1997;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 maggio 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, delle poste e telecomunicazioni e per i beni culturali e ambientali delegato per lo spettacolo e lo sport;

Emana il seguente decreto legislativo:

**1. Modalità di determinazione di equo compenso all'autore.** – 1. Al comma 5, dell'articolo 18bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente periodo:

“In difetto di accordo da concludersi tra le categorie interessate quali individuate dall'articolo 16, primo comma, del regolamento, detto compenso è stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.”.

**2. Durata di protezione delle opere postume.** – 1. L'articolo 31 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“Art. 31. – Nelle opere pubblicate per la prima volta dopo la morte dell'autore, che non ricadono nella previsione dell'articolo 85ter, la durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica è di settanta anni a partire dalla morte dell'autore.”.

**3. Durata di protezione delle opere cinematografiche.** – 1. L'articolo 32 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“Art. 32. – Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 44, i diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica o assimilata durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell'ultima persona sopravvissuta fra le seguenti persone: il direttore artistico, gli autori della sceneggiatura, ivi compreso l'autore del dialogo, e l'autore della musica specificamente creata per essere utilizzata nell'opera cinematografica o assimilata.”.

**4. Durata di protezione delle opere fotografiche.** – 1. L'articolo 32bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“Art. 32bis. – I diritti di utilizzazione economica dell'opera fotografica durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell'autore.”.

**5. Modalità di computo dei termini di durata di protezione dei diritti di autore.** – 1. Dopo l'articolo 32bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

“Art. 32ter. – I termini finali di durata dei diritti di utilizzazione economica previsti dalle disposizioni della presente sezione si computano, nei rispettivi casi, a

decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verifica la morte dell'autore o altro evento considerato dalla norma.”

**6. Equo compenso agli autori nonché all'autore della traduzione dei dialoghi espressi in lingua straniera per l'utilizzazione di opere cinematografiche.** – 1. L'articolo 46bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“Art. 46bis. – 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 46, in caso di cessione del diritto di diffusione al produttore, spetta agli autori di opere cinematografiche e assimilate un equo compenso a carico degli organismi di emissione per ciascuna utilizzazione delle opere stesse a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite.

2. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate diversa da quella prevista nel comma 1 e nell'articolo 18bis, comma 5, agli autori delle opere stesse spetta un equo compenso a carico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica.

3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche ed assimilate espresse originariamente in lingua straniera spetta, altresì, un equo compenso agli autori delle elaborazioni costituenti traduzione o adattamento della versione in lingua italiana dei dialoghi.

4. Ciascun compenso tra quelli previsti dai commi 1, 2 e 3 non è rinunciabile e, in difetto di accordo da concludersi tra le categorie interessate quali individuate dall'articolo 16, primo comma, del regolamento, è stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.”

**7. Durata di protezione dei diritti dei produttori di fonogrammi.** – 1. L'articolo 75 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“Art. 75. – La durata dei diritti previsti nel presente capo è di cinquanta anni dalla fissazione. Se il disco fonografico o altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci è pubblicato o comunicato al pubblico durante tale termine, la durata dei diritti è di cinquanta anni dalla data della prima pubblicazione o, se anteriore, della prima comunicazione al pubblico del disco o apparecchio analogo.”

**8. Durata di protezione dei diritti dei produttori di opere cinematografiche.** – 1. Il comma 2 dell'articolo 78bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“2. I diritti di cui al comma 1 si esauriscono trascorsi cinquanta anni dalla fissazione. Se l'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento è pubblicata o comunicata al pubblico durante tale termine, i diritti si esauriscono trascorsi cinquanta anni dalla prima pubblicazione o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico dell'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento.”

**9. Durata di protezione dei diritti relativi alla emissione radiofonica e televisiva.** – 1. Il comma 5 dell'articolo 79 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“5. La durata dei diritti di cui al comma 1 è di cinquanta anni dalla prima diffusione di una emissione.”

**10. Soppressione di disposizione preesistente riassorbita dall'articolo 12.** – 1. Nella lettera c) del comma 2 dell'articolo 80 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono soppresse le parole da: “se la fissazione riguarda” fino a: “le norme del regolamento” incluse.

**11. Modalità di determinazione di equo compenso agli artisti interpreti ed esecutori.** – 1. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 80 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente periodo: “In difetto di accordo da concludersi tra l'istituto mutualistico artisti interpreti esecutori e le associazioni sindacali competenti della confederazione degli industriali, detto compenso è stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.”

**12. Equo compenso agli artisti interpreti ed esecutori per l'utilizzazione di opere cinematografiche.** – 1. L'articolo 84 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“Art. 84. – 1. Salva diversa volontà delle parti, si presume che gli artisti interpreti ed esecutori abbiano ceduto i diritti di fissazione, riproduzione, radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, distribuzione, nonché il diritto di autorizzare il noleggio contestualmente alla stipula del contratto per la produzione di un'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento.

2. Agli artisti interpreti ed esecutori che nell'opera cinematografica e assimilata

sostengono una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista comprimario, spetta, per ciascuna utilizzazione dell'opera cinematografica e assimilata a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite un equo compenso a carico degli organismi di emissione.

3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate diversa da quella prevista nel comma 2 e nell'articolo 80, comma 2, lettera e), agli artisti interpreti ed esecutori, quali individuati nel comma 2, spetta un equo compenso a carico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica.

4. Il compenso previsto dai commi 2 e 3 non è rinunciabile e, in difetto di accordo da concludersi tra l'istituto mutualistico artisti interpreti esecutori e le associazioni sindacali competenti della confederazione degli industriali, è stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.”.

**13. Durata di protezione dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori.** – 1. L'articolo 85 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“Art. 85. – I diritti di cui al presente capo durano cinquanta anni a partire dalla esecuzione, rappresentazione o recitazione. Se una fissazione dell'esecuzione, rappresentazione o recitazione è pubblicata o comunicata al pubblico durante tale termine, i diritti durano cinquanta anni a partire dalla prima pubblicazione, o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico della fissazione.”.

**14. Protezione di opere non pubblicate anteriormente.** – 1. Dopo il capo III del titolo II della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

“CAPO IIIBIS

DIRITTI RELATIVI ALLE OPERE PUBBLICATE O COMUNICATE AL PUBBLICO PER LA PRIMA VOLTA SUCCESSIVAMENTE ALL'ESTINZIONE DEI DIRITTI PATRIMONIALI D'AUTORE

Art. 85ter. – 1. Senza pregiudizio dei diritti morali dell'autore, a chi, dopo la scadenza dei termini di protezione del diritto di autore, lecitamente pubblica o comunica al pubblico per la prima volta un'opera non pubblicata anteriormente spettano i diritti di utilizzazione economica riconosciuti dalle disposizioni contenute nella sezione I del capo III, del titolo I della presente legge, in quanto applicabili.

2. La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica di cui al comma 1 è di venticinque anni a partire dalla prima lecita pubblicazione o comunicazione al pubblico.”.

**15. Edizioni critiche e scientifiche.** – 1. Dopo il capo IIIbis del titolo II della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

“CAPO IIITER

DIRITTI RELATIVI AD EDIZIONI CRITICHE E SCIENTIFICHE DI OPERE DI PUBBLICO DOMINIO

Art. 85quater. – 1. Senza pregiudizio dei diritti morali dell'autore, a colui il quale pubblica, in qualunque modo o con qualsiasi mezzo, edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio spettano i diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, quale risulta dall'attività di revisione critica e scientifica.

2. Fermi restando i rapporti contrattuali con il titolare dei diritti di utilizzazione economica di cui al comma 1, spetta al curatore della edizione critica e scientifica il diritto alla indicazione del nome.

3. La durata dei diritti esclusivi di cui al comma 1 è di venti anni a partire dalla prima lecita pubblicazione, in qualunque modo o con qualsiasi mezzo effettuata.”.

**16. Modalità del computo dei termini di durata di protezione di alcuni diritti connessi.** – 1. Dopo l'articolo 85quater della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

“Art. 85quinquies. – I termini finali di durata dei diritti previsti dai capi I, Ibis, II, III, IIIbis, e dal presente capo del titolo II si computano, nei rispettivi casi, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verifica l'evento considerato dalla norma.”.

**17. Disposizioni finali e transitorie.** – 1. Sono abrogati l'articolo 27bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e l'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 23 ottobre 1996, n. 581.

2. L'equo compenso di cui all'articolo 6 e quello di cui all'articolo 12 sono riconosciuti a decorrere dal 1 gennaio 1998.

**18. Entrata in vigore.** – 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

**316. Legge 1 luglio 1997 n. 222. Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato relativo alla proprietà intellettuale, fatto a Roma il 1 dicembre 1995.**

*Questa legge è stata pubblicata in GU 10 luglio 1997 n. 167 supplemento ordinario, ed è entrata in vigore l'11 luglio 1997*

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;  
Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

**1.** 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato relativo alla proprietà intellettuale, fatto a Roma il 1 dicembre 1995.

**2.** 1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'accordo stesso.

**3.** 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 412 milioni per l'anno 1997, in lire 394 milioni per l'anno 1998 ed in lire 412 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**4.** 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

**317. Legge 28 agosto 1997 n. 296. Ratifica ed esecuzione del protocollo n. 11 alla convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, recante ristrutturazione del meccanismo di controllo stabilito dalla convenzione, fatto a Strasburgo l'11 maggio 1994.**

*Questa legge è stata pubblicata in GU 12 settembre 1997 n. 213, ed è entrata in vigore il 13 settembre 1997.*

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;  
Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

**1.** 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare protocollo n. 11 alla convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, recante ristrutturazione del meccanismo di controllo stabilito dalla convenzione, fatto a Strasburgo l'11 maggio 1994.

**2.** 1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'art. 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto nell'art. 4 del protocollo stesso.

**3.** 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

**318. Legge 30 aprile 1998 n. 122. Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive.**

*Questa legge è stata pubblicata in GU 30 aprile 1998 n. 99, ed è entrata in vigore il 30 aprile 1998.*

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;  
Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

**2. Promozione della distribuzione e della produzione di opere europee.** – 1. Le emittenti televisive nazionali, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano di norma alle opere europee, come definite dalla direttiva 89/552/CEE, del Consiglio, del 3 ottobre 1989, come dalla direttiva 97/36/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, più della metà del tempo mensile di trasmissione, escluso il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi teletext, talk show o televendite, anche con riferimento alle fasce orarie di maggiore ascolto. Tale percentuale deve essere ripartita tra i diversi generi di opere europee e deve riguardare opere prodotte, per almeno la metà, negli ultimi cinque anni. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ridefinisce le quote di riserva di cui al presente comma in conformità della normativa comunitaria.

2. Le quote di riserva previste nel presente articolo comprendono anche i film e i prodotti di animazione specificamente rivolti ai minori. Con regolamento dell'autorità di Governo competente in materia di spettacolo sono stabiliti i criteri per l'assegnazione della nazionalità italiana ai prodotti audiovisivi ai fini degli accordi di coproduzione e di partecipazione in associazione, sulla base degli stessi criteri in vigore per i film, in quanto compatibili.

3. I concessionari televisivi nazionali riservano di norma alle opere europee realizzate da produttori indipendenti almeno il 10 per cento del tempo di diffusione, escluso il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi *teletext*, *talk show* o televendite. Per le stesse opere la società concessionaria del servizio pubblico riserva ai produttori indipendenti una quota minima del 20 per cento.

4. Ai fini della presente legge sono considerati produttori indipendenti gli operatori di comunicazione europei che svolgono attività di produzioni audiovisive e che non sono controllati da o collegati a soggetti destinatari di concessione, di licenza o di autorizzazione per la diffusione radiotelevisiva o che per un periodo di tre anni non destinino almeno il 90 per cento della propria produzione ad una sola emittente. Ai produttori indipendenti sono altresì attribuite quote di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori radiotelevisivi secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

5. Le emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalle modalità di trasmissione, riservano una quota dei loro introiti netti annui derivanti da pubblicità alla produzione e all'acquisto di programmi audiovisivi, compresi i film in misura non inferiore al 40 per cento della quota suddetta, e di programmi specificamente rivolti ai minori, di produzioni europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti. Tale quota non può comunque essere inferiore al 10 per cento degli introiti stessi. La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo destina una quota, stabilita dal contratto di servizio, dei proventi complessivi dei canoni di abbonamento alla produzione delle opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti. A decorrere dall'anno 1999, le quote stabilite nel contratto di servizio non possono essere inferiori al 20 per cento. All'interno di queste quote, nel contratto di servizio dovrà essere stabilita una riserva di produzione, o di acquisto da produttori indipendenti italiani o europei, di cartone animato appositamente prodotto per la formazione dell'infanzia.

6. I vincoli di cui al presente articolo sono verificati su base annua, sia in riferimento alla programmazione giornaliera sia a quella della fascia di maggiore ascolto così come definita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

7. Sono abrogati l'articolo 26 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e l'articolo 55 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come sostituito dall'articolo 12 del decreto-legge

14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153.

8. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'autorità di Governo competente in materia di spettacolo, fatte salve le competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 4), della legge 31 luglio 1997, n. 249, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, sono disciplinate le modalità di sfruttamento dei film italiani e stranieri da parte delle emittenti televisive, anche in considerazione dell'intervento pubblico ai sensi delle leggi 4 novembre 1965, n. 1213, e 14 agosto 1971, n. 819.

9. Le emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana autorizzate alla diffusione via satellite sul territorio nazionale e all'estero hanno l'obbligo di promuovere e pubblicizzare le opere audiovisive italiane e dell'Unione europea, secondo le modalità definite con regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

10. La concessionaria del servizio pubblico riserva spazi diffusivi nelle reti via satellite alle opere audiovisive e ai film europei.

11. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina complessiva del sistema delle comunicazioni, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle emittenti nazionali le cui trasmissioni consistono prevalentemente in programmi di televendita e non comprendono programmi tradizionali, ai sensi della citata direttiva 89/552/CEE come modificata dalla direttiva 97/36/CE.

12. Le emittenti radiotelesive private che hanno presentato ricorso in sede di giurisdizione amministrativa avverso i provvedimenti di diniego della domanda di concessione inoltrata ai sensi della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, definito con sentenza di rigetto in primo grado, possono esercitare l'attività radiotelesiva privata fino al passaggio in giudicato della sentenza stessa e, comunque, non oltre i termini di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, a condizione che alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1997, n. 249, le emittenti stesse fossero legittimamente operanti in base ad un provvedimento giurisdizionale.

13. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle emittenti televisive che si rivolgono ad un pubblico locale e che non fanno parte di una rete nazionale.

4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



**319. Legge 24 aprile 1998 n. 128. Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1995-1997.**

*Questa legge è stata pubblicata in GU 7 maggio 1998 n. 194 supplemento ordinario, ed è entrata in vigore il 22 maggio 1998.*

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;  
Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

**TITOLO I**

**DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI  
COMUNITARI**

1. *Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie.* – 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A; la scadenza è prorogata di sei mesi, per effetto di direttive notificate nel corso dell'anno di delega, la disciplina risultante da direttive comprese nell'elenco è modificata senza che siano introdotte nuove norme di principio.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie e dei Ministri con competenza istituzionale nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva, se non proponenti.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi, entro il termine di cui al comma 1, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1 del presente articolo e ai sensi dell'articolo 17.

5. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1, e con le modalità di cui ai commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con l'osservanza della procedura indicati nell'articolo 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142.

6. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, di recepimento della direttiva 92/57/CEE del Consiglio, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con l'osservanza delle procedure indicate dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146, e dalla legge 6 febbraio 1996, n. 52. Nell'esercizio della delega il Governo dispone l'applicazione delle norme di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 494 del 1996 a laureati con adeguata competenza tecnica o documentabile esperienza curriculare e professionale nel settore della sicurezza.

7. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1 e con le modalità di cui ai commi 2 e 3, le disposizioni integrative e correttive necessarie ad adeguare la disciplina recata dal decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470, alle direttive del Consiglio 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b), c) e d), della legge 19 febbraio 1992, n. 142.

8. Il Governo è delegato ad emanare, secondo i criteri e i principi direttivi di cui all'articolo 2, entro il termine di cui al comma 1 e con le modalità di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, le disposizioni integrative e correttive necessarie ad adeguare la disciplina recata dal decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303, alla direttiva

86/653/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti.

9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui ai commi 2 e 3, informandosi ai criteri e ai principi generali di cui all'articolo 2, è data attuazione:

a) alla direttiva 93/118/CE del Consiglio, che modifica la direttiva 85/73/CEE del Consiglio, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile, informandosi anche ai criteri specifici previsti all'articolo 35 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e tenendo conto delle direttive del Consiglio 94/64/CE, 95/24/CE, 96/17/CE e 96/43/CE, di modifica della citata direttiva 85/73/CEE;

b) alla direttiva 93/119/CE del Consiglio, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento, informandosi anche ai criteri specifici previsti all'articolo 37 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

c) alla direttiva 95/29/CE del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e alla direttiva 97/2/CE del Consiglio sulle norme minime per la protezione dei vitelli, tenendo conto della decisione della Commissione 97/182/CE.

**2. Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa** - 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;

c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire duecento milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno del tipo di quelli tutelati dagli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire cinquantamila e non superiore a lire duecento milioni sarà prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro entità tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni medesime;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardino l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'articolo 11ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362, e successive modificazioni;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo si provvederà, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) abolizione dei diritti speciali o esclusivi, con regime autorizzatorio a favore di terzi, in tutti i casi in cui il loro mantenimento ostacoli la prestazione, in regime di

concorrenza, di servizi che formano oggetto di disciplina delle direttive per la cui attuazione è stata conferita la delega legislativa, o di servizi a questi connessi;

g) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

h) nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e l'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

**3. Pubblicazione di avviso per l'attuazione di direttive.** – 1. All'articolo 10 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“3ter. Al fine di agevolare la conoscenza delle norme comunitarie destinate ad incidere sulle disposizioni dell'ordinamento nazionale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri predispose, per la pubblicazione, a titolo informativo, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale il giorno della scadenza del termine per l'attuazione di ogni direttiva delle Comunità europee, un avviso contenente il numero di ciascuna direttiva, il suo oggetto, gli estremi della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, nonché l'indicazione delle norme adottate per la sua attuazione”.

**4. Delega al Governo per l'esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.** – 1. Il Governo è delegato ad emanare, nel termine di cui al comma 1 dell'articolo 1, decreti legislativi recanti le norme correttive e integrative necessarie ad adeguare l'ordinamento nazionale alle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee di cui all'allegato E, informandosi ai principi e ai criteri ivi affermati nonché a quelli stabiliti nell'articolo 2.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1.

**8. Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie.** – 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive delle Comunità europee attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, nonché della presente legge e per le violazioni di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La delega è esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia; i decreti legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

**43. Tutela giuridica delle banche di dati.** – 1. L'attuazione della direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio si informa ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire la nozione giuridica di banca di dati ai sensi dell'art. 1 della direttiva ed agli effetti del recepimento della medesima;

b) comprendere la banca di dati alle condizioni previste dalla direttiva, tra le opere protette ai sensi dell'art. 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;

c) riconoscere e disciplinare l'esercizio del diritto esclusivo dell'autore delle banche di dati;

d) prevedere deroghe al diritto esclusivo di autorizzare l'estrazione e il reimpiego di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati, in conformità a quanto disposto dall'art. 6, comma 2, lettere b) e c), della direttiva;

e) riconoscere e disciplinare, in applicazione delle disposizioni contenute nel capitolo III della direttiva, il diritto specifico di chi ha costituito la banca di dati alla tutela dell'investimento;

f) prevedere disposizioni transitorie in conformità a quanto previsto dall'art. 14 della direttiva.  
(omissis)

**320. Legge 16 giugno 1998 n. 209. Ratifica ed esecuzione del Trattato di Amsterdam che modifica il Trattato sull'Unione europea, i Trattati che istituiscono le Comunità europee ed alcuni atti connessi, con allegato e protocolli, fatto ad Amsterdam il 2 ottobre 1997.**

*Questa legge è stata pubblicata in GU 6 luglio 1998 n. 155 supplemento ordinario, ed è entrata in vigore il 7 luglio 1998.*

La Camera dei deputati ed il Senato hanno approvato  
Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

**1.** 1. Il Presidente della Repubblica é autorizzato a ratificare il Trattato di Amsterdam che modifica il Trattato sull'Unione europea, i Trattati che istituiscono le Comunità europee ed alcuni atti connessi, con allegato e protocolli, fatto ad Amsterdam il 2 ottobre 1997.

**2.** 1. Piena ed intera esecuzione é data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 del Trattato stesso.

**3.** 1. Il Governo assicura che siano tempestivamente messi a disposizione delle Camere, delle regioni e delle province autonome tutti i documenti di consultazione redatti dalla Commissione ("libri verdi", "libri bianchi" e comunicazioni), le proposte legislative della Commissione, quali definite dal regolamento interno del Consiglio dell'Unione europea e le proposte relative alle misure da adottare a norma del titolo VI del Trattato sull'Unione europea.

2. Nei termini previsti dalle norme comunitarie, le Camere formulano osservazioni ed adottano ogni opportuno atto di indirizzo al Governo.

**4.** 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

**321. Decreto legislativo 21 dicembre 1998 n. 492, disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi 18 novembre 1997, n. 426, 8 gennaio 1998, n. 3, 29 gennaio 1998, numeri 19 e 20 e 23 aprile 1998, n. 134.**

*Questo decreto è stato pubblicato in GU 21 gennaio 1999 n. 16 supplemento ordinario, ed è entrato in vigore il 5 febbraio 1999.*

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare l'articolo 12, commi 1, lettere a), n) e q) e 3, nonché l'articolo 14;

Visto il decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, recante trasformazione dell'ente pubblico Centro sperimentale di cinematografia nella fondazione Scuola nazionale di cinema;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, recante riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge n. 59 del 1997;

Visto il decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, recante trasformazione dell'ente pubblico "La Biennale di Venezia" in persona giuridica privata denominata "Società di cultura La Biennale di Venezia", a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge n. 59 del 1997;

Visto il decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, recante trasformazione in fondazione dell'ente pubblico "Istituto nazionale per il dramma antico", a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge n. 59 del 1997;

Visto il decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, recante trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge n. 59 del 1997;

Rilevato, in particolare, che l'articolo 11, comma 3, della citata legge n. 59 del 1997 prevede che: "Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore";

Considerato che appare necessario apportare disposizioni correttive e integrative ai citati decreti legislativi, al fine di meglio definire la struttura degli enti trasformati e consentire una più razionale definizione delle competenze e delle procedure dei residui organi collegiali operanti presso il Dipartimento dello spettacolo;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 1998;

Acquisito il prescritto parere della commissione parlamentare bicamerale, istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

Emana il seguente decreto legislativo:

**5. Commissione consultiva per il cinema.** – 1. La commissione consultiva per il cinema, di cui all'articolo 1, comma 59, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, ha funzioni consultive in ordine alla valutazione dei requisiti qualitativi dei progetti e delle iniziative culturali in materia di cinema. In particolare, essa esprime parere:

a) in ordine al riconoscimento della qualifica di: "film di interesse culturale nazionale", ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 7, della legge 4 novembre 1965, n. 1213;

b) in ordine al riconoscimento dei premi per le sceneggiature, nonché alla selezione dei progetti di opere filmiche, di cui all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213;

c) in ordine alla erogazione del fondo di cui all'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, nei casi previsti dalla legge.

2. Alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell'articolo 4 le parole: "su conforme parere della sottocommissione di cui all'articolo 30." sono sostituite dalle seguenti: "con provvedimento del capo del Dipartimento dello spettacolo.";

b) all'articolo 4 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "12bis. La presenza dei requisiti per il riconoscimento della nazionalità italiana, per i casi previsti dal presente articolo, è attestata dal legale rappresentante dell'impresa produttrice, mediante dichiarazione resa, ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. La ricevuta della presentazione della dichiarazione presso il Dipartimento dello spettacolo equivale al riconoscimento di nazionalità italiana.";

c) all'articolo 19, quarto comma, le parole: "sentito il parere della sottocommissione istituita nell'ambito della commissione centrale per la cinematografia a norma dell'articolo 3,," sono sostituite dalle seguenti: "con provvedimenti del capo del Dipartimento dello spettacolo";

d) al terzo comma dell'articolo 28, le parole: "sentita la commissione centrale per la cinematografia" sono soppresse, ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I premi sono concessi su conforme parere della commissione consultiva per il cinema."; all'ottavo comma del medesimo articolo 28 le parole: "su proposta della commissione centrale per la cinematografia" sono soppresse;

e) il nono comma dell'articolo 28 è sostituito dal seguente:

"La commissione consultiva per il cinema seleziona entro il primo semestre di ciascun anno, progetti di cui al comma precedente, in un numero definito ogni tre anni con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e comunque non inferiore a 15, con particolare riferimento alle opere prime, a quelle che prevedono la utilizzazione di sceneggiature premiate ai sensi del presente articolo e a progetti presentati da diplomati, da non più di due anni, della Scuola nazionale di cinema. I progetti selezionati devono essere realizzati, a pena di decadenza, entro un anno dalla erogazione del finanziamento. Con regolamento adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali sono fissati i criteri, i requisiti e le modalità per la concessione dei benefici di cui al presente comma.";

f) nel comma 1 dell'articolo 44, le parole: "sentita la commissione centrale per la cinematografia,," sono sostituite dalle seguenti: "sentita la commissione consultiva per il cinema,";

g) nel primo comma, lettera c), dell'articolo 45, le parole: "delle iniziative promozionali, culturali e informative", sono soppresse.

**6. Commissione per il credito cinematografico.** – 1. La commissione per il credito cinematografico, di cui all'articolo 1, comma 59, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, ha funzioni consultive in ordine:

a) alla valutazione tecnico-finanziaria dei progetti di opere filmiche assistite dal Fondo di garanzia, di cui all'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153;

b) alla definizione della misura del contributo in conto interessi sui mutui contratti con istituti bancari dalle imprese operanti nel settore della cinematografia.

2. L'articolo 19, secondo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è sostituito dal seguente:

"La quota di partecipazione del coproduttore non può essere inferiore al 20 per cento del costo del film, salvo deroghe concesse con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la commissione per il credito cinematografico. In mancanza di accordo internazionale, la compartecipazione tra imprese italiane e straniere può essere autorizzata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la commissione per il credito cinematografico, per singole iniziative di carattere culturale e imprenditoriale."

**12. Abrogazioni** – 1. Sono abrogati:

a) la legge 4 aprile 1940, n. 406, recante: "Classificazione delle sale cinematografiche";

b) il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 534, recante: "Provvidenze a favore della cinematografia a passo ridotto";

c) la legge 14 febbraio 1963, n. 76, recante: "Modifiche alle norme concernenti provvidenze a favore della cinematografia";

d) la legge 11 agosto 1964, n. 642, recante: "Norme concernenti le provvidenze in favore della cinematografia";

e) gli articoli 3, 10, 11, undicesimo comma, 13, commi dal primo al quinto, 20,

22, 27, commi dall'ottavo al quattordicesimo, 28, commi quarto, quinto e sesto, 42, 45, primo comma, lettere da f) ad o), t) e z), e 54 della legge 4 novembre 1965, n. 1213;

f) la legge 30 novembre 1973, n. 818, recante: “Disposizioni per la nomina dei componenti delle commissioni e dei comitati operanti nel settore dello spettacolo”;

g) la legge 23 luglio 1980, n. 379, recante: “Integrazione alle disposizioni dell'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, concernente finanziamenti a film ispirati a finalità artistiche e culturali”;

h) la legge 29 dicembre 1988, n. 555, recante: “Disposizioni in materia di interventi finanziari per i settori dello spettacolo”;

i) gli articoli 16, comma 2, 17, comma 5, e 26, commi 3 e 7, del decreto legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153.



**322. Legge 26 gennaio 1999 n.24. Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia, con gli adattamenti ad essi apportati dalle convenzioni relative all'adesione, rispettivamente, del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, fatta a Bruxelles il 29 novembre 1996.**

*Questa legge è stata pubblicata in GU 12 febbraio 1999 n. 35, ed è entrata in vigore il 13 febbraio 1999.*

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;  
Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

**1.** 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia, con gli adattamenti ad essi apportati dalle convenzioni relative all'adesione, rispettivamente, del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, fatta a Bruxelles il 29 novembre 1996.

**2.** 1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 della convenzione stessa.

**3.** 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

**323. Decreto legge 30 gennaio 1999 n. 15. Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo.**

*Questo decreto legge è stato pubblicato in GU 30 gennaio 1999 n. 24, è entrato in vigore il 31 gennaio 1999, ed è stato convertito con modificazioni dalla legge 29 marzo 1999 n.78.*

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare la prosecuzione dell'attività delle emittenti televisive private nazionali e locali legittimamente operanti, differendo i termini di cui alla legge 30 aprile 1998, n. 122, per il rilascio delle concessioni o di provvedimenti autorizzatori, nonché per assicurare l'equilibrato sviluppo del mercato dei diritti di trasmissione codificata di eventi sportivi nazionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana il seguente decreto legge:

**2. Disciplina per evitare posizioni dominanti nel mercato televisivo.** – 1. È fatto divieto ai soggetti titolari di concessione o di autorizzazione per trasmissioni radiotelevisive anche da satellite o via cavo, con sede o impianti in territorio nazionale o anche in Stati membri dell'Unione europea, di acquisire, sotto qualsiasi forma e titolo, direttamente o indirettamente, anche attraverso soggetti controllati e collegati, più del sessanta per cento dei diritti di trasmissione in esclusiva in forma codificata del campionato di calcio di serie A o, comunque, del torneo o campionato di maggior valore che si svolge o viene organizzato in Italia. Nel caso in cui le condizioni dei relativi mercati determinano la presenza di un solo acquirente, il limite indicato può essere superato ma i contratti di acquisizione dei diritti in esclusiva hanno durata non superiore a tre anni. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, può derogare al predetto limite o stabilirne altri, tenuto conto delle condizioni generali del mercato, della complessiva titolarità degli altri diritti sportivi, della durata dei relativi contratti, della necessità di assicurare l'effettiva concorrenzialità dello stesso mercato.

2. I decodificatori devono consentire la fruibilità delle diverse offerte di programmi digitali con accesso condizionato e la ricezione dei programmi radiotelevisivi digitali in chiaro mediante l'utilizzo di un unico apparato. Dal 1 gennaio 2000 la commercializzazione e la distribuzione di apparati non conformi alle predette caratteristiche sono vietate.

**4. Entrata in vigore.** - 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**324. Deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 9 marzo 1999 n. 8. Lista degli eventi di particolare rilevanza per la società da trasmettere su canali televisivi liberamente accessibili.**

*Questa deliberazione è stata pubblicata in GU 24 maggio 1999 n. 119, ed è entrata in vigore il 25 maggio 1999.*

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Nella sua riunione di Consiglio del 9 marzo 1999;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" ed in particolare l'art. 3, commi 10 e 11;

Vista la direttiva del Consiglio 89/552/CEE del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive;

Vista la direttiva del Parlamento e del Consiglio 97/36/CE del 30 giugno 1997, che modifica detta direttiva, ed in particolare l'art. 3bis, comma 1, che attribuisce a ciascuno Stato membro la possibilità di adottare misure compatibili con il diritto comunitario volte ad assicurare che le emittenti televisive soggette alla sua giurisdizione non trasmettano in esclusiva eventi che esso considera di particolare rilevanza per la società, in modo da privare una parte rilevante del pubblico dello Stato membro della possibilità di seguire i suddetti eventi in diretta o in differita su canali liberamente accessibili;

Visto il documento di lavoro CC TVSF (97) 9/3 del comitato di contatto sulla televisione senza frontiere, relativo all'attuazione dell'art. 3bis della direttiva 97/36/CE del 30 giugno 1997;

Considerato che le misure adottate da uno Stato membro non debbano costituire uno strumento di discriminazione o di chiusura del mercato verso le emittenti degli altri Stati membri, verso i detentori di diritti o altri operatori economici, né possano avere un impatto culturalmente negativo sul mercato, per esempio ostacolando senza necessità la circolazione dei diritti di trasmissione di eventi culturalmente rilevanti o riducendo seriamente le fonti di finanziamento di tali eventi a livello europeo;

Ritenuto in via preliminare di definire una lista di eventi di particolare rilevanza per la società, che, per tale ragione, non possono essere trasmessi da emittenti televisive in esclusiva e solo in forma codificata;

Vista la propria delibera n. 81/1998 del 16 dicembre 1998;

Ritenuto di dover procedere, ai fini dell'entrata in vigore della menzionata delibera n. 81/1998, ad un aggiornamento della stessa relativamente alle modalità di inclusione degli eventi di particolare rilevanza secondo l'evoluzione emersa in materia nei lavori preparatori del comitato di contatto sopra richiamato;

Ravvisata l'opportunità, per le suddette finalità di adottare una delibera che sostituisca integralmente la precedente del 16 dicembre 1998, n. 81/1998;

Udita la relazione del commissario dott. Antonio Pilati;

Delibera:

**1.** La presente delibera riguarda la trasmissione televisiva di eventi considerati di particolare rilevanza per la società.

**2.** Per "evento di particolare rilevanza per la società" si intende un evento, sportivo o non sportivo, che soddisfi almeno due delle seguenti quattro condizioni:

a) l'evento e i suoi esiti godono di risonanza speciale e generalizzata in Italia ed interessano altre persone oltre a quelle che normalmente seguono in televisione il tipo di evento in questione;

b) l'evento gode da parte della popolazione di un riconoscimento generalizzato, riveste una particolare importanza culturale ed è un catalizzatore dell'identità culturale italiana;

c) l'evento coinvolge la squadra nazionale di una determinata disciplina sportiva in un torneo internazionale di grande rilievo;

d) l'evento è stato tradizionalmente trasmesso sulla televisione non a pagamento e ha raccolto un ampio pubblico di telespettatori in Italia;

**2.** L'Autorità stabilisce la seguente lista di eventi considerati di particolare importanza per la società che non possono essere trasmessi da emittenti televisive

soggette alla giurisdizione italiana in esclusiva e solo in forma codificata in modo da permettere ad una parte consistente (più del 90%) del pubblico italiano della possibilità di seguirli su un canale televisivo gratuito senza costi supplementari per l'acquisto di impianti tecnici:

- a) le Olimpiadi estive ed invernali;
- b) la finale e tutte le partite della nazionale italiana nel campionato del mondo di calcio;
- c) la finale e tutte le partite della nazionale italiana nel campionato europeo di calcio;
- d) tutte le partite della nazionale italiana di calcio, in casa e fuori casa, in competizioni ufficiali;
- e) la finale e le semifinali della Coppa dei Campioni e della Coppa UEFA qualora vi siano coinvolte squadre italiane;
- f) il Giro d'Italia;
- g) il Gran Premio d'Italia automobilistico di Formula 1;
- h) il Festival della musica italiana di Sanremo.

2. Gli eventi di cui ai punti b) e c) del precedente comma 1 sono trasmessi in diretta integrale. Per gli altri eventi è facoltà delle emittenti televisive decidere le modalità di trasmissione in chiaro.

3. L'Autorità si riserva di emendare, in un tempo congruo, la lista di cui al comma 1 in particolare mediante l'inclusione dei seguenti eventi:

- a) le finali dei campionati mondiali di pallacanestro, pallanuoto, pallavolo alle quali partecipi la squadra nazionale italiana;
- b) la finale e le semifinali della Coppa Davis alle quali partecipi la squadra nazionale italiana;
- c) il campionato mondiale di ciclismo su strada.

4. Per gli eventi di cui al precedente comma 3 è facoltà delle emittenti televisive decidere le modalità di trasmissione in chiaro.

5. L'Autorità si riserva di procedere alla revisione della composizione delle liste di cui al comma 1 e 3 del presente articolo dopo due anni dalla data di entrata in vigore della presente delibera.

**3.** 1. La presente delibera è notificata alla Commissione europea e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

2. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

**325. Legge 29 marzo 1999 n. 78. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo.**

*Questa legge è stata pubblicata in GU 31 marzo 1999 n. 75. Le modifiche al decreto legge 30 gennaio 1999 n. 15 sono entrate in vigore l'1 aprile 1999.*

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;  
Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

**1.** 1. Il decreto legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

**2.** 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

**MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-  
LEGGE 30 GENNAIO 1999, N. 15.**

All'articolo 2: al comma 1, è premesso il seguente periodo: "Ciascuna società di calcio di serie A e di serie B è titolare dei diritti di trasmissione televisiva in forma codificata";

al comma 1, primo periodo, le parole da: "ai soggetti titolari" fino a: "Unione europea," sono sostituite dalle seguenti: "a chiunque" e dopo la parola: "codificata" sono inserite le seguenti: "di eventi sportivi";

al terzo periodo le parole da: "L'Autorità per le garanzie" fino a: "predetto limite" sono sostituite dalle seguenti: "L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, può derogare al limite del 60 per cento di cui al secondo periodo del presente comma";

sono aggiunte in fine, le seguenti parole: ", evitando distorsioni con effetti pregiudizievoli per la contrattazione dei predetti diritti di trasmissione relativi a eventi considerati di minor valore commerciale. L'Autorità deve comunque pronunciarsi entro 60 giorni in caso di superamento del predetto limite. Si applicano gli articoli 14 e 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e l'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 11), della legge 31 luglio 1997, n. 249";

al comma 2, secondo periodo, le parole: "Dal 1 gennaio 2000" sono sostituite dalle seguenti: "L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni determina gli standard di tale apparato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dal 1 luglio 2000";

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2bis. Le emittenti radiotelevisive locali, comprese quelle che diffondono programmi in contemporanea o programmi comuni, non possono utilizzare, ne' diffondere, un marchio, una denominazione o una testata identificativi che richiamino in tutto o in parte quelli di una emittente nazionale. Per le emittenti locali che alla data del 30 novembre 1993 hanno presentato domanda e successivamente hanno ottenuto il rilascio della concessione con un marchio, una denominazione o una testata identificativi che richiamino in tutto o in parte quelli di una emittente nazionale, il divieto di cui al presente comma si applica dopo un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul rispetto del predetto divieto e provvede ai sensi del comma 31 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249".

(omissis)

**326. Comunicato del Ministero degli affari esteri 8 aprile 1999. Entrata in vigore del trattato di Amsterdam che modifica il trattato dell'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee ed alcuni atti connessi, firmato ad Amsterdam il 2 ottobre 1997.**

*Questo comunicato è stato pubblicato in GU 8 aprile 1999 n. 81.*

A seguito dell'emanazione della legge 16 giugno 1998, n. 209, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 1998, che ha autorizzato la ratifica italiana del trattato di Amsterdam che modifica il trattato dell'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee ed alcuni atti connessi, firmato ad Amsterdam il 2 ottobre 1997, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica in data 24 luglio 1998.

Essendosi verificate le condizioni previste dall'art. 14(2), l'atto sunnominato entrerà in vigore il 1° maggio 1999.

**327. Decreto legislativo 6 maggio 1999 n. 169 Attuazione della direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche di dati.**

*Questo decreto è stato emanato in base alla legge 24 aprile 1998 n. 128, è stato pubblicato in GU 15 giugno 1999 n. 169, ed è entrato in vigore il 16 giugno 1999.*

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare gli articoli 1 e 2, nonché l'articolo 43 che detta i criteri di delega al Governo per il recepimento della citata direttiva 96/9/CE;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;

Vista la legge 20 giugno 1973, n. 399, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 1998;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1999;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle comunicazioni e per i beni e le attività culturali;

Emana il seguente decreto legislativo:

**1.** 1. Al secondo comma dell'articolo 1 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.”.

**2.** 1. Dopo il numero 8) dell'articolo 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente:

“9) Le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto.”.

**3.** 1. L'articolo 12bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“Articolo 12bis. - Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro.”.

**4.** 1. Dopo la sezione VI del capo IV del titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserita la seguente:

“SEZIONE VII

BANCHE DI DATI

Articolo 64quinquies. – 1. L'autore di un banca di dati ha il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare:

a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;

b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica;

c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie della banca di dati; la prima vendita di una copia nel territorio dell'Unione europea da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di controllare, all'interno dell'Unione stessa, le vendite successive della copia;

d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;

e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o

dimostrazione in pubblico dei risultati  
delle operazioni di cui alla lettera b).

Articolo 64sexies. – 1. Non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 64quinquies da parte del titolare del diritto:

a) l'accesso o la consultazione della banca di dati quando abbiano esclusivamente finalità didattiche o di ricerca scientifica, non svolta nell'ambito di un'impresa, purché si indichi la fonte e nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito. Nell'ambito di tali attività di accesso e consultazione, le eventuali operazioni di riproduzione permanente della totalità o di parte sostanziale del contenuto su altro supporto sono comunque soggette all'autorizzazione del titolare del diritto;

b) l'impiego di una banca di dati per fini di sicurezza pubblica o per effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale.

2. Non sono soggette all'autorizzazione dell'autore le attività indicate nell'articolo 64quinquies poste in essere da parte dell'utente legittimo della banca di dati o di una sua copia, se tali attività sono necessarie per l'accesso al contenuto della stessa banca di dati e per il suo normale impiego; se l'utente legittimo è autorizzato ad utilizzare solo una parte della banca di dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte.

3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del comma 2 sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile.

4. Conformemente alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio al titolare del diritto o entri in conflitto con il normale impiego della banca di dati.”.

5. 1. Dopo il titolo II della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

#### “TITOLO IIBIS

Disposizioni sui diritti del costituente di una banca dati e diritti e obblighi dell'utente.

#### CAPO I

#### DIRITTI DEL COSTITUTORE DI UNA BANCA DI DATI

Articolo 102bis. – 1. Ai fini del presente titolo si intende per:

a) costituente di una banca di dati: chi effettua investimenti rilevanti per la costituzione di una banca di dati o per la sua verifica o la sua presentazione, impegnando, a tal fine, mezzi finanziari, tempo o lavoro;

b) estrazione: il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma. L'attività di prestito dei soggetti di cui all'articolo 69, comma 1, non costituisce atto di estrazione;

c) reimpiego: qualsivoglia forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma. L'attività di prestito dei soggetti di cui all'articolo 69, comma 1, non costituisce atto di reimpiego.

2. La prima vendita di una copia della banca di dati effettuata o consentita dal titolare in uno Stato membro dell'Unione europea esaurisce il diritto di controllare la rivendita della copia nel territorio dell'Unione europea.

3. Indipendentemente dalla tutelabilità della banca di dati a norma del diritto d'autore o di altri diritti e senza pregiudizio dei diritti sul contenuto o parti di esso, il costituente di una banca di dati ha il diritto, per la durata e alle condizioni stabilite dal presente Capo, di vietare le operazioni di estrazione ovvero reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della stessa.

4. Il diritto di cui al comma 3 si applica alle banche di dati i cui costitutori o titolari di diritti sono cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o residenti abituali nel territorio dell'Unione europea.

5. La disposizione di cui al comma 3 si applica altresì alle imprese e società costituite secondo la normativa di uno Stato membro dell'Unione europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno della Unione europea; tuttavia, qualora la società o l'impresa abbia all'interno della Unione europea soltanto la propria sede sociale, deve sussistere un legame effettivo e continuo tra l'attività della medesima e l'economia di uno degli Stati membri dell'Unione europea.

6. Il diritto esclusivo del costituente sorge al momento del completamento della



banca di dati e si estingue trascorsi quindici anni dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data del completamento stesso.

7. Per le banche di dati in qualunque modo messe a disposizione del pubblico prima dello scadere del periodo di cui al comma 6, il diritto di cui allo stesso comma 6 si estingue trascorsi quindici anni dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data della prima messa a disposizione del pubblico.

8. Se vengono apportate al contenuto della banca di dati modifiche o integrazioni sostanziali comportanti nuovi investimenti rilevanti ai sensi del comma 1, lettera a), dal momento del completamento o della prima messa a disposizione del pubblico della banca di dati così modificata o integrata, e come tale espressamente identificata, decorre un autonomo termine di durata della protezione, pari a quello di cui ai commi 6 e 7.

9. Non sono consentiti l'estrazione o il reimpiego ripetuti e sistematici di parti non sostanziali del contenuto della banca di dati, qualora presuppongano operazioni contrarie alla normale gestione della banca di dati o arrechino un pregiudizio ingiustificato al costituente della banca di dati.

10. Il diritto di cui al comma 3 può essere acquistato o trasmesso in tutti i modi e forme consentiti dalla legge.

## CAPO II

### DIRITTI E OBBLIGHI DELL'UTENTE

Articolo 102ter. – 1. L'utente legittimo della banca di dati messa a disposizione del pubblico non può arrecare pregiudizio al titolare del diritto d'autore o di un altro diritto connesso relativo ad opere o prestazioni contenute in tale banca.

2. L'utente legittimo di una banca di dati messa in qualsiasi modo a disposizione del pubblico non può eseguire operazioni che siano in contrasto con la normale gestione della banca di dati o che arrechino un ingiustificato pregiudizio al costituente della banca di dati.

3. Non sono soggette all'autorizzazione del costituente della banca di dati messa per qualsiasi motivo a disposizione del pubblico le attività di estrazione o reimpiego di parti non sostanziali, valutate in termini qualitativi e quantitativi, del contenuto della banca di dati per qualsivoglia fine effettuate dall'utente legittimo. Se l'utente legittimo è autorizzato ad effettuare l'estrazione o il reimpiego solo di una parte della banca di dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte.

4. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1, 2 e 3 sono nulle.”.

6. 1. L'articolo 171bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è così modificato:

a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

“1bis. Chiunque, al fine di trarne profitto, riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64quies e 64sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102bis e 102ter è soggetto alla pena della reclusione da tre mesi a tre anni e della multa da lire un milione a lire dieci milioni. La pena non è inferiore nel minimo a sei mesi di reclusione e a lire tre milioni di multa se il fatto è di rilevante gravità ovvero se la banca di dati oggetto delle abusive operazioni di riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, estrazione o reimpiego sia stata distribuita, venduta o concessa in locazione su supporti contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori ai sensi della presente legge e del relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369”;

b) al comma 2, le parole: “al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 1 e 1bis”.

7. *Disposizioni finali e transitorie.* – 1. Le disposizioni del titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applicano anche alle banche di dati create prima del 1 gennaio 1998 e che entro la data di entrata in vigore del presente decreto soddisfino i requisiti di cui all'articolo 2 del decreto medesimo, fatti salvi gli eventuali atti conclusi e i diritti acquisiti anteriormente. La stessa disposizione si applica anche alle banche di dati create dal 1 gennaio 1998 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le disposizioni del capo I del titolo IIbis della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applicano anche alle banche di dati costituite completamente nei 15 anni precedenti il 1 gennaio 1998 e che alla data di entrata in vigore del presente decreto soddisfino i requisiti di cui all'articolo 5 del decreto medesimo, fatti salvi gli eventuali atti conclusi e i diritti acquisiti anteriormente. La stessa disposizione si applica anche alle banche di dati

costituite completamente dal 1 gennaio 1998 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Per le banche di dati di cui al comma 2, primo periodo, il termine di cui all'articolo 102bis, comma 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633, decorre dal 1 gennaio 1998.

4. Il presente decreto non osta all'applicazione delle disposizioni concernenti, in particolar modo, il diritto d'autore, i diritti connessi o altri diritti od obblighi preesistenti su dati, opere o altri elementi inseriti in una banca di dati, brevetti, marchi commerciali, disegni e modelli industriali, la protezione dei beni appartenenti al patrimonio nazionale, le norme sulle intese e sulla concorrenza sleale, il segreto industriale, la sicurezza, la riservatezza, la tutela dei dati di carattere personale ed il rispetto della vita privata, l'accesso ai documenti pubblici o il diritto dei contratti.

**8.** 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

**328. Deliberazione 28 luglio 1999 n. 99. Rettifica alla delibera n. 8/99 "Lista degli eventi di particolare rilevanza per la società da trasmettere su canali televisivi liberamente accessibili".**

*Questa delibera è stata pubblicata in GU 17 agosto 1999 n. 192, ed è entrata in vigore l'1 settembre 1999.*

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Nella sua riunione di consiglio del 27 luglio 1999;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Vista la propria delibera n. 8/99 del 9 marzo 1999 "Lista degli eventi di particolare rilevanza per la società da trasmettere su canali televisivi liberamente accessibili";

Considerato che il comitato di contatto della Commissione europea, ex art. 23bis della direttiva 97/36/CE del 30 giugno 1997 "Televisioni senza frontiere", nella riunione dell'11 giugno 1999 ha ravvisato l'opportunità che il testo dell'art. 2, comma 1, della sopracitata delibera n. 8/99 sia reso formalmente adeguato alle esigenze di omogeneità redazionale delle diverse versioni linguistiche;

Considerato, in particolare, che, in tale sede, l'Autorità ha condiviso la raccomandazione di procedere alla rettifica del sopra richiamato art. 2, comma 1, inserendo una virgola volta a separare l'espressione negativa "non possono" dal verbo principale "permettere" e sopprimendo le parole "della possibilità";

Udita la relazione del commissario dott. Antonio Pilati;

Delibera:

**Articolo unico.** - 1. Il comma 1, dell'art. 2, della delibera n. 8/99 del 9 marzo 1999 è sostituito dal seguente:

"1. L'Autorità stabilisce la seguente lista di eventi considerati di particolare importanza per la società che non possono essere trasmessi da emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana in esclusiva e solo in forma codificata, in modo da permettere ad una parte consistente (più del 90%) del pubblico italiano di seguirli su un canale televisivo gratuito senza costi supplementari per l'acquisto di impianti tecnici:

a) le Olimpiadi estive ed invernali;

b) la finale e tutte le partite della nazionale italiana nel Campionato del mondo di calcio;

c) la finale e tutte le partite della nazionale italiana nel Campionato europeo di calcio;

d) tutte le partite della nazionale italiana di calcio, in casa e fuori casa, in competizioni ufficiali;

e) la finale e le semifinali della Coppa dei campioni e della Coppa UEFA qualora vi siano coinvolte squadre italiane;

f) il Giro d'Italia;

g) il Gran premio d'Italia automobilistico di formula 1;

h) il Festival della musica italiana di San Remo."

2. La presente delibera di rettifica e' notificata alla Commissione europea e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

**329. Decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 303. Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.**

*Questo decreto è stato pubblicato in GU 9 gennaio 1999 n. 205 supplemento ordinario, ed è entrato in vigore il 24 gennaio 1999.*

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare l'articolo 11, comma 1, come modificato dall'articolo 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, dall'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191, e dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1999, n. 50;

Visti l'articolo 11, comma 1, lettera a), e l'articolo 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 1999;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare bicamerale di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana il seguente decreto legislativo:

## CAPO I

### ORDINAMENTO DELLA PRESIDENZA

**1. Denominazioni.** – 1. Nel presente decreto legislativo sono denominati:

a) “Presidente” il Presidente del Consiglio dei Ministri e “Presidenza” la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

b) “Segretariato generale”, “Segretario generale” e “Vicesegretario generale”: rispettivamente, il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Vicesegretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

c) “Dipartimenti”: le strutture di livello dirigenziale generale in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, comprensive di una pluralità di uffici accomunati da omogeneità funzionale;

d) “uffici”: strutture di livello dirigenziale generale collocate all'interno di strutture dipartimentali ovvero in posizione di autonomia funzionale, equiparabile a quella dei Dipartimenti;

e) “servizi”: unità operative di base di livello dirigenziale.

**2. Finalità e funzioni.** – 1. Il presente decreto legislativo disciplina l'ordinamento, l'organizzazione e le funzioni della Presidenza, della cui attività il Presidente si avvale per l'esercizio delle autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento attribuitegli dalla Costituzione e dalle leggi della Repubblica. L'organizzazione della Presidenza tiene conto, in particolare, della esigenza di assicurare, anche attraverso il collegamento funzionale con le altre amministrazioni interessate, l'unità di indirizzo politico ed amministrativo del Governo, ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione.

2. Il Presidente si avvale della Presidenza, in particolare, per l'esercizio, in forma organica e integrata, delle seguenti funzioni:

a) la direzione ed i rapporti con l'organo collegiale di governo;

b) i rapporti del Governo con il Parlamento e con altri organi costituzionali;

c) i rapporti del Governo con le istituzioni europee;

d) i rapporti del Governo con il sistema delle autonomie;

e) i rapporti del Governo con le confessioni religiose, ai sensi degli articoli 7 e 8, ultimo comma, della Costituzione;

f) la progettazione delle politiche generali e le decisioni di indirizzo politico

generale;

- g) il coordinamento dell'attività normativa del Governo;
- h) il coordinamento dell'attività amministrativa del Governo e della funzionalità dei sistemi di controllo interno;
- i) la promozione e il coordinamento delle politiche di pari opportunità e delle azioni di Governo volte a prevenire e rimuovere le discriminazioni;
- l) il coordinamento delle attività di comunicazione istituzionale;
- m) la promozione e verifica dell'innovazione nel settore pubblico ed il coordinamento in materia di lavoro pubblico;
- n) il coordinamento di particolari politiche di settore considerate strategiche dal programma di Governo;
- o) il monitoraggio dello stato di attuazione del programma di Governo e delle politiche settoriali.

## CAPO II

### NORME DI PRIMA APPLICAZIONE, TRANSITORIE E FINALI

**10. Riordino dei compiti operativi e gestionali.** – 1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono trasferiti ai Ministeri di seguito individuati i compiti relativi alle seguenti aree funzionali, in quanto non riconducibili alle autonome funzioni di impulso indirizzo e coordinamento del Presidente. Ai Ministeri interessati sono contestualmente trasferite le corrispondenti strutture e le relative risorse finanziarie, materiali ed umane:

- a) turismo al Ministero dell'industria, commercio e artigianato;
- b) italiani nel mondo al Ministero per gli affari esteri;
- c) segreteria del comitato per la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie, di cui all'articolo 19, comma 1, lettera s), della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica;
- d) aree urbane, fatto salvo quanto previsto al comma 5, nonché Commissione Reggio Calabria, di cui all'articolo 7 della legge 5 luglio 1989, n. 246, e Commissione per il risanamento della Torre di Pisa, al Ministero dei lavori pubblici;
- e) diritto d'autore e disciplina della proprietà letteraria, nonché promozione delle attività culturali, nell'ambito dell'attività del Dipartimento per l'informazione ed editoria, al Ministero per i beni e le attività culturali, come previsto dall'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri.

2. Fatte salve le successive modifiche ordinamentali di cui agli articoli 12, lettere f) e seguenti, e 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le amministrazioni destinatarie dei compiti e delle strutture trasferite ai sensi del comma 1 ne assumono la responsabilità a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto quando si tratti di strutture in atto affidate a Ministri con portafoglio mediante delega del Presidente del Consiglio. In caso diverso, l'assunzione di responsabilità decorre dalla individuazione, mediante apposito decreto del Presidente del Consiglio, delle risorse da trasferire.

3. A decorrere dalla data di inizio della legislatura successiva a quella in cui il presente decreto entra in vigore, sono trasferiti al Ministero dell'interno, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i compiti svolti dagli uffici dei commissari di Governo nelle regioni.

4. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono trasferiti al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, secondo le disposizioni di cui all'articolo 45 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, i compiti esercitati dal Dipartimento degli affari sociali della Presidenza. Al Ministero stesso sono contestualmente trasferite le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane.

5. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 41 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, con le inerenti risorse finanziarie, materiali e umane, i compiti esercitati, nell'ambito del Dipartimento delle aree urbane della Presidenza, dall'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi.

6. A decorrere dalla data di cui al comma 3, o dalla diversa data indicata in sede di riordino dei Ministeri, sono rispettivamente trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane:

all'Agenzia per la protezione civile, di cui agli articoli 79 e seguenti del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, le funzioni e i compiti attribuite al Dipartimento della protezione civile della Presidenza, nonché, nell'ambito del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, al Servizio sismico nazionale;

all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui

all'articolo 38 del predetto decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, le funzioni residue attribuite al Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

7. E' istituita, nelle forme di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri, l'Agenzia per il servizio civile, alla quale sono trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i compiti attribuiti all'Ufficio nazionale del servizio civile dalla legge 8 luglio 1998, n. 230. L'Agenzia svolge altresì i compiti relativi al servizio sostitutivo di quello di leva previsti dall'articolo 46 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'Agenzia e' soggetta alla vigilanza della struttura centrale che esercita attribuzioni nell'area funzionale dei diritti sociali.

8. L'Agenzia, in particolare, organizza, gestisce e verifica la chiamata e l'impiego degli obiettori di coscienza, promuovendone e curandone la formazione e l'addestramento, anche in vista della pianificazione degli eventuali richiami in caso di pubbliche calamità.

9. Lo statuto dell'Agenzia di cui al comma 7 e' adottato con regolamento da emanarsi entro sessanta giorni, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Gli organi dell'Ufficio nazionale per il servizio civile operano sino alla data di nomina degli organi previsti dallo statuto dell'Agenzia.

10. La collocazione e l'organizzazione dell'Ufficio di supporto alla Cancelleria dell'Ordine al merito della Repubblica e dell'Ufficio di segreteria del Consiglio supremo della difesa sono stabilite da appositi protocolli d'intesa tra Segretariato generale della Presidenza della Repubblica e Segretariato generale della Presidenza.

11. Gli organi collegiali le cui strutture di supporto sono dal presente decreto trasferite ad altre amministrazioni, operano presso le amministrazioni medesime.

(omissis)

**330. Comunicato del Ministero degli affari esteri 7 ottobre 1999. Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Federazione Russa sulla cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato relativo alla proprietà intellettuale, firmato a Roma il 1 dicembre 1995.**

*Questo comunicato è stato pubblicato in GU 7 ottobre 1999 n. 236.*

Il giorno 8 giugno 1999 si è perfezionato lo scambio di note delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione Russa sulla cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato relativo alla proprietà intellettuale, firmato a Roma il 1 dicembre 1995, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 10 luglio 1997, n. 222, pubblicata sul supplemento ordinario n. 146/L alla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 1997.

In conformità dell'art. 11, l'accordo entra in vigore il giorno 8 giugno 1999.

**331. Legge 21 dicembre 1999 n. 526. Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999.**

*Questa legge è stata pubblicata in GU 18 gennaio 2000 n. 13 supplemento ordinario, ed è entrata in vigore il 2 febbraio 2001.*

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;  
Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

**1. Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie.** - 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B sono trasmessi, dopo che su di essi sono stati acquisiti gli altri pareri previsti da disposizioni di legge ovvero sono trascorsi i termini prescritti per l'espressione di tali pareri, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1

5. Il termine per l'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 97/5/CE è di sei mesi.

**2. Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa.** - 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;

c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire 200 milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. E' fatta salva la previsione delle sanzioni alternative o sostitutive della pena detentiva di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge 25 giugno 1999, n. 205. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 50 mila e non superiore a lire 200 milioni sarà prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono



particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni medesime;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'articolo 11ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo si procederà, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, l'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e l'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Nell'attuazione delle normative comunitarie, gli oneri di prestazioni e controlli da eseguirsi da parte di uffici pubblici in applicazione delle normative medesime sono posti a carico dei soggetti interessati in relazione al costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.

**6. Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie.** – 1. Il Governo è autorizzato ad emanare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 o dell'articolo 1, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici compilativi delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite con la presente legge per il recepimento di direttive comunitarie coordinando le norme legislative vigenti nelle stesse materie con le sole integrazioni e modificazioni necessarie a garantire la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa.

#### ALLEGATO A

(Articolo 1, comma 1)

98/71/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli.

(omissis)

### **332. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000. Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.**

*Questo decreto è stato pubblicato in GU n. 186 del 10 agosto 2000 n. 186, ed è entrato in vigore il 25 agosto 2000.*

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 8 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1, 2 e 3, del predetto decreto n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio dei Ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono Ministri o Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli uffici e dei servizi, restando l'organizzazione interna delle strutture medesime affidata alle determinazioni del Segretario generale o dei Ministri e Sottosegretari delegati, secondo le rispettive competenze;

Visti i precedenti propri decreti, relativi all'ordinamento transitorio delle strutture del Segretariato generale e all'organizzazione dei Dipartimenti;

Visto, altresì, l'art. 7, comma 7, del decreto legislativo n. 303 del 1999, secondo cui alla individuazione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri senza portafoglio e dei Sottosegretari di Stato presso la Presidenza ed alla determinazione della loro composizione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta delle autorità politiche interessate;

Considerata, pertanto, l'esigenza di adeguare alle disposizioni del citato decreto legislativo n. 303 del 1999 l'organizzazione delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 7, comma 1, del decreto stesso, di individuare gli uffici e le funzioni di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei Ministri senza portafoglio e dei Sottosegretari di Stato presso la Presidenza, nonché di dettare disposizioni di carattere generale sulla composizione degli uffici di gabinetto dei Ministri senza portafoglio e sulle segreterie degli stessi e dei Sottosegretari presso la Presidenza;

Tenuto conto che il presente decreto non riguarda le strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri destinate ad essere trasferite ad altre amministrazioni o a costituirsi in agenzie, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per le quali, in attesa della data prevista per il trasferimento, ovvero della costituzione dell'agenzia, resta intanto ferma l'attuale organizzazione;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Decreta:

#### **CAPO I**

##### **NORME GENERALI**

**1. Denominazioni.** – 1. Nel presente decreto sono denominati:

a) decreto legislativo: il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

b) legge: la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come modificata, da ultimo, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

c) Presidente, Vice Presidente e Presidenza: rispettivamente, il Presidente, il Vice Presidente e la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

d) Sottosegretario alla Presidenza: il Sottosegretario di Stato con funzioni di Segretario del Consiglio dei Ministri;

e) Segretariato generale, Segretario generale, vice segretario generale: rispettivamente, il Segretariato generale, il Segretario generale ed il vice Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

f) strutture generali (o di livello dirigenziale generale): i Dipartimenti della

Presidenza e gli Uffici autonomi ad essi equiparati, ai fini della rilevanza esterna e dell'autonomia funzionale ad essi attribuita, in quanto non facenti parte di altra struttura, comprese le strutture generali affidate a Ministri o Sottosegretari, in ogni caso denominate Dipartimenti se affidate a Ministri senza portafoglio. Dalla denominazione di Dipartimento di una struttura generale non discendono in modo automatico conseguenze in materia di trattamento economico del dirigente preposto;

g) uffici: strutture, anch'esse di livello dirigenziale generale, in cui si articolano i Dipartimenti;

h) servizi: strutture di livello dirigenziale non generale.

**2. Strutture della Presidenza.** – 1. Costituiscono strutture generali della Presidenza, preposte in maniera organica ed integrata alle aree funzionali omogenee di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo:

a) l'Ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri;

b) il Dipartimento per i rapporti con il Parlamento;

c) il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;

d) il Dipartimento per gli affari regionali;

e) il Dipartimento per l'informazione e l'editoria;

f) il Dipartimento della funzione pubblica;

g) il Dipartimento per le pari opportunità;

h) il Dipartimento per le riforme istituzionali;

i) il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi;

j) il Dipartimento per il coordinamento amministrativo;

k) il Dipartimento per gli affari economici;

l) l'Ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

m) l'Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

2. Costituiscono altresì strutture generali della Presidenza, adibite a compiti di organizzazione, gestione delle risorse, controllo e monitoraggio, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo:

a) l'Ufficio del Segretario generale;

b) il Dipartimento degli affari generali e del personale;

c) il Dipartimento del cerimoniale di Stato;

d) l'Ufficio bilancio e ragioneria;

e) l'Ufficio dei servizi amministrativi e tecnici;

f) l'Ufficio per l'informatica, la telematica e la statistica;

g) l'Ufficio del sovrintendente;

h) l'Ufficio per il controllo interno.

3. Costituiscono strutture equiparate a quelle generali i seguenti uffici:

a) l'Ufficio del Presidente, comprensivo della Segreteria particolare;

b) l'Ufficio stampa e del portavoce del Presidente;

c) l'Ufficio del consigliere diplomatico;

d) l'Ufficio del consigliere militare.

4. Le strutture di cui al comma 3 costituiscono uffici di diretta collaborazione del Presidente, fermo restando quanto disposto dall'art. 7, comma 7, del decreto legislativo.

5. Ove non sia diversamente ed espressamente disposto, gli organi collegiali istituiti stabilmente o temporaneamente presso la Presidenza si avvalgono del supporto di strutture che non costituiscono uffici dirigenziali e che fanno capo al Dipartimento degli affari generali e del personale.

6. Ove non diversamente disposto dagli appositi decreti istitutivi, costituiscono strutture dirigenziali non generali della Presidenza le strutture di supporto dei commissari straordinari nominati ai sensi dell'art. 11 della legge.

7. I soggetti preposti a strutture generali o equiparate sono individuati come datori di lavoro ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e sono responsabili, secondo le disposizioni del presente decreto, della funzionalità dell'ufficio e della utilizzazione ottimale del personale a questo assegnato.

**19. Dipartimento per l'informazione e l'editoria.** – 1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria è la struttura di supporto che opera nell'area funzionale relativa al coordinamento dell'attività di comunicazione istituzionale. Il Dipartimento, in particolare, svolge compiti in materia di attività di informazione, pubblicità e documentazione istituzionale, nonché in materia di comunicazione interna, fatto salvo quanto previsto dall'art. 23. Esso cura gli affari relativi all'editoria ed alla stampa.

2. Il Dipartimento si articola in non più di tre uffici e non più di nove servizi.  
(omissis)

### **333. Legge 18 agosto 2000 n. 248. Nuove norme di tutela del diritto di autore.**

*Questa legge è stata pubblicata in GU 4 settembre 2000 n. 206, ed è entrata in vigore il 19 settembre 2000.*

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;  
Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

#### **CAPO I**

##### **DISPOSIZIONI GENERALI**

**1.** 1. L'articolo 16 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“Art. 16 – 1. Il diritto esclusivo di diffondere ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi, e comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo, nonché quella codificata con condizioni di accesso particolari”.

**2.** 1. Il secondo comma dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“È libera la fotocopia da opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui ai commi quarto e quinto, per uso personale”.

**2.** All'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono aggiunti i seguenti commi:

“È consentita, conformemente alla convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 20 giugno 1978, n. 399, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che mediante tali apparecchi vengono riprodotte per gli usi previsti nel primo periodo del presente comma. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'articolo 181ter della presente legge. Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, tale compenso non può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri. Gli articoli 1 e 2 della legge 22 maggio 1993, n. 159, sono abrogati.

Le riproduzioni delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui al quarto comma, possono essere effettuate liberamente, nei limiti stabiliti dal medesimo comma, salvo che si tratti di opera rara fuori dai cataloghi editoriali, con corresponsione di un compenso in forma forfettaria a favore degli aventi diritto di cui al comma 2 dell'articolo, 181ter determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181ter. Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono”.

**3.** Al primo comma dell'articolo della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo le parole: “articolo 171bis” sono inserite le seguenti: “all'articolo 171ter”.

**4.** All'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente comma:

“La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione dell'attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da due a dieci milioni di lire”.

**5.** Dopo l'articolo 181bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'articolo 10 della presente legge è inserito il seguente:

“Art. 181ter - 1. I compensi per le riproduzioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 68 sono riscossi e ripartiti al netto di una provvigione, dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). In mancanza di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, la misura e le modalità di pagamento dei detti compensi, nonché la

misura della provvigione spettante alla Società, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le parti interessate e il comitato consultivo di cui all'articolo 190. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi quarto e quinto dell'articolo 68 decorre dalla data di stipulazione dei detti accordi ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

La ripartizione fra gli aventi diritto, per i quali la SIAE non svolga già attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 180, può avvenire anche tramite le principali associazioni delle categorie interessate, individuate con proprio decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato consultivo di cui all'articolo 190, in base ad apposite convenzioni".

**3.** 1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono aggiunte, in fine, le parole: "ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini".

2. All'articolo 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente comma:

"1bis. Per i servizi delle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici è consentita la riproduzione in unico esemplare dei fonogrammi e videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesime biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici".

**4.** 1. Nell'articolo 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Agli effetti dell'esercizio delle azioni previste negli articoli precedenti, possono essere ordinati dall'autorità giudiziaria la descrizione, l'accertamento, la perizia o il sequestro di ciò che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione".

**5.** 1. L'articolo 162 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

"Art. 162. — 1. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, i procedimenti di cui all'articolo 161 sono disciplinati dalle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari di sequestro e di istruzione preventiva per quanto riguarda la descrizione, l'accertamento e la perizia.

2. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura. Nel caso di pubblici spettacoli non si applicano le limitazioni di giorni e di ore previste per atti di questa natura dal codice di procedura civile.

3. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a mezzo di propri rappresentanti e ad essere assistiti da tecnici di loro fiducia.

4. Alla descrizione non si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo 693 del codice di procedura civile. Ai fini dell'articolo 697 del codice di procedura civile, il carattere dell'eccezionale urgenza deve valersi anche alla stregua dell'esigenza di non pregiudicare l'attuazione del provvedimento. Si applica anche alla descrizione il disposto degli articoli 669octies, 669undecies e 675 del codice di procedura civile.

5. Decorso il termine di cui all'articolo 675 del codice di procedura civile, possono essere completate le operazioni di descrizione e di sequestro già iniziate, ma non possono esserne iniziate altre fondate sullo stesso provvedimento; resta salva la facoltà di chiedere al giudice di disporre ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro nel corso del procedimento di merito.

6. Descrizione e sequestro possono concernere oggetti appartenenti a soggetti anche non identificati nel ricorso, purché si tratti di oggetti prodotti, offerti, importati o distribuiti dalla parte nei cui confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti e purché tali oggetti non siano adibiti ad uso personale, ovvero si tratti di opere diffuse con qualunque mezzo. Il verbale delle operazioni di sequestro e di descrizione, con il ricorso ed il provvedimento, deve essere notificato al terzo cui appartengono gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti entro quindici giorni dalla conclusione delle operazioni stesse a pena di inefficacia".

**6.** 1. L'articolo 163 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

"Art. 163. - 1. Il titolare di un diritto di utilizzazione economica può chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi attività che costituisca violazione del diritto stesso, secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari.

2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento".

7. 1. Il numero 3) dell'articolo 164 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

"3) l'ente di diritto pubblico designa i funzionari autorizzati a compiere attestazioni di credito per diritto d'autore nonché ai fini della legge 5 febbraio 1992 n. 93; dette attestazioni sono atti aventi efficacia di titolo esecutivo a nonna dell'articolo 474 del codice di procedura civile".

8. Dopo l'articolo 174 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono inseriti i seguenti:

"Art. 174bis. - 1. Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle disposizioni previste nella presente sezione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell'opera o del supporto oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore a lire duecentomila. Se il prezzo non è facilmente determinabile, la violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni. La sanzione amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto.

2. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, applicate ai sensi del presente articolo, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

a) in misura pari al cinquanta per cento ad un fondo iscritto allo stato di previsione del Ministero della giustizia destinato al potenziamento delle strutture e degli strumenti impiegati nella prevenzione e nell'accertamento dei reati previsti dalla presente legge. Il fondo è istituito con decreto adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17 comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;

b) nella restante misura, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per la promozione delle campagne informative di cui al comma 3bis dell'articolo 26 della legge 23 agosto 1988 n. 400, e successive modificazioni.

Art. 174ter. - 1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti nella presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico Ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.

2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1 il questore, sentiti gli interessati, può disporre con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.

3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1 è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981 n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione o di postproduzione nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'articolo 45 della legge 4 novembre 1965 n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio".

2. Dopo l'articolo 75 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, è inserito il seguente:

"Art. 75bis. - 1. Chiunque intenda esercitare, a fini di lucro, attività di produzione, di duplicazione, di riproduzione, di vendita, di noleggio o di cessione a qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, ovvero intenda detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle attività anzidette, deve darne preventivo avviso al questore che ne rilascia ricevuta,

attestando l'eseguita iscrizione in apposito registro. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno".

3. Al comma 1 dell'articolo 17bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 13 luglio 1994 n. 480, dopo le parole: "articoli 59, 60, 75." sono inserite le seguenti: "75bis."

9. 1. Nel testo della legge 22 aprile 1941, n. 633, l'espressione "Ente italiano per il diritto d'autore" ovunque ricorra è sostituita dall'espressione: "Società italiana degli autori ed editori (SIAE)".

10. 1. Dopo l'articolo 181 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

"Art. 181bis. – 1. Ai sensi dell'articolo 181 e agli effetti di cui agli articoli 171bis e 171ter, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) appone un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate nell'articolo 1, primo comma, destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro. Analogo sistema tecnico per il controllo delle riproduzioni di cui all'articolo 68 potrà essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base degli accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate.

2. Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno, previa attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. In presenza di seri indizi, la SIAE verifica, anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione.

3. Fermo restando l'assolvimento degli obblighi relativi ai diritti di cui alla presente legge, il contrassegno, secondo le modalità e nelle ipotesi previste nel regolamento di cui al comma 4, che tiene conto di apposite convenzioni stipulate tra la SIAE e le categorie interessate, può non essere apposto sui supporti contenenti programmi per elaboratore disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 1992 n. 518, utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell'opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione economica delle opere medesime. In tali ipotesi la legittimità dei prodotti, anche ai fini della tutela penale di cui all'articolo 171bis, è comprovata da apposite dichiarazioni identificative che produttori e importatori preventivamente rendono alla SIAE.

4. I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno sono individuati da un regolamento di esecuzione da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite la SIAE e le associazioni di categoria interessate, nei termini più idonei a consentirne la agevole applicabilità, la facile visibilità e a prevenire l'alterazione e la falsificazione delle opere. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, resta operativo il sistema di individuazione dei tempi, delle caratteristiche e della collocazione del contrassegno determinatosi sotto la disciplina previgente. Le spese e gli oneri, anche per il controllo, sono a carico dei richiedenti e la loro misura, in assenza di accordo tra la SIAE e le categorie interessate, è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato consultivo permanente per il diritto di autore.

5. Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali da non potere essere trasferito su altro supporto. Deve contenere elementi tali da permettere la identificazione del titolo dell'opera per la quale è stata richiesto, il nome dell'autore, del produttore o del titolare del diritto di autore. Deve contenere altresì l'indicazione di un numero progressivo per ogni singola opera riprodotta e registrata nonché della sua destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra forma di distribuzione.

6. L'apposizione materiale del contrassegno può essere affidata anche in parte al richiedente o ad un terzo da questi delegato, i quali assumono le conseguenti responsabilità a termini di legge. I medesimi soggetti informano almeno trimestralmente la SIAE circa l'attività svolta e lo stadio di utilizzo del materiale consegnato. Ai fini della tempestiva apposizione del contrassegno, fuori dei casi in cui esista apposita convenzione tra il produttore e la SIAE, l'importatore ha l'obbligo di dare alla SIAE preventiva



notizia dell'ingresso nel territorio nazionale dei prodotti. Si osservano le disposizioni di cui al comma 4.

7. Nei casi di cui al comma 6, la SIAE e il richiedente possono concordare che l'apposizione del contrassegno sia sostituita da attestazione temporanea resa ai sensi del comma 2, corredata dalla presa d'atto della SIAE.

8. Agli effetti dell'applicazione della legge penale, il contrassegno è considerato segno distintivo di opera dell'ingegno".

**11.** 1. Dopo l'articolo 182 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono inseriti i seguenti:

“ Art. 182bis. – 1. All'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) è attribuita, nell'ambito delle rispettive competenze previste dalla legge, al fine prevenire ed accertare le violazioni della presente legge, la vigilanza:

a) sull'attività di riproduzione e duplicazione con qualsiasi procedimento, su supporto audiovisivo, fonografico e qualsiasi altro supporto nonché su impianti di utilizzazione in pubblico, via etere e via cavo, nonché sull'attività di diffusione radiotelevisiva con qualsiasi mezzo effettuata;

b) sulla proiezione in sale cinematografiche di opere e registrazioni tutelate dalla normativa sul diritto di autore e sui diritti connessi al suo esercizio;

c) sulla distribuzione, la vendita, il noleggio, l'emissione e l'utilizzazione in qualsiasi forma dei supporti di cui alla lettera a);

d) sui centri di riproduzione pubblici o privati, i quali utilizzano nel proprio ambito o mettono a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema riproduzione.

2. La SIAE, nei limiti dei propri compiti istituzionali, si coordina, a norma del comma 1, con l'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni.

3. Per lo svolgimento dei compiti indicati nel comma 1, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può conferire funzioni ispettive a propri funzionari ed agire in coordinamento con gli ispettori della SIAE. Gli ispettori possono accedere ai locali dove vengono svolte le attività di riproduzione, duplicazione, vendita, emissione via etere e via cavo o proiezione cinematografica nonché le attività ad esse connesse. Possono richiedere l'esibizione della documentazione relativa all'attività svolta, agli strumenti e al materiale in lavorazione, in distribuzione, in fase di utilizzazione attraverso l'emissione o la ricezione via etere e via cavo o la proiezione cinematografica. Nel caso in cui i suddetti locali non siano luoghi aperti al pubblico, stabilimenti industriali o esercizi commerciali o emittenti radiotelevisive, l'accesso degli ispettori deve essere autorizzato dall'autorità giudiziaria.

Art. 182ter. – 1. Gli ispettori, in caso di accertamento di violazione delle norme di legge, compilano processo verbale, da trasmettere immediatamente agli organi di polizia giudiziaria per il compimento degli atti previsti dagli articoli 347 e seguenti del codice di procedura penale”.

2. Alla lettera b) del comma 6 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997 n. 249, dopo il numero 4) è inserito il seguente:

“4bis. svolge i compiti attribuiti dall'articolo 182bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;”.

**12.** 1. All'articolo 26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono aggiunti i seguenti commi :

“3bis. Il dipartimento, nei limiti delle disponibilità derivanti dall'applicazione del comma 3ter, realizza e promuove campagne informative attraverso la televisione, la radio, il cinema e la stampa quotidiana e periodica, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla illiceità dell'acquisto di prodotti delle opere dell'ingegno abusivi o contraffatti.

3ter. Per le finalità di cui al comma 3bis sono utilizzate le somme affluite nel capitolo di cui all'articolo 174bis, comma 2, lettera b), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni”.

## CAPO II

### DISPOSIZIONI PENALI

**13.** 1. L'articolo 171bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“Art. 171bis. -1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti

non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64quinqüies e 64sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102bis e 102ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità'.

**14.** 1. L'articolo 171ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“Art. 171ter. – 1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato ovvero produce, utilizza, importa, detiene per la vendita, pone in commercio, vende, noleggia o cede a qualsiasi titolo sistemi atti ad eludere, a decodificare o a rimuovere le misure di protezione del diritto d'autore o dei diritti connessi;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da

diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma i comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori

**15.** 1. Dopo l'articolo 171quater della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

“Art. 171quinqies. – 1. Ai fini delle disposizioni di cui alla presente legge è equiparata alla concessione in noleggio la vendita con patto di riscatto ovvero sotto condizione risolutiva quando sia previsto che nel caso di riscatto o di avveramento della condizione il venditore restituisca una somma comunque inferiore a quella pagata oppure quando sia previsto da parte dell'acquirente, al momento della consegna, il pagamento di una somma a titolo di acconto o ad altro titolo comunque inferiore al prezzo di vendita”.

**16.** 1. Chiunque abusivamente utilizza con qualsiasi procedimento, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno tutelata dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi fonografici o informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge è punito, purché il fatto non costituisca concorso nei reati di cui agli articoli 171, 171bis, 171ter, 171quater, 171quinqies, 171septies e 171octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificati o introdotti dalla presente legge, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire trecentomila e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale.

2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, la sanzione amministrativa è aumentata sino a lire due milioni e il fatto è punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione della sentenza su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

**17.** 1. Dopo l'articolo 171quinqies della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'articolo 15 della presente legge, sono inseriti i seguenti:

“Art. 171sexies. – 1. Quando il materiale sequestrato è, per entità, di difficile custodia, l'autorità giudiziaria può ordinarne la distruzione, osservare le disposizioni di cui all'articolo 83 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

2. È sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei materiali serviti o destinati a commettere i reati di cui agli articoli 171bis, 171ter e 171quater nonché delle videocassette, degli altri supporti audiovisivi o fonografici o informatici o multimediali abusivamente duplicati, riprodotti, ceduti, commerciati, detenuti o introdotti sul territorio nazionale, ovvero non provvisti di contrassegno SIAE, ove richiesto, o provvisti di contrassegno SIAE contraffatto o alterato, o destinato ad opera diversa. La confisca è ordinata anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche se i beni appartengono ad un soggetto giuridico diverso, nel cui interesse abbia agito uno dei partecipanti al reato.

Art. 171septies. – 1. La pena di cui all'articolo 171ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181bis, comma 2, della presente legge.

Art. 171octies. – 1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione digitale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 171novies. – 1. La pena principale per i reati di cui agli articoli 171bis, 171ter e 171quater è diminuita da un terzo alla metà e non si applicano le pene accessorie a colui che, prima che la violazione gli sia stata specificatamente contestata in un atto dell'autorità giudiziaria, la denuncia spontaneamente o, fornendo tutte le informazioni in suo possesso, consente l'individuazione del promotore o organizzatore dell'attività illecita di cui agli articoli 171ter e 171quater, di altro duplicatore o di altro distributore, ovvero il sequestro di notevoli quantità di supporti audiovisivi e fonografici o di strumenti o materiali serviti o destinati alla commissione dei reati.

2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al promotore o organizzatore delle attività illecite previste dall'articolo 171bis, comma 1, e dall'articolo 171ter, comma 1”.

**18.** 1. All'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

“6bis. I soggetti indicati nel comma 3 devono presentare alla SIAE, ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le vendite effettuate ai sensi del comma 1 ed il compenso conseguentemente dovuto ai sensi del medesimo comma 1 e, contestualmente, devono corrispondere il compenso dovuto a norma dei commi 1 e 3.

6ter. Nel caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 6bis, ovvero se sussistono seri indizi che la dichiarazione presentata non corrisponda alla realtà, la SIAE può ottenere che il giudice disponga la esibizione delle scritture contabili del soggetto obbligato oppure che acquisisca da questi le necessarie informazioni.”.

**19.** 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato per la tutela della proprietà intellettuale, di seguito denominato “Comitato”.

2. Il Comitato è composto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri avente delega, che lo presiede, e da quattro esperti di riconosciuta competenza di cui uno indicato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e uno dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Gli esperti, il cui mandato è a titolo gratuito, restano in carica per due anni e possono essere confermati una sola volta.

3. Il Comitato è organo di consulenza tecnica e documentale della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in tale veste, può elaborare proposte per rendere più efficace l'attività di contrasto delle attività illecite lesive della proprietà intellettuale.

4. Ai fini dell'esercizio dei propri compiti, il Comitato può richiedere copie di atti e informazioni utili alle pubbliche amministrazioni, alle imprese e alle associazioni di categoria, che le forniscono, salvo che siano coperti dal segreto industriale ed aziendale; può richiedere, altresì, all'autorità giudiziaria il rilascio di copie, estratti o certificati, che sono rilasciati, senza spese, ai sensi e nei limiti dell'articolo 116 del codice di procedura penale.

5. Gli atti e le informazioni acquisiti ai sensi del comma 4 sono coperti dal segreto d'ufficio. I dati possono essere elaborati in forma anonima per mezzo di un apposito sistema informatico e telematico.

6. Fermo restando l'obbligo di denuncia di reato, il Comitato segnala all'autorità giudiziaria e agli organi che svolgono funzioni di vigilanza in materia i fatti e le circostanze comunque utili ai fini dell'attività di prevenzione e di repressione degli illeciti.

7. L'Ufficio per il diritto d'autore e la promozione delle attività culturali provvede alle funzioni di assistenza tecnico-amministrativa e di segreteria del Comitato, avvalendosi del servizio per l'antipirateria. L'istituzione e il funzionamento del Comitato

non comportano oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

**334. Legge 29 dicembre 2000 n. 400. Rifinanziamento della legge 21 dicembre 1999, n. 513, ed altre disposizioni in materia di beni e attività culturali.**

*Questa legge è stata pubblicata in GU 8 gennaio 2001 n. 5, ed è entrata in vigore il 9 gennaio 2001.*

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;  
Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

**4. Disposizioni in materia di spettacolo, sport e attività culturali.** – 1. Sono abrogate le leggi 6 dicembre 1949, n. 898, e 2 aprile 1968, n. 514, nonché gli articoli 11 e 40 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

2. Al comma 2, alinea, dell'art. 4 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, dopo le parole: "da prendere in considerazione" sono inserite le seguenti: "secondo il tipo di opera filmica, previa specifica individuazione effettuata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali".

3. Alla legge 14 agosto 1967, n. 800, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera a) del primo comma dell'art. 29, sono aggiunte in fine le parole "in misura prevalente";

b) il secondo comma dell'art. 29 e l'art. 31 sono abrogati.

4. Il comma 10 dell'art. 20 del decreto legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, è sostituito dal seguente:

"10. Per gli interventi di cui al comma 1, anche unitamente ai contributi sugli interessi ivi previsti, sono concessi contributi in conto capitale, secondo criteri e modalità definiti con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400".

5. Al comma 1 dell'art. 4 del decreto legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, come sostituito, dall'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, dopo le parole: "contributi in conto di interessi, in favore" sono inserite le seguenti: "di persone fisiche e giuridiche private e".

6. All'art. 10, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, sono aggiunte, in fine, le parole: "secondo modalità e criteri definiti con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400".

7. Al comma 3 dell'art. 11 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto, si applicano le disposizioni vigenti".

8. Al comma 3 dell'art. 6 della legge 12 luglio 1999, n. 237, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le manifestazioni, anche di livello nazionale, possono essere tenute in ciascuno degli anni 2000 e 2001".

9. All'art. 18, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta giorni".

10. Al comma i) dell'art. 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo la parola: "esercita" sono inserite le seguenti: ", anche in base alle norme del decreto legislativo 20 ottobre 1999, n. 368, e del testo unico approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,".

**7.** La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

**335. Decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 95. Attuazione della direttiva 98/71/CE relativa alla protezione giuridica dei disegni e dei modelli.**

*Questo decreto è stato emanato in base alla legge 21 dicembre 1999 n. 526, è stato pubblicato in GU 4 aprile 2001 n. 79 supplemento ordinario, è entrato in vigore il 19 aprile 2001, ed è stato modificato dal decreto legislativo 12 aprile 2001 n. 164.*

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, legge comunitaria 1999, ed in particolare gli articoli 1 e 2 e l'allegato A;

Visto il capo III del titolo IX del libro V del codice civile;

Visto il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, recante disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali e successive modificazioni;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante disposizioni per la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266, ed in particolare l'articolo 27, comma 2;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2001;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'industria, del commercio, dell'artigianato e del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e dei beni e delle attività culturali;

Emana il seguente decreto legislativo:

**TITOLO I**

**MODIFICAZIONI AL REGIO DECRETO 25 AGOSTO 1940, N. 1411, RECANTE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA BREVETTI PER MODELLI INDUSTRIALI.**

**1.** L'articolo 5 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, è sostituito dal seguente:

“Art. 5. - 1. Possono costituire oggetto di registrazione i disegni e modelli che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.

2. Per disegno o modello s'intende l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento.

3. Per prodotto s'intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l'altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore.

4. Per prodotto complesso s'intende un prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio ed un nuovo montaggio del prodotto.”.

**2.** Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

“Art. 5bis. - 1. Un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione ovvero, qualora si rivendichi la priorità, anteriormente alla data di quest'ultima. I disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.”.

**3.** Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, dopo l'articolo 5bis è inserito il seguente:

“Art. 5ter. - 1. Un disegno o modello ha carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno e modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima. 2. Nell'accertare il carattere individuale di cui al comma 1, si prende in considerazione il margine di libertà di cui l'autore ha beneficiato

nel realizzare il disegno o modello.”.

4. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, dopo l'articolo 5ter è inserito il seguente:

“Art. 5quater. - 1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 5bis e 5ter, il disegno o modello si considera divulgato se è stato reso accessibile al pubblico per effetto di registrazione o in altro modo, ovvero se è stato esposto, messo in commercio o altrimenti reso pubblico, a meno che tali eventi non potessero ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella Comunità, nel corso della normale attività commerciale, prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima.

2. Il disegno o modello non si considera reso accessibile al pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza.

3. Ai fini dell'applicazione degli articoli 5bis e 5ter, non si considera reso accessibile al pubblico il disegno o modello divulgato dall'autore o dal suo avente causa oppure da un qualsiasi terzo in virtù di informazioni o di atti compiuti dall'autore o dal suo avente causa nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di registrazione ovvero, quando si rivendichi la priorità, nei dodici mesi precedenti la data di quest'ultima.

4. Non costituisce altresì divulgazione, ai fini dell'applicazione degli articoli 5bis e 5ter, il fatto che il disegno o modello sia stato reso accessibile al pubblico nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda o la data di priorità, se ciò risulti, direttamente o indirettamente, da un abuso commesso nei confronti dell'autore o del suo avente causa.”.

5. 1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, dopo l'articolo 5quater, è inserito il seguente:

“Art. 5quinquies. - 1. Il disegno o modello applicato od incorporato nel componente di un prodotto complesso possiede i requisiti della novità e del carattere individuale soltanto:

a) se il componente, una volta incorporato nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione e cioè durante l'utilizzazione da parte del consumatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza e riparazione, e b) se le caratteristiche visibili del componente possiedono di per sé i requisiti di novità e di individualità.”.

6. 1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

“Art. 6. - 1. Con una sola domanda può essere chiesta la registrazione per non più di cento disegni e modelli purché destinati ad esser attuati o incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della classificazione internazionale dei disegni e modelli, formata ai sensi delle disposizioni di cui all'accordo di Locarno dell'8 ottobre 1968, e successive modificazioni, ratificato con legge 22 maggio 1974, n. 348.

2. Salvo il disposto del comma 1 e dell'articolo 8 non è ammessa la domanda concernente più registrazioni ovvero concernente una sola registrazione per più modelli. Se la domanda non è ammissibile l'Ufficio italiano brevetti e marchi invita l'interessato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 29 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, a limitare la domanda alla parte ammissibile.

3. La registrazione concernente più modelli o disegni ai sensi di questo articolo può essere limitata su istanza del titolare ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 59quater del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni.

4. La registrazione concernente un disegno o modello che non presenta i requisiti di validità, su istanza del titolare, può avvenire in forma modificata se in tale forma il disegno o modello conserva la sua identità e possiede i requisiti di validità. La modificazione può risultare altresì da parziale rinuncia da parte del titolare o dalla annotazione sull'attestato di registrazione di una sentenza che dichiari la parziale nullità della registrazione stessa.”.

7. 1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

“Art. 7. - 1. I diritti esclusivi sui disegni e modelli sono attribuiti con la registrazione.

2. Il diritto alla registrazione spetta all'autore del disegno o modello e ai suoi aventi causa.



3. Salvo patto contrario, la registrazione per disegni e modelli, che siano opera di dipendenti, in quanto tale opera rientri tra le loro mansioni, spetta al datore di lavoro, fermo restando il diritto del dipendente di essere riconosciuto come autore del disegno o modello e di fare inserire il suo nome nell'attestato di registrazione.

4. Qualora con sentenza passata in giudicato si accerti che il diritto alla registrazione del disegno o modello spetti a persona diversa da chi abbia presentato la domanda, tale persona può, se la registrazione non sia stata ancora effettuata ed entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, a sua scelta:

a) assumere a proprio nome la domanda di registrazione rivestendo a tutti gli effetti la qualità di richiedente;

b) depositare una nuova domanda di registrazione la cui decorrenza risale alla data di deposito o di priorità della domanda iniziale la quale cessa comunque di avere effetti;

c) ottenere il rigetto della domanda.

5. Se la registrazione sia stata effettuata a nome di persona diversa dall'avente diritto, questi può a sua scelta:

a) ottenere con sentenza, avente efficacia retroattiva, il trasferimento a suo nome dell'attestato di registrazione;

b) far valere la nullità della registrazione effettuata a nome di chi non ne aveva diritto.”.

**8.** 1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

"Art. 7bis. - 1. Non possono costituire oggetto di registrazione come disegni o modelli quelle caratteristiche dell'aspetto del prodotto che sono determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso.

2. Non possono formare oggetto di registrazione per disegno o modello le caratteristiche dell'aspetto del prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per potere consentire al prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o al quale è applicato di essere unito o connesso meccanicamente con altro prodotto, ovvero di essere incorporato in esso oppure intorno o a contatto con esso, in modo che ciascun prodotto possa svolgere la propria funzione. Tuttavia possono costituire oggetto di registrazione i disegni o modelli che possiedono i requisiti della novità e del carattere individuale quando hanno lo scopo di consentire l'unione o la connessione multipla di prodotti intercambiabili in un sistema modulare.”.

**9.** 1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, l'articolo 8 e' sostituito dal seguente:

“Art. 8. - 1. Se un disegno o modello è registrabile ai sensi dell'articolo 5 e se nello stesso tempo accresce l'utilità dell'oggetto al quale si riferisce, possono essere chiesti contemporaneamente il brevetto per modello di utilità e la registrazione per disegno o modello, ma l'una e l'altra protezione non possono venire cumulate in un solo titolo.

2. Se la domanda di registrazione comprende un oggetto la cui forma o disegno gli conferisca carattere nuovo e individuale e nello stesso tempo ne accresca l'utilità, è applicabile l'articolo 29 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni.”.

**10.** 1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

“Art. 8bis. - 1. La registrazione di un disegno o modello conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso.

2. Costituiscono in particolare atti di utilizzazione la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o al quale è applicato, ovvero la detenzione di tale prodotto per tali fini.

3. I diritti conferiti dalla registrazione del disegno o modello non si estendono:

a) agli atti compiuti in ambito privato e per fini non commerciali;

b) agli atti compiuti a fini di sperimentazione;

c) agli atti di riproduzione necessari per le citazioni o per fini didattici, purché siano compatibili con i principi della correttezza professionale, non pregiudichino indebitamente l'utilizzazione normale del disegno o modello e sia indicata la fonte. 4. I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione del disegno o modello non sono esercitati riguardo:

a) all'arredo e alle installazioni dei mezzi di locomozione navale e aerea

immatricolati in altri paesi che entrano temporaneamente nel territorio dello Stato;

b) all'importazione nello Stato di pezzi di ricambio e accessori destinati alla riparazione dei mezzi di trasporto di cui alla lettera a);

c) all'esecuzione delle riparazioni sui mezzi di trasporto predetti.”.

**11.** 1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, dopo l'articolo 8bis e' inserito il seguente:

"Art. 8ter. - 1. I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione di un disegno o modello si estendono a qualunque disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato una impressione generale diversa.

2. Nel determinare l'estensione della protezione si tiene conto del margine di libertà dell'autore nella realizzazione del disegno o modello.”.

**12.** 1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, dopo l'articolo 8ter e' inserito il seguente:

"Art. 8quater. - 1. I diritti conferiti in forza della registrazione dal disegno o modello non si estendono agli atti riguardanti i prodotti nei quali e' incorporato o cui e' applicato un disegno o modello registrato che rientra nell'ambito della loro protezione, quando i prodotti stessi sono stati posti in commercio nella Comunità dal titolare del disegno o modello o con il suo consenso.”.

**13.** 1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, dopo l'articolo 8quater e' inserito il seguente:

"Art. 8quinquies. - 1. In caso di rifiuto della registrazione di un disegno o modello o di dichiarazione di nullità della registrazione di un disegno o modello, ai sensi dell'art. 8sexies, il disegno o modello può essere registrato o mantenuto in forma modificata se in tale forma esso soddisfa le condizioni per la protezione e ne e' mantenuta l'identità. La registrazione o il mantenimento in forma modificata può includere la registrazione accompagnata dalla parziale rinuncia da parte del titolare del disegno o modello o l'iscrizione nel registro dei disegni o modelli della sentenza che dichiara la parziale nullità del diritto sul disegno o modello.”.

**14.** 1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, dopo l'articolo 8quinquies è inserito il seguente:

"Art. 8sexies. - 1. La registrazione non è nulla:

a) se il disegno o modello non e' registrabile ai sensi degli articoli 5, 5bis, 5ter, 5quater, 5quinquies, 7 e 8;

b) se il disegno o modello e' contrario all'ordine pubblico o al buon costume;

c) se il titolare della registrazione non aveva diritto di ottenerla e l'autore non si sia avvalso della facoltà di chiedere il trasferimento a suo nome dell'attestato di registrazione;

d) se il disegno o modello è in conflitto con un disegno e modello precedente che sia stato reso noto dopo la data di presentazione della domanda o, quando si rivendichi la priorità, dopo la data di quest'ultima ma il cui diritto esclusivo decorre da una data precedente per effetto di registrazione comunitaria o nazionale ovvero per effetto della relativa domanda;

e) se il disegno o modello è tale che il suo uso costituirebbe violazione di un segno distintivo ovvero di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore;

f) se il disegno o modello costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell'articolo 6ter della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo e che rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato.”.

**15.** 1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, dopo l'articolo 8sexies è inserito il seguente:

"Art. 8septies. - 1. La nullità della registrazione effettuata in violazione dell'articolo 7 può essere fatta valere solo dall'avente diritto.

2. La nullità della registrazione del disegno o modello che forma oggetto di diritti anteriori può essere promossa unicamente dal titolare di tali diritti o dai suoi aventi causa.

3. La nullità della registrazione del disegno o modello che costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell'articolo 6ter della Convenzione di Parigi ovvero di segni, emblemi e stemmi che rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato, può essere fatta valere unicamente dall'interessato alla utilizzazione”.

**16.** 1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

“Art. 9. - 1. Il brevetto per modello di utilità dura dieci anni dalla data di presentazione della domanda.

2. La registrazione del disegno o modello dura cinque anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Il titolare può ottenere la proroga della durata, per uno o più periodi di cinque anni fino ad un massimo di venticinque anni dalla data di presentazione della domanda di registrazione.”

**17.** 1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, all’articolo 10 è aggiunto il seguente comma:

“Alle domande di registrazione di disegni e modelli non sono applicabili le disposizioni di cui all’articolo 27ter del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, successive modificazioni.”

**18.** 1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, l’articolo 11 è sostituito dal seguente:

“Art. 11. - 1. I brevetti per modelli di utilità sono soggetti alle seguenti tasse:

a) taxa di domanda;

b) taxa di concessione.

2. Le registrazioni di disegni e modelli sono soggette alle seguenti tasse:

a) taxa di domanda;

b) taxa di concessione quinquennale;

c) taxa di proroga quinquennale.

3. Nella tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, è indicato l'ammontare delle tasse prescritte da questo decreto.”

**19.** 1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, l’articolo 12 è sostituito dal seguente:

“Art. 12. - 1. La taxa di concessione per i brevetti per modelli di utilità può essere pagata o in un’unica soluzione, o in due rate quinquennali.

2. La taxa di concessione e di proroga per i disegni tessili può essere pagata in rate annuali.”

**20.** Tutte le espressioni normative, contenute anche in regolamenti, che si riferiscono a “brevetti per modelli ornamentali” o “domande di brevetto per modelli ornamentali” devono intendersi sostituite con “registrazione per disegni o modelli” oppure “domanda di registrazione per disegni o modelli”.

## TITOLO II

### MODIFICHE AL CODICE CIVILE

**21.** 1. La rubrica del capo III del titolo IX del libro V del codice civile è sostituita con la seguente: “Del diritto di brevetto per modelli di utilità e di registrazione per disegni e modelli”.

2. L’articolo 2593 del codice civile è sostituito dal seguente:

“Art. 2593 (*Modelli e disegni*). - Chi ha ottenuto una registrazione per un nuovo disegno o modello che abbia carattere individuale, ha il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso, in conformità alle leggi speciali.”

3. L’art. 2594 del codice civile è sostituito dal seguente:

“Art. 2594 (*Norme applicabili*). - Ai diritti di brevetto e di registrazioni contemplati in questo capo, si applicano gli articoli 2588, 2589 e 2590. Le condizioni e le modalità per la concessione del brevetto e della registrazione, l'esercizio dei diritti che ne derivano e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali.”

## TITOLO III

### MODIFICAZIONI DELLA LEGGE 22 APRILE 1941, N. 633, RECANTE PROTEZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE E DI ALTRI DIRITTI CONNESSI AL SUO ESERCIZIO.

**22.** 1. Nell’articolo 2, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al numero 4) è soppressa la frase: “anche se applicate all'industria, sempre che il loro valore artistico sia scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale sono associate”;

b) dopo il numero 9) è aggiunto il seguente: “10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.”

**23.** 1. Dopo l’art. 12bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

“Art. 12ter. - Salvo patto contrario, qualora un'opera di disegno industriale sia creata dal lavoratore dipendente nell'esercizio delle sue mansioni, il datore di lavoro è titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera.”

## TITOLO IV

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

**24.** Le domande di brevetto per disegno e modello ornamentale e le domande di trascrizione depositate prima della data di entrata in vigore di questo decreto sono trattate secondo le disposizioni in esso contenute. Tuttavia, per quanto riguarda la regolarità formale, sono soggette alle norme precedenti.

**25.** 1. I brevetti per disegno o modello ornamentale concessi prima della data di entrata in vigore di questo decreto, purché non scaduti né decaduti alla data di entrata in vigore di questo decreto, possono essere prorogati fino al termine massimo di venticinque anni dalla data di deposito della domanda di brevetto.

2. Le tasse di concessione corrisposte in un'unica soluzione valgono per le prime due proroghe.

**26.** I brevetti per disegni e modelli ornamentali concessi prima della data di entrata in vigore di questo decreto sono soggetti, in quanto alle cause di nullità, alle norme di legge anteriori e quanto agli effetti della declaratoria di nullità alla norma di cui all'articolo 59bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

**27.** 1. Fino a che la direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e modelli non sarà modificata su proposta della Commissione a norma dell'articolo 18 della direttiva medesima, i diritti esclusivi sui componenti di un prodotto complesso non possono essere fatti valere per impedire la fabbricazione e la vendita dei componenti stessi per la riparazione del prodotto complesso, al fine di ripristinarne l'aspetto originario.

2. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

**336. Legge 5 marzo 2001 n. 57. Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati.**

*Questa legge è stata pubblicata in GU 20 marzo 2001 n. 66, ed è entrata in vigore il 4 aprile 2001.*

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato,  
Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

**11. Abuso di dipendenza economica.** – 1. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, è sostituito dal seguente:

“3. Il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica è nullo. Il giudice ordinario competente conosce delle azioni in materia di abuso di dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e per il risarcimento dei danni.”

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, è aggiunto il seguente:

“3bis. Ferma restando l'eventuale applicazione dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può, qualora ravvisi che un abuso di dipendenza economica abbia rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato, anche su segnalazione di terzi ed a seguito dell'attivazione dei propri poteri di indagine ed esperimento dell'istruttoria, procede alle diffide e sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nei confronti dell'impresa o delle imprese che abbiano commesso detto abuso.”

3. All'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

“2bis. Le imprese di cui al comma 2, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui agiscono ai sensi del medesimo comma 2, operano mediante società separate.

2ter. La costituzione di società e l'acquisizione di posizioni di controllo in società operanti nei mercati diversi di cui al comma 2bis sono soggette a preventiva comunicazione all'Autorità.

2quater. Al fine di garantire pari opportunità di iniziativa economica, qualora le imprese di cui al comma 2 rendano disponibili a società da esse partecipate o controllate nei mercati diversi di cui al comma 2bis beni o servizi, anche informativi, di cui abbiano la disponibilità esclusiva in dipendenza delle attività svolte ai sensi del medesimo comma 2, esse sono tenute a rendere accessibili tali beni o servizi, a condizioni equivalenti, alle altre imprese direttamente concorrenti.

2quinquies. Nei casi di cui ai commi 2bis, 2ter e 2quater, l'Autorità esercita i poteri di cui all'articolo 14. Nei casi di accertata infrazione agli articoli 2 e 3, le imprese sono soggette alle disposizioni e alle sanzioni di cui all'articolo 15.

2sexies. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui al comma 2ter, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire 100 milioni”.

4. All'articolo 15, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, al secondo periodo, le parole: “in misura non inferiore all'uno per cento e non superiore al dieci per cento” sono sostituite dalle seguenti: “fino al dieci per cento”, e le parole: “relativamente ai prodotti oggetto dell'intesa o dell'abuso di posizione dominante” sono soppresse.

(omissis)

**337. Decreto legge 5 aprile 2001 n. 99. Disposizioni urgenti in materia di disciplina del prezzo di vendita dei libri.**

*Questo decreto legge è stato pubblicato in GU 5 aprile 2001 n. 80, è entrato in vigore il 5 aprile 2001, ed è stato convertito dalla legge 9 maggio 2001 n. 198.*

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 7 marzo 2001, n. 62;

Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 marzo 2001;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire l'efficacia delle disposizioni in materia di prezzo dei libri, di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 62, per consentire un'adeguata e opportuna sperimentazione in materia e per evitare turbative al mercato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Emana il seguente decreto legge:

**1. Differimento della disciplina del prezzo dei libri** 1. Le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62, come modificato dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1 settembre 2001 e si applicano a titolo sperimentale per un periodo di un anno.

2. Nel periodo di sperimentazione di cui al comma 1, non si applica alla disciplina del prezzo dei libri l'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

3. Al termine del periodo di sperimentazione di cui al comma 1, il comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la formulazione di valutazioni e proposte in materia di disciplina del prezzo del libro redige un rapporto sull'esito della predetta sperimentazione, ai fini dell'eventuale adozione delle conseguenti misure, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, della legge 7 marzo 2001, n. 62, come modificato dal presente decreto.

**2. Modificazioni all'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62.** – 1. All'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono introdotte le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: “non superiore al dieci per cento” sono sostituite dalle seguenti: “non superiore al quindici per cento”;

b) al comma 3, lettera h), le parole: “speciali” ed “esclusivamente” sono soppresse;

c) al comma 3, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: “i-bis) libri venduti a biblioteche, archivi e musei pubblici.”;

d) nell'alinnea del comma 4, le parole: “Salva l'applicazione dell'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,” sono soppresse;

e) al comma 4, lettera b), le parole: “biblioteche, archivi e musei pubblici” sono soppresse;

i) il comma 6 e' soppresso;

g) nell'alinnea del comma 9, le parole: “a decorrere dal secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge,” sono soppresse;h) al comma 9, lettera a), le parole: “2,4 e 6” sono sostituite dalle seguenti: “2 e 4”.

**3. Modificazioni alla legge 5 agosto 1981, n. 416** – 1. All'articolo 37, comma 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'alinnea del comma 1 tra le parole: “esclusione dei” e: “dipendenti” è inserita la seguente: “giornalisti”;

b) al comma 1, lettera a), la parola: “360” è sostituita dalla seguente: “384”.

**4. Entrata in vigore.** – 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**338. Decreto legislativo 12 aprile 2001 n. 164. Disposizioni integrative al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, recante attuazione della direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli**

*Questo decreto è stato pubblicato in GU 9 maggio 2001 n. 106, ed è entrato in vigore il 24 maggio 2001.*

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, legge comunitaria 1999, ed in particolare gli articoli 1 e 2 e l'allegato A;

Visto il capo III del titolo IX del libro V del codice civile;

Visto il Regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, recante disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali e successive modificazioni;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante disposizioni per la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266, ed in particolare il suo articolo 27, comma 2;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, recante norme per la revisione della legislazione nazionale in materia di protezione giuridica dei disegni e dei modelli conformemente alle disposizioni della direttiva n. 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 13 ottobre 1998;

Ritenuta la necessità di apportare disposizioni integrative al citato decreto legislativo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'11 aprile 2001;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e per i beni e le attività culturali;

Emana il seguente decreto legislativo:

**1.** All'articolo 25 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“2bis. - Nei casi di cui al comma 1, le tasse sulle concessioni governative relative al quarto e quinto quinquennio, a far data dal 19 aprile 2001, sono di importo corrispondente alla rata del terzo quinquennio prevista dall'articolo 10, titolo IV, punto 2, lettere c) ed f) della tariffa indicata nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.”.

**2.** Dopo l'articolo 25 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, è inserito il seguente:

“Art. 25bis. - 1. Per un periodo di dieci anni decorrenti dal 19 aprile 2001, la protezione accordata ai sensi dell'articolo 22 non opera nei confronti di coloro che, anteriormente alla predetta data, hanno intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli precedentemente tutelati da brevetto e caduti in pubblico dominio. I diritti alla fabbricazione, all'offerta ed alla commercializzazione non possono essere trasferiti separatamente dall'impresa.”.

**339. Legge 9 maggio 2001 n. 198. Conversione in legge del decreto legge 5 aprile 2001, n. 99, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina del prezzo di vendita dei libri.**

*Questa legge è stata pubblicata in GU 28 maggio 2001 n. 122, ed è entrata in vigore il 28 maggio 2001.*

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato  
Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

**1.** 1. È convertito in legge il decreto legge 5 aprile 2001, n. 99, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina del prezzo di vendita dei libri.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.